SERIE GENERALE

Spediz. abb. post. 45% - art. 2, comma 20/b
Legge 23-12-1996, n. 662 - Filiale di Roma

Anno 143° — Numero 285

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Giovedì, 5 dicembre 2002** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00100 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 06 85081

La **Gazzetta Ufficiale,** *oltre alla* **Serie generale,** *pubblica quattro Serie speciali, ciascuna contraddistinta con autonoma numerazione:*

1ª Serie speciale: *Corte costituzionale* (pubblicata il mercoledì)
2ª Serie speciale: *Comunità europee* (pubblicata il lunedì e il giovedì)
3ª Serie speciale: *Regioni* (pubblicata il sabato)
4ª Serie speciale: *Concorsi ed esami* (pubblicata il martedì e il venerdì)

SOMMARIO

SUPPLEMENTO ORDINARIO N. 223

AGENZIA DELLE ENTRATE

PROVVEDIMENTO 15 novembre 2002.

Approvazione dello schema di certificazione unica «CUD 2003», con le relative istruzioni, nonché definizione delle modalità di certificazione dei redditi diversi di natura finanziaria.

02A13370

SUPPLEMENTO ORDINARIO N. 224

ISVAP
ISTITUTO PER LA VIGILANZA
SULLE ASSICURAZIONI PRIVATE
E DI INTERESSE COLLETTIVO

Elenco delle rappresentanze in Italia di imprese di assicurazioni con sede legale in uno Stato dell'U.E. che operano nel territorio della Repubblica. (Situazione al 30 settembre 2002).

Elenco delle imprese aventi la sede legale in uno Stato dell'U.E. ammesse ad accedere all'esercizio delle assicurazioni contro i danni in regime di libertà di prestazione di servizi nel territorio della Repubblica. (Situazione al 30 settembre 2002).

Elenco delle imprese aventi la sede legale in uno Stato dell'U.E. ammesse ad accedere all'esercizio delle assicurazioni sulla vita in regime di libertà di prestazione di servizi nel territorio della Repubblica. (Situazione al 30 settembre 2002).

02A13182

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

DECRETO 10 ottobre 2002.

Impegno della somma di € 3.405.557,45 a favore delle regioni e delle province autonome secondo le rispettive quote riguardanti le annualità dal 1988 al 1994.

IL DIRETTORE GENERALE
DEL DIPARTIMENTO PER LE POLITICHE
DI SVILUPPO E DI COESIONE

Visto l'art. 9 della legge n. 281/1970, istitutivo del Fondo per il finanziamento dei programmi regionali di sviluppo, cap. 7635 dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze;

Vista la legge n. 153/1975, concernente disposizioni per l'applicazione delle direttive CEE, per la riforma dell'agricoltura ed, in particolare, l'art. 6, lettera *a)*, che reca limiti d'impegno dal 1974 al 1978;

Vista la legge di bilancio n. 449 del 28 dicembre 2001, per il 2002;

Visto il decreto n. 45 del 9 settembre 1989, registrato alla Corte dei conti il 30 ottobre 1989, foglio n. 170, registro n. 2, d'impegno della somma complessiva di lire 30,114 miliardi, corrispondente alle annualità 1988, dei limiti d'impegno dal 1974 al 1978 di cui all'art. 6, lettera *a)* della legge n. 153/1975;

Visto il decreto n. 35 del 22 ottobre 1990, registrato alla Corte dei conti il 5 febbraio 1991, foglio n. 69, registro n. 1, d'impegno della somma complessiva di lire 2.417.338.755, corrispondente alle annualità 1988, dei limiti d'impegno dal 1974 al 1978 di cui all'art. 6, lettera *a)* della legge n. 153/1975;

Visto il decreto n. 36 del 22 ottobre 1990, registrato alla Corte dei conti il 5 febbraio 1991, foglio n. 68, registro n. 1, d'impegno della somma complessiva di lire 21.300.739.335, corrispondente alle annualità 1989, dei limiti d'impegno dal 1974 al 1978 di cui all'art. 6, lettera *a)* della legge n. 153/1975;

Visto il decreto n. 37 del 22 ottobre 1990, registrato alla Corte dei conti il 5 febbraio 1991, foglio n. 67, registro n. 1, d'impegno della somma complessiva di lire 20.391.622.550, corrispondente alle annualità 1990, dei limiti d'impegno dal 1974 al 1978 di cui all'art. 6, lettera *a)* della legge n. 153/1975;

Visto il decreto n. 14 dell'11 luglio 1991, registrato alla Corte dei conti il 25 settembre 1991, foglio n. 45, registro n. 2, d'impegno della somma complessiva di lire 20.379.976.780, corrispondente alle annualità 1991, dei limiti d'impegno dal 1974 al 1978 di cui all'art. 6, lettera *a)* della legge n. 153/1975;

Visto il decreto n. 17 del 29 maggio 1992, registrato alla Corte dei conti il 2 settembre 1992, foglio n. 216, registro n. 2. d'impegno della somma complessiva di lire 20.343.749.810, corrispondente alle annualità 1992, dei limiti d'impeno dal 1974 al 1978 di cui all'art. 6, lettera *a)* della legge n. 153/1975;

Visto il decreto n. 20 del 5 luglio 1993, d'impegno della somma complessiva di lire 20.278.853.500, corrispondente alle annualità 1993, dei limiti d'impegno dal 1974 al 1978 di cui all'art. 6, lettera *a)* della legge n. 153/1975;

Visto il decreto ministeriale n. 45742 del 2 agosto 2002, registrato alla Corte dei conti l'11 settembre 2002, registro n. 6, foglio n. 42, con il quale viene recato un aumento, in termini di competenza e cassa, dell'importo di € 3.405.557,45 pari a lire 6.594.078.724, per l'esercizio 2002, al capitolo 7635, relativo alle reiscrizioni per somme perenti agli effetti amministrativi di cui alla legge n. 153/1975, art. 6, lettera *a)*, recanti risorse finanziarie impegnate con i sopracitati decreti ministeriali;

Considerato che relativamente alle annualità dei limiti d'impegno di cui alla legge n. 153/1975, art. 6, lettera *a)* va nuovamente impegnata la somma complessiva di € 3.405.557,45, necessaria per il concorso negli interessi su rate dei mutui maturati nel 2002;

Decreta:

Art. 1.

È impegnato, per l'esercizio 2002, l'importo complessivo di € 3.405.557,45 relativo alle somme perenti agli effetti amministrativi, limitate alle quote riguardanti le annualità dal 1988 al 1994 di cui alla legge n. 153/1975, come di seguito indicato:

	Importi in Euro
Annualità 1988	
Regione Veneto:	
(L.I. 1974 di L. 490.000.000)	
mutuo ventennale	253.063,88
Totale . . .	253.063,88
Annualità 1989	
Regione Marche:	
(L.I. 1974 di L. 300.000.000)	
mutuo ventennale	6.680,81
Totale . . .	6.680,81
Regione Veneto:	
(L.I. 1975 di L. 739.000.000)	
mutuo ventennale	381.661,65
Totale . . .	381.661,65
Regione Liguria:	
(L.I. 1974 di L. 70.000.000)	
mutuo ventennale	36.151,98
Totale . . .	36.151,98

	Importi in Euro
Regione Friuli-Venezia Giulia:	
(L.I. 1974 di L. 150.000.000)	
mutuo ventennale	26.163,51
Totale . . .	26.163,51
Annualità 1990	
Regione Lombardia:	
(L.I. 1976 di L. 1.145.000.000)	
mutuo ventennale	40.527,05
mutuo ventennale	16.683,99
Totale . . .	57.211,04
Regione Piemonte:	
(L.I. 1978 di L. 1.544.000.000)	
mutuo ventennale	17.983,43
mutuo ventennale	15.390,82
Totale . . .	33.374,25
Regione Toscana:	
(L.I. 1974 di L. 520.000.000)	
mutuo ventennale	115.474,61
Totale . . .	115.474,61
Regione Valle d'Aosta:	
(L.I. 1974 di L. 50.000.000)	
mutuo ventennale	25.822,84
Totale . . .	25.822,84
Provincia autonoma di Bolzano:	
(L.I. 1974 di L. 160.000.000)	
mutuo ventennale	82.633,10
Totale . . .	82.633,10
Provincia autonoma di Trento:	
(L.I. 1974 di L. 140.000.000)	
mutuo ventennale	72.303,97
Totale . . .	72.303,97
Regione Umbria:	
(L.I. 1974 di L. 205.000.000)	
mutuo ventennale	2.834,78
mutuo ventennale	5.803,66
mutuo quindicennale	44.527,49
Totale . . .	53.165,92
Regione Veneto:	
(L.I. 1976 di L. 897.000.000)	
mutuo ventennale	206.121,37
mutuo quindicennale	39.229,75
mutuo ventennale	58.033,83
mutuo quindicennali	3.716,11
Totale . . .	307.101,06
Regione Liguria:	
(L.I. 1975 di L. 107.000.000)	
mutuo ventennale	55.260,89
(L.I. 1976 di L. 128.000.000)	
mutuo ventennale	60.658,73
Totale . . .	115.919,61
Annualità 1991	
Regione Lombardia:	
(L.I. 1976 di L. 1.145.000.000)	
mutuo ventennale	64.845,71
Totale . . .	64.845,71
Regione Toscana:	
(L.I. 1975 di L. 784.000.000)	
mutuo ventennale	306.070,09
(L.I. 1976 di L. 958.000.000)	
mutuo ventennale	406.177,26
Totale . . .	712.247,35
Regione Valle d'Aosta:	
(L.I. 1975 di L. 73.000.000)	
mutuo ventennale	37.701,35
(L.I. 1976 di L. 91.000.000)	
mutuo ventennale	38.720,64
Totale . . .	76.421,99
Provincia autonoma di Bolzano:	
(L.I. 1975 di L. 237.000.000)	
mutuo ventennale	106.737,44
mutuo diciannovennale	15.662,85
(L.I. 1976 di L. 322.000.000)	
mutuo diciannovennale	97.564,42
Totale . . .	219.964,71
Provincia autonoma di Trento:	
(L.I. 1975 di L. 209.000.000)	
mutuo ventennale	94.807,35
mutuo diciannovennale	13.132,14
(L.I. 1976 di L. 284.000.000)	
mutuo diciannovennale	3.013,02
Totale . . .	110.952,51
Regione Marche:	
(L.I. 1974 di L. 300.000.000)	
mutuo ventennale	57.900,26
(L.I. 1977 di L. 721.000.000)	
mutuo quindicennale	31.671,17
Totale . . .	89.571,43
Regione Umbria:	
(L.I. 1975 di L. 312.000.000)	
mutuo ventennale	52.845,92
Totale . . .	52.845,92
Regione Veneto:	
(L.I. 1977 di L. 1.121.000.000)	
mutuo ventennale	71 .462,04
Totale . . .	71.462,04
Annualità 1992	
Regione Lombardia:	
(L.I. 1977 di L. 1.431.000.000)	
mutuo ventennale	458,29
mutuo ventennale	9.733,54
Totale . . .	10.191,83

	Importi in Euro
Regione Emilia Romagna:	
(L.I. 1978 di L. 1.523.000.000)	
mutuo ventennale	44.422,36
Totale . . .	44.422,36
Regione Veneto:	
(L.I. 1977 di L. 1.121.000.000)	
mutuo ventennale	50.980,76
Totale . . .	50.980,76
Annualità 1993	
Regione Lombardia:	
(L.I. 1977 di L. 1.431.000.000)	
mutuo ventennale	6.631,16
Totale . . .	6.631,16
Regione Piemonte:	
(L.I. 1978 di L. 1.544.000.000)	
mutuo ventennale	17.319,70
Totale . . .	17.319,70
Annualità 1994	
Regione Lombardia:	
(L.I. 1977 di L. 1.431.000.000)	
mutuo ventennale	13.663,52
L.I. 1978 di L. 1.431 .000.000)	
mutuo ventennale	2.416,78
mutuo ventennale	4.855,62
Totale . . .	20.935,93
Regione Piemonte:	
(L.I. 1978 di L. 1.544.000.000)	
mutuo ventennale	114.249,96
Totale . . .	114.249,96
Regione Emilia-Romagna:	
(L.I. 1978 di L. 1.523.000.000)	
mutuo ventennale	141.134,31
mutuo ventennale	32.296,96
mutuo ventennale	2.354,57
Totale . . .	175.785,85

Riepilogo totale generale

Regione Valle D'Aosta	102.244.84
Regione Lombardia	159.815,67
Regione Piemonte	164.943,91
Regione Emilia Romagna	220.208,21
Regione Toscana	827.721,96
Regione Umbria	106.011,84
Regione Marche	96.252,24
Regione Veneto	1.064.269,38
Regione Liguria	152.071,60
Regione Friuli V. Giulia	26.163,51
P.A. Trento	183.256,48
P.A. Bolzano	302.597,81
Totale . . .	3.405.557,45

Art. 2.

È autorizzato il versamento della somma complessiva di € 3.405.557,45 a favore delle regioni e province autonome, secondo le rispettive quote di cui al precedente art. 1 del presente decreto;

Art. 3.

L'onere relativo graverà sul capitolo 7635 dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze, per l'esercizio 2002;

Il presente decreto, sarà trasmesso all'Ufficio centrale del bilancio per la registrazione dell'impegno di spesa e verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 10 ottobre 2002

Il direttore generale: BITETTI

02A13617

DECRETO 14 ottobre 2002.

Impegno della somma di € 266.311,17 a favore delle regioni e delle province autonome secondo le rispettive quote riguardanti le annualità dal 1990 al 1994.

IL DIRETTORE GENERALE
DEL DIPARTIMENTO PER LE POLITICHE
DI SVILUPPO E DI COESIONE

Visto l'art. 9 della legge n. 281/1970, istitutivo del Fondo per il finanziamento dei programmi regionali di sviluppo, cap. 7635 dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze;

Vista la legge n. 352/1976, concernente disposizioni per l'applicazione delle direttive del consiglio delle comunità europee n. 268 del 28 aprile 1975 ed, in particolare, l'art. 15, lettera *c)*, che reca limiti d'impegno dal 1976 al 1980;

Vista la legge di bilancio n. 449 del 28 dicembre 2001, per il 2002;

Visto il decreto n. 42 del 22 ottobre 1990, registrato alla Corte dei conti il 5 febbraio 1991, foglio n. 74, registro n. 1, d'impegno della somma complessiva di lire 1.047.701.880, corrispondente alle annualità 1990, dei limiti d'impegno dal 1976 al 1980 di cui all'art. 15, lettera *c)* della legge n. 352/1976;

Visto il decreto n. 15 dell'11 luglio 1991, registrato alla Corte dei conti il 25 settembre 1991, foglio n. 244, registro n. 2, d'impegno della somma complessiva di lire 1.005.003.940, corrispondente alle annualità 1991, dei limiti d'impegno dal 1976 al 1980 di cui all'art. 15, lettera *c)* della legge n. 352/1976;

Visto il decreto n. 18 del 29 maggio 1992, registrato alla Corte dei conti il 23 settembre 1992, foglio n. 235, registro n. 2, d'impegno della somma complessiva di

lire 1.005.003.940, corrispondente alle annualità 1992, dei limiti d'impegno dal 1976 al 1980 di cui all'art. 15, lettera *c)* della legge n. 352/1976;

Visto il decreto n. 21 del 5 luglio 1993, d'impegno della somma complessiva di lire 1.005.003.940, corrispondente alle annualità 1993, dei limiti d'impegno dal 1976 al 1980 di cui all'art. 15, lettera *c)* della legge n. 352/1976;

Visto il decreto n. 31 del 25 luglio 1994, d'impegno della somma complessiva di lire 1.005.003.945, corrispondente alle annualità 1994, dei limiti d'impegno dal 1976 al 1980 di cui all'art. 15 lettera *c)* della legge n. 352/1976;

Visto il decreto ministeriale n. 45742 del 2 agosto 2002, con il quale viene recato un aumento, in termini di competenza e cassa, dell'importo di € 266.312,00, per l'esercizio 2002, al capitolo 7635 dello stato di previsione di questo Ministero, relativo alle reiscrizioni per somme perenti agli effetti amministrativi di cui alla legge n. 352/1976, art. 15 lettera *c)*, recanti risorse finanziarie impegnate con i sopracitati decreti ministeriali;

Considerato che relativamente alle annualità dei limiti d'impegno di cui alla legge n. 352/1976 art. 15 lettera *c)* va nuovamente impegnata la somma complessiva di € 266.312,00, necessaria per il concorso negli interessi su rate dei mutui maturati nel 2002;

Decreta:

Art. 1.

È impegnato, per l'esercizio 2002, l'importo complessivo di € 266.311,17, relativo alle somme perenti agli effetti amministrativi, limitate alle quote riguardanti le annualità dal 1990 al 1994 di cui alla legge n. 352/1976, come di seguito indicato:

	Importi in Euro
Annualità 1990	
Regione Veneto:	
(L.I. 1976 di L. 20.368.000)	
mutuo ventennale	7.894,39
mutuo quindicennale	2.582,19
Totale . . .	10.476,58
Regione Liguria:	
(L.I. 1976 di L. 10.868.000)	
mutuo ventennale	5.604,67
Totale . . .	5.604,67
Regione Friuli-Venezia Giulia:	
(L.I. 1976 di L. 6.377.000)	
mutuo ventennale	1.899,98
Totale . . .	1.899,98
Annualità 1991	
Regione Piemonte:	
(L.I. 1976 di L. 34.895.000)	
mutuo ventennale	588,51
mutuo ventennale	1.645,20
(L.I. 1979 di L. 172.164.000)	
mutuo ventennale	5.440,18
mutuo ventennale	1.961,26
Totale . . .	9.635,15
Provincia autonoma di Bolzano:	
(L.I. 1976 di L. 8.050.000)	
mutuo ventennale	3.689,59
Totale . . .	3.689,59
Regione Umbria:	
(L.I. 1976 di L. 11.478.000)	
mutuo ventennale	1.807,58
Totale . . .	1.807,58
Annualità 1992	
Regione Emilia-Romagna:	
(L.I. 1978 di L. 99.842.000)	
mutuo ventennale	1.093,40
Totale . . .	1.093,40
Regione Piemonte:	
(L.I. 1976 di L. 34.895.000)	
mutuo ventennale	4.770,88
(L.I. 1977 di L. 69.791.000)	
mutuo ventennale	36.044,04
(L.I. 1979 di L. 172.164.000)	
mutuo ventennale	2.826,51
Totale . . .	43.641,43
Annualità 1993	
Regione Piemonte:	
(L.I. 1976 di L. 34.895.000)	
mutuo ventennale	2.413,80
(L.I. 1978 di L. 136.344.000)	
mutuo ventennale	66.394,32
mutuo ventennale	1.767,85
Totale . . .	70.575,97
Regione Umbria:	
(L.I. 1976 di L. 11.478.000)	
mutuo ventennale	1.513,95
Totale . . .	1.513,95
Regione Veneto:	
(L.I. 1980 di L. 101.839.000)	
mutuo ventennale	14.135,90
Totale . . .	14.135,90

	Importi in Euro
Annualità 1994	
Regione Piemonte: (L.I. 1979 di L. 172.164.000)	
mutuo ventennale	33.889,66
Totale . . .	33.889,66
Regione Emilia-Romagna: (L.I. 1978 di L. 99.842.000)	
mutuo ventennale	638,75
mutuo ventennale	6.179,28
Totale . . .	6.818,04
Regione Toscana: (L.I. 1977 di L. 48.641.000)	
mutuo ventennale	25.120,98
Totale . . .	25.120,98
Regione Veneto: (L.I. 1979 di L. 101.839.000)	
mutuo ventennale	19.521,03
(L.I. 1980 di L. 101.839.000)	
mutuo ventennale	16.887,26
Totale . . .	36.408,29

Riepilogo totale generale

Regione Piemonte	157.742,21
Regione Emilia-Romagna	7.991,44
Regione Toscana	25.120,98
Regione Umbria	3.321,53
Regione Veneto	61.020,77
Regione Liguria	5.604,67
Regione Friuli-Venezia Giulia	1.899,98
P.A. Bolzano	3.689,59
Totale . . .	266.311,17

Art. 2.

È autorizzato il versamento della somma complessiva di € 266.311,17 a favore delle regioni e province autonome, secondo le rispettive quote di cui al precedente art. 1 del presente decreto.

Art. 3.

L'onere relativo graverà sul capitolo 7635 dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze, per l'esercizio 2002.

Il presente decreto, sarà trasmesso all'ufficio centrale del bilancio per la registrazione dell'impegno di spesa e verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 14 ottobre 2002

Il direttore generale: BITETTI

02A13618

DECRETO 14 ottobre 2002.

Cofinanziamento nazionale dei progetti di cui all'art. 56-2B del Trattato CECA per l'anno 2000/2001 e integrazione 1993, ai sensi della legge n. 183/1987. (Decreto n. 38/2002).

L'ISPETTORE GENERALE CAPO
PER I RAPPORTI FINANZIARI CON L'UNIONE EUROPEA

Vista la legge 16 aprile 1987, n. 183, concernente il coordinamento delle politiche riguardanti l'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee e l'adeguamento dell'ordinamento interno agli atti normativi comunitari;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1988, n. 568, e successive modificazioni ed integrazioni, recante il regolamento sulla organizzazione e sulle procedure amministrative del predetto Fondo di rotazione di cui alla predetta legge n. 183/1987;

Vista la legge 6 febbraio 1996, n. 52, concernente disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee (legge comunitaria 1994);

Vista la legge 17 maggio 1999, n. 144, che, all'art. 3, ha previsto il trasferimento dei compiti di gestione tecnica e finanziaria, già attribuiti al CIPE, alle amministrazioni competenti per materia;

Vista la delibera CIPE n. 141/99 del 6 agosto 1999, concernente il riordino delle competenze del CIPE, che trasferisce al Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica la determinazione, d'intesa con le amministrazioni competenti, della quota nazionale pubblica dei programmi cofinanziati dall'Unione europea;

Visto il decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica 15 maggio 2000 che, al fine di assicurare l'intesa di cui alla predetta delibera CIPE n. 141/99, ha istituito un apposito gruppo di lavoro presso il Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato - I.G.R.U.E.;

Visto il decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica 21 ottobre 2000, recante modifiche alle procedure finanziarie del Fondo di rotazione di cui alla legge n. 183/1987;

Vista la convenzione tra il Governo italiano e la Commissione delle Comunità europee, firmata a Bruxelles il 18 dicembre 1990, intesa a stabilire le modalità e le condizioni per la concessione delle sovvenzioni previste all'art. 56, paragrafo 2, lettera B), del Trattato CECA per progetti da attivare a seguito di mutamenti profondi nel mercato del carbone e dell'acciaio;

Vista la delibera CIPE n. 227 del 21 dicembre 1999 recante il finanziamento della quota nazionale dei progetti di cui all'art. 56-2B del Trattato CECA per gli anni 1997-1998;

Vista la nota del Ministero del lavoro e delle politiche sociali n. 174 del 7 febbraio 2002, con la quale si richiede il cofinanziamento nazionale dei progetti di cui all'art. 56, paragrafo 2B del Trattato CECA per gli anni 2000, 2001 e integrazione 1993;

Riconosciuta l'esigenza di assicurare il finanziamento della quota nazionale dei richiamati progetti per gli anni 2000, 2001 e integrazione 1993 per complessivi € 1.847.000,00;

Viste le risultanze del gruppo di lavoro presso il Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato - I.G.R.U.E., di cui al citato decreto del Ministro del tesoro 15 maggio 2000, nella riunione svoltasi in data 14 ottobre 2002 con la partecipazione delle amministrazioni interessate;

Decreta:

1. Al cofinanziamento nazionale dei programmi di cui all'art. 56, paragrafo 2, lettera B), del Trattato CECA, per gli anni 2000, 2001 e integrazione 1993, ammontante a complessivi € 1.847.000,00, si provvede a carico del Fondo di rotazione di cui all'art. 5 della legge n. 183/1987. L'elenco dei progetti ammessi è riportato nell'allegata tabella *A*, che forma parte integrante del presente decreto.

2. La quota a carico del Fondo di rotazione viene erogata a seguito delle richieste inoltrate dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali.

3. Il Fondo di rotazione è autorizzato ad erogare gli importi stabiliti, secondo le modalità previste dalla normativa vigente.

4. Il Ministero del lavoro e delle politiche sociali effettua i controlli di competenza.

5. Il presente decreto viene trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e successivamente pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 14 ottobre 2002

L'ispettore generale capo: AMADORI

Registrato alla Corte dei conti il 22 novembre 2002
Ufficio di controllo sui Ministeri economico-finanziari, registro n. 6 Economia e finanze, foglio n. 296

TABELLA *A*

INTERVENTI ART. 56-2B TRATTATO CECA
(importi in euro)

Aziende	Anno	Legge n. 183/1987
Feralpi	2000	28.000,00
Servola	2000	9.000,00
Leali Odolo	2000	4.000,00
Sisma	2000	137.000,00
Acc. Valsugana	2000	38.000,00
F.I.L.	2000	62.000,00
Lucchini Piombino	2000/2001	170.000,00
A.S.T. Terni	2000/2001	526.000,00
Beltrame Sidermarghera	2000	36.000,00
Sidersettimo (ora Siderpotenza)	2000	123.000,00
Alfa Acciai	2000	10.000,00
Ilva Taranto	2001	254.000,00
Ilva Torino	2001	141.000,00
ICMI Napoli	2001	50.000,00
Acc. Sicilia	2001	72.000,00
La Magona	2001	38.000,00
Ilva Racconigi	2001	70.000,00
Italiana Coke	2001	21.000,00
Duferdofin S. Giovanni	2001	13.000,00
Acc. Cornigliano	1993	45.000,00
	Totale . . .	1.847.000,00

02A13822

DECRETO 14 ottobre 2002.

Cofinanziamento nazionale del progetto europeo Socrate-Erasmus per gli anni accademici 2000/2001 e 2001/2002, ai sensi della legge n. 183/1987. (Decreto n. 39/2002).

L'ISPETTORE GENERALE CAPO
PER I RAPPORTI FINANZIARI CON L'UNIONE EUROPEA

Vista la legge 16 aprile 1987, n. 183, concernente il coordinamento delle politiche riguardanti l'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee e l'adeguamento dell'ordinamento interno agli atti normativi comunitari;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1988, n. 568, e successive modificazioni ed integrazioni, recante il regolamento sulla organizzazione e sulle procedure amministrative del Fondo di rotazione di cui alla predetta legge n. 183/1987;

Vista la legge 6 febbraio 1996, n. 52, concernente disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee (legge comunitaria 1994);

Vista la legge 17 maggio 1999, n. 144, che, all'art. 3, ha previsto il trasferimento dei compiti di gestione tecnica e finanziaria, già attribuiti al CIPE, alle Amministrazioni competenti per materia;

Vista la delibera CIPE n. 141/99 del 6 agosto 1999, concernente il riordino delle competenze del CIPE, che trasferisce al Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica la determinazione, d'intesa con le Amministrazioni competenti, della quota nazionale pubblica dei programmi cofinanziati dall'Unione europea;

Visto il decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica 15 maggio 2000 che, al fine di assicurare l'intesa di cui alla predetta delibera CIPE n. 141/99, ha istituito un apposito gruppo di lavoro presso il Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato - I.G.R.U.E.;

Visto il decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica 21 ottobre 2000, recante modifiche alle procedure finanziarie del Fondo di rotazione di cui alla legge n. 183/1987;

Vista la decisione n. 253/2000/CE del 24 gennaio 2000 del Parlamento europeo e del Consiglio dell'Unione europea, che ha istituito la seconda fase del programma d'azione comunitaria in materia di istruzione «Socrate» per il periodo 1° gennaio 2000 - 31 dicembre 2006;

Viste le proposte di contratto istituzionale presentate dalle Istituzioni di alta formazione artistica e musicale (Accademie e ISIA) per le attività previste nel settore dell'istruzione e della formazione Socrate-Erasmus selezionate dalla Commissione europea per le quali sono state sottoscritte le relative convenzioni finanziarie che accordano contributi comunitari pari a € 53.010,00 per l'anno accademico 2000/2001 e a € 58.470,00 per l'anno accademico 2001/2002;

Vista la proposta di contratto istituzionale presentata dall'Accademia di belle arti di Venezia per le attività previste nel settore dell'istruzione e della formazione Socrate-Erasmus selezionata dalla Commissione europea per la quale è stata sottoscritta la relativa convenzione finanziaria che accorda contributi comunitari pari a € 3.208,00 quale integrazione per l'anno accademico 1999/2000;

Visto l'accordo n. 2001-0524/001/001 tra la Commissione europea e l'Istituto nazionale di documentazione per l'innovazione e la ricerca educativa (INDIRE) - Agenzia nazionale Socrates, concernente la gestione dei fondi comunitari relativi alle azioni Socrate-Erasmus decentralizzate;

Visti gli accordi finanziari tra la citata Agenzia nazionale Socrates e le Istituzioni di alta formazione artistica e musicale (Accademie e ISIA) beneficiarie delle borse di mobilità studenti - anno accademico 2001-2002 per complessivi € 213.350,00;

Viste le note del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca n. 3404 del 25 settembre 2002, n. 2380 del 14 giugno 2002, e n. 2430 del 19 giugno 2002, con le quali, a fronte dei suddetti contributi comunitari, si richiede il cofinanziamento nazionale;

Riconosciuta l'esigenza di assicurare il finanziamento della quota nazionale delle richiamate convenzioni per gli anni accademici 2000-2001, 2001-2002 e integrazione 1999-2000 per complessivi € 328.038,00;

Viste le risultanze del Gruppo di lavoro presso il Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato - I.G.R.U.E., di cui al citato decreto del Ministro del tesoro 15 maggio 2000, nella riunione svoltasi in data 14 ottobre 2002 con la partecipazione delle Amministrazioni interessate;

Decreta:

1. Al cofinanziamento nazionale delle attività previste dal programma Socrate-Erasmus per gli anni accademici 2000-2001, 2001-2002 e integrazione 1999-2000 ammontante a complessivi € 328.038,00, si provvede a carico del Fondo di rotazione di cui all'art. 5 della legge n. 183/1987, come specificato nella allegata tabella, che forma parte integrante del presente decreto.

2. La quota a carico del Fondo di rotazione viene erogata a seguito delle richieste inoltrate dal Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca.

3. Il Fondo di rotazione è autorizzato ad erogare gli importi stabiliti, secondo le modalità previste dalla normativa vigente.

4. Il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca effettua i controlli di competenza.

5. Il presente decreto viene trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e successivamente pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 14 ottobre 2002

L'ispettore generale capo: AMADORI

Registrato alla Corte dei conti il 22 novembre 2002
Ufficio di controllo sui Ministeri economico-finanziari, registro n. 6 Economia e finanze, foglio n. 297

TABELLA *A*

PROGRAMMA SOCRATE/ERASMUS
(importi in euro)

ISTITUZIONI BENEFICIARIE	LEGGE 183/87				
	a.a. 1999-2000	*a.a. 2000-2001*	*a.a. 2001-2002*		TOTALE
	OM - ECTS	*OM - ECTS*	*OM - ECTS*	Borse di Studio	
Accademia di Belle Arti di Bologna		5.805,00	6.201,00	27.880,00	39.886,00
Accademia di Belle Arti di Carrara		6.023,00	4.991,00	17.000,00	28.014,00
Accademia di Belle Arti di Firenze		2.046,00	3.364,00	4.080,00	9.490,00
Accademia di Belle Arti dell'Aquila		3.123,00	3.181,00	5.100,00	11.404,00
Accademia di Belle Arti di Lecce		4.529,00			4.529,00
Accademia di Belle Arti di Macerata		1.569,00	3.334,00	9.350,00	14.253,00
Accademia di Belle Arti di Milano		9.608,00	12.719,00	56.100,00	78.427,00
Accademia di Belle Arti di Napoli			2.839,00	2.040,00	4.879,00
Accademia di Belle Arti di Palermo		2.413,00	2.704,00	17.000,00	22.117,00
Accademia di Belle Arti di Roma		4.019,00	3.964,00	26.860,00	34.843,00
Accademia di Belle Arti di Torino		4.523,00	4.778,00	12.750,00	22.051,00
Accademia di Belle Arti di Urbino		1.123,00	793,00	5.100,00	7.016,00
Accademia di Belle Arti di Venezia	3.208,00	4.550,00	3.436,00	16.150,00	27.344,00
ISIA di Faenza		1.289,00	2.114,00	5.100,00	8.503,00
ISIA di Roma		2.390,00	3.600,00	6.800,00	12.790,00
Conservatorio di Musica di Bologna			452,00	2.040,00	2.492,00
TOTALE	**3.208,00**	**53.010,00**	**58.470,00**	**213.350,00**	**328.038,00**

OM=organizzazione mobilità studenti

ECTS=organizzazione mobilità docenti

02A13802

DECRETO 18 ottobre 2002.

Impegno di € 20.658.275,96 in conto 2002 a favore di varie regioni. Realizzazione interventi isole minori.

IL DIRETTORE GENERALE
DEL DIPARTIMENTO PER LE POLITICHE
DI SVILUPPO E DI COESIONE

Vista la legge 30 giugno 1998, n. 208 sull'attivazione delle risorse preordinate agli interventi nelle aree depresse;

Vista la legge 23 dicembre 1999, n. 488 (legge finanziaria 2000) che finanza la prosecuzione degli interventi nelle aree depresse;

Vista la propria delibera n. 14 del 15 febbraio 2000, che, in sede di riparto delle risorse per le aree depresse, ha destinato al finanziamento delle iniziative inserite nel «Documento unico di programmazione isole minori» (DUPIM) l'importo di lire 100 miliardi, prevedendo per altro un'ulteriore attività di individuazione dei progetti da parte dei comuni e delle regioni interessate;

Vista la propria delibera 21 dicembre 2000 con la quale il menzionato importo di lire 100 miliardi é stato ripartito fra le regioni interessate;

Vista la legge di bilancio n. 449 del 28 dicembre 2001 e il decreto ministeriale 31 dicembre 2001 di ripartizione dei capitoli con una assegnazione di competenza e cassa di euro 20.658.276 sul capitolo n. 7669 del Dipartimento per lo sviluppo;

Ritenuto di dover impegnare tale importo di euro 20.658.275,96 da mettere a disposizione delle regioni

alla presentazione della documentazione sulla realizzazione dei PIST (piani integrati di sviluppo territoriale) al comitato di coordinamento del DUPIM (Documento unico di programmazione isole minori);

Decreta:

Art. 1.

L'impegno di € 20.658.275,96 a favore delle regioni per gli importi di seguito indicati:

Toscana	€ 2.825.225,82
Lazio	€ 273.515,57
Campania	€ 5.180.062,70
Puglia	€ 877.976,73
Sicilia	€ 6.233.634,77
Sardegna	€ 5.267.860,37

Art. 2.

L'onere di € 20.658.275,96 farà carico al cap. 7669 Assegnazione alle regioni per la realizzazione delle iniziative previste nell'ambito del documento unico di programmazione «Isole minori» dello stato di previsione della spesa di questo Ministero per l'anno finanziario 2002.

Roma, 18 ottobre 2002

Il direttore generale: BITETTI

02A13616

DECRETO 20 novembre 2002.

Determinazione della percentuale di variazione per il calcolo della perequazione automatica delle pensioni per l'anno 2002, e determinazione del valore definitivo per l'anno 2001.

IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI

Visto l'art. 11, comma 1, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 503, che prevede l'applicazione degli aumenti a titolo di perequazione automatica delle pensioni previdenziali ed assistenziali sulla base dell'adeguamento al costo vita con cadenza annuale ed effetto dal 1° novembre di ciascun anno;

Visto l'art. 14 della legge 23 dicembre 1994, n. 724, che dispone, con effetto dall'anno 1995, il differimento del termine stabilito dal descritto art. 11 ai fini della perequazione automatica delle pensioni al 1° gennaio successivo di ogni anno;

Visto l'art. 24, comma 5, della legge 28 febbraio 1986, n. 41, che demanda ad apposito decreto la determinazione delle variazioni percentuali di perequazione automatica delle pensioni;

Visto l'art. 34, comma 1, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, e l'art. 69, comma 1, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, recanti criteri per la perequazione delle pensioni;

Visto l'art. 21 della legge 27 dicembre 1983, n. 730, nella parte in cui richiama la disciplina dell'indennità integrativa speciale di cui alla legge 27 maggio 1959, n. 324, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il decreto 20 novembre 2001 (*Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 283 del 5 dicembre 2001) concernente la perequazione automatica delle pensioni per l'anno 2001;

Vista la comunicazione dell'Istituto nazionale di statistica in data 30 ottobre 2002, prot. n. 6296, dalla quale si rileva che la variazione percentuale verificatasi negli indici dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati tra il periodo gennaio 2000 - dicembre 2000 ed il periodo gennaio 2001 - dicembre 2001 è risultata pari a +2,7;

Vista la comunicazione dell'Istituto nazionale di statistica in data 30 ottobre 2002, prot. n. 6297, dalla quale si rileva che la variazione percentuale verificatasi negli indici dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati tra il periodo gennaio 2001 - dicembre 2001 ed il periodo gennaio 2002 - dicembre 2002 è risultata pari a +2,4, ipotizzando, in via provvisoria, per il mese di ottobre 2002 l'applicazione della variazione che si è verificata nello stesso mese del 2001 e per i mesi di novembre e dicembre 2002, la ripetizione dell'indice determinato per il mese di ottobre dello stesso anno;

Considerata la necessità:

di determinare il valore effettivo della variazione percentuale per l'aumento di perequazione automatica con decorrenza dal 1° gennaio 2002;

di determinare la variazione percentuale per l'aumento di perequazione automatica con effetto dal 1° gennaio 2003, salvo conguaglio all'accertamento dei valori definitivi relativamente ai mesi di ottobre, novembre e dicembre 2002;

di indicare le modalità di attribuzione dell'aumento per le pensioni sulle quali è corrisposta l'indennità integrativa speciale;

Decreta:

Art. 1.

La percentuale di variazione per il calcolo della perequazione delle pensioni per l'anno 2001 è determinata in misura pari a +2,7 dal 1° gennaio 2002.

Art. 2.

La percentuale di variazione per il calcolo della perequazione delle pensioni per l'anno 2002 è determinata in misura pari a +2,4 dal 1° gennaio 2003, salvo conguaglio da effettuarsi in sede di perequazione per l'anno successivo.

Art. 3.

Le percentuali di variazione di cui agli articoli precedenti, per le pensioni alle quali si applica la disciplina dell'indennità integrativa speciale di cui alla legge 27 maggio 1959, n. 324, e successive modificazioni ed integrazioni, sono determinate separatamente sull'indennità integrativa speciale, ove competa, e sulla pensione.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 20 novembre 2002

Il Ministro dell'economia e delle finanze
TREMONTI

Il Ministro del lavoro e delle politiche sociali
MARONI

02A13809

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI

DECRETO 15 ottobre 2002.

Autorizzazione al «Laboratorio chimico merceologico S.r.l.», per l'intero territorio nazionale, al rilascio dei certificati di analisi nel settore vitivinicolo, effettuati presso il predetto laboratorio, aventi valore ufficiale, anche ai fini della esportazione.

IL DIRETTORE GENERALE REGGENTE
PER LA QUALITÀ DEI PRODOTTI AGROALIMENTARI
E LA TUTELA DEL CONSUMATORE

Visto il regolamento CEE n. 2676/90 della Commissione del 17 settembre 1990 che determina i metodi d'analisi comunitari da utilizzare nel settore del vino;

Visto il regolamento CE n. 1493 del Consiglio del 17 maggio 1999, relativo all'organizzazione comune del mercato vitivinicolo, che all'art. 72 prevede la designazione, da parte degli Stati membri, dei laboratori autorizzati ad eseguire analisi ufficiali nel settore vitivinicolo;

Visto il provvedimento amministrativo a suo tempo rilasciato, con il quale il Laboratorio chimico merceologico S.r.l., ubicato in Cesena (Forlì), via Ravennate n. 1020 - Villa Almerici, è stato autorizzato al rilascio dei certificati di analisi e di origine validi ai fini della commercializzazione ed esportazione dei vini da tavola e dei V.Q.P.R.D.;

Visto il decreto legislativo 26 maggio 1997, n. 156, recante attuazione della direttiva 93/99/CEE concernente misure supplementari in merito al controllo ufficiale dei prodotti alimentari, e in particolare sul possesso dei requisiti minimi dei laboratori, di cui all'art. 3 del citato decreto legislativo;

Vista la richiesta presentata dal predetto laboratorio intesa ad ottenere il mantenimento della predetta autorizzazione in attesa dell'esito di verifica dell'idoneità dello stesso ad effettuare prove di analisi per il controllo ufficiale, da parte di un organismo conforme alla norma europea EN 45003;

Vista la circolare ministeriale 13 gennaio 2000, n. 1, recante modalità per il rilascio delle autorizzazioni ai laboratori adibiti al controllo ufficiale dei prodotti a denominazione di origine e ad indicazione geografica, registrati in ambito comunitario, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 55 del 7 marzo 2000;

Considerato che il laboratorio sopra indicato ha ottemperato alle prescrizioni indicate al punto *c)* della predetta circolare e in particolare ha dimostrato di avere ottenuto in data 10 luglio 2002 l'accreditamento per l'effettuazione delle prove, indicate nell'allegato al presente decreto, da parte di un organismo conforme alla norma europea EN 45003;

Ritenuti sussistenti le condizioni e i requisiti concernenti il rilascio dell'autorizzazione in argomento;

Autorizza

il Laboratorio chimico merceologico S.r.l., ubicato in Cesena (Forlì), via Ravennate, 1020 - Villa Almerici, nella persona del responsabile dott.ssa Raffaella Camporesi, per l'intero territorio nazionale, al rilascio dei certificati di analisi nel settore vitivinicolo, effettuati presso il predetto laboratorio, aventi valore ufficiale, anche ai fini della esportazione.

Le prove di analisi, per le quali il laboratorio è autorizzato, sono indicate nell'allegato elenco che costituisce parte integrante del presente decreto.

L'autorizzazione ha validità triennale a decorrere dalla data di emanazione del presente decreto a condizione che il laboratorio mantenga la validità dell'accreditamento per tutto il detto periodo.

La eventuale domanda di rinnovo deve essere inoltrata al Ministero delle politiche agricole e forestali almeno tre mesi prima della scadenza.

Il responsabile del laboratorio sopra citato ha l'onere di comunicare all'amministrazione autorizzante eventuali cambiamenti sopravvenuti interessanti la struttura societaria, l'ubicazione del laboratorio, la dotazione strumentale, l'impiego del personale e lo svolgimento delle prove.

L'omessa comunicazione comporta la sospensione dell'autorizzazione.

L'amministrazione si riserva la facoltà di verificare la sussistenza delle condizioni e dei requisiti su cui si fonda il provvedimento autorizzatorio, in mancanza di essi, l'autorizzazione sarà revocata in qualsiasi momento.

Il presente decreto è inviato all'organo di controllo e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 15 ottobre 2002

Il direttore generale reggente: ABATE

AVVERTENZA:

Il presente atto non è soggetto al visto di controllo preventivo di legittimità da parte della Corte dei conti, ai sensi dell'art. 3 della legge 14 gennaio 1994, n. 20.

ALLEGATO

Acidità totale;
acidità volatile;
alcalinità ceneri;
anidride solforosa libera;
anidride solforosa totale;
ceneri;
densità del distillato;
densità relativa;
estratto secco netto;
estratto secco totale;
ferro;
magnesio;
pH;
potassio;
prolina;
rame;
titolo alcolometrico volumico;
zinco;
zuccheri riduttori.

02A13683

DECRETO 15 ottobre 2002.

Autorizzazione al laboratorio «Enocentro S.a.s. di Vassanelli C. & c.», per l'intero territorio nazionale, al rilascio dei certificati di analisi nel settore vitivinicolo, effettuati presso il predetto laboratorio, aventi valore ufficiale, anche ai fini della esportazione.

IL DIRETTORE GENERALE REGGENTE
PER LA QUALITÀ DEI PRODOTTI AGROALIMENTARI E LA TUTELA DEL CONSUMATORE

Visto il regolamento CEE n. 2676/90 della Commissione del 17 settembre 1990 che determina i metodi d'analisi comunitari da utilizzare nel settore del vino;

Visto il regolamento CE n. 1493 del Consiglio, del 17 maggio 1999, relativo all'organizzazione comune del mercato vitivinicolo, che all'art. 72 prevede la designazione, da parte degli Stati membri, dei laboratori autorizzati ad eseguire analisi ufficiali nel settore vitivinicolo;

Visto il provvedimento amministrativo del 28 febbraio 1989, numero di protocollo 60729, con il quale il Laboratorio Enocentro S.a.s. di Vassanelli C. & c., ubicato in Bussolengo (Verona), via P. Vassanelli n. 9, è stato autorizzato al rilascio dei certificati di analisi e di origine validi ai fini della commercializzazione ed esportazione dei vini da tavola e dei V.Q.P.R.D.;

Visto il decreto legislativo 26 maggio 1997, n. 156, recante attuazione della direttiva 93/99/CEE concernente misure supplementari in merito al controllo ufficiale dei prodotti alimentari, e in particolare sul possesso dei requisiti minimi dei laboratori, di cui all'art. 3 del citato decreto legislativo;

Vista la richiesta presentata dal predetto laboratorio intesa ad ottenere il mantenimento della predetta autorizzazione in attesa dell'esito di verifica dell'idoneità dello stesso ad effettuare prove di analisi per il controllo ufficiale, da parte di un organismo conforme alla norma europea EN 45003;

Vista la circolare ministeriale 13 gennaio 2000, n. 1, recante modalità per il rilascio delle autorizzazioni ai laboratori adibiti al controllo ufficiale dei prodotti a denominazione di origine e ad indicazione geografica, registrati in ambito comunitario, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 55 del 7 marzo 2000;

Considerato che il laboratorio sopra indicato ha ottemperato alle prescrizioni indicate al punto *c)* della predetta circolare e in particolare ha dimostrato di avere ottenuto in data 10 luglio 2002 l'accreditamento per l'effettuazione delle prove, indicate nell'allegato al presente decreto, da parte di un organismo conforme alla norma europea EN 45003;

Ritenuti sussistenti le condizioni e i requisiti concernenti il rilascio dell'autorizzazione in argomento;

Autorizza

il Laboratorio Enocentro S.a.s. di Vassanelli C. & c., ubicato in Bussolengo (Verona), via P. Vassanelli n. 9, nella persona del responsabile enologo dott. Giuseppe Vassanelli, per l'intero territorio nazionale, al rilascio dei certificati di analisi nel settore vitivinicolo, effettuati presso il predetto laboratorio, aventi valore ufficiale, anche ai fini della esportazione.

Le prove di analisi, per le quali il laboratorio è autorizzato, sono indicate nell'allegato elenco che costituisce parte integrante del presente decreto.

L'autorizzazione ha validità triennale a decorrere dalla data di emanazione del presente decreto a condizione che il laboratorio mantenga la validità dell'accreditamento per tutto il detto periodo.

La eventuale domanda di rinnovo deve essere inoltrata al Ministero delle politiche agricole e forestali almeno tre mesi prima della scadenza.

Il responsabile del laboratorio sopra citato ha l'onere di comunicare all'amministrazione autorizzante eventuali cambiamenti sopravvenuti interessanti la struttura societaria, l'ubicazione del laboratorio, la dotazione strumentale, l'impiego del personale e lo svolgimento delle prove.

L'omessa comunicazione comporta la sospensione dell'autorizzazione.

L'Amministrazione si riserva la facoltà di verificare la sussistenza delle condizioni e dei requisiti su cui si fonda il provvedimento autorizzato, in mancanza di essi, l'autorizzazione sarà revocata in qualsiasi momento.

Il presente decreto è inviato all'organo di controllo e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 15 ottobre 2002

Il direttore generale reggente: ABATE

AVVERTENZA:

Il presente atto non è soggetto al visto di controllo preventivo di legittimità da parte della Corte dei conti, ai sensi dell'art. 3 della legge 14 gennaio 1994, n. 20.

ALLEGATO

Tenore zuccherino (grado rifrattometrico Brix).
Alcalinità delle ceneri.
Anidride carbonica.
Ceneri.
Estratto secco totale e ridotto.
Acidità fissa.
Acidità volatile.
Ferro.
Litio.
Massa volumica a 20 °C e densità relativa a 20 °C.
Metanolo.
Piombo.
Rame.
Titolo alcolometrico volumico effettivo, potenziale e totale.
Zinco.
Zuccheri riduttori.
Zuccheri riduttori e totali dopo inversione (metodo iodometrico automatizzato).
Acidità totale.
Anidride solforosa libera e totale CEE.
Caratteristiche cromatiche.
Saccarosio.
Zuccheri riduttori e totali dopo inversione (Fehling).
Acido sorbico (metodo automatizzato).
pH.
Solfati e cloruri (metodo automatizzato).

02A13828

DECRETO 30 ottobre 2002.

Dichiarazione di calamità naturale nel golfo di La Spezia in dipendenza della massiccia presenza di fauna ittica predatrice.

IL MINISTRO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI

Vista la legge 17 febbraio 1982, n. 41, recante: «Piano per la razionalizzazione e lo sviluppo della pesca marittima» e successive modifiche;

Vista la legge 5 febbraio 1992, n. 72, istitutiva del Fondo di solidarietà nazionale della pesca;

Visto l'art. 1 della legge n. 72/1992 che stabilisce la destinazione delle risorse del Fondo alla concessione di contributi, a titolo di pronto intervento a parziale copertura del danno, a favore di pescatori singoli o associati che abbiano subito gravi danni o si trovino in particolari condizioni di bisogno per la ripresa produttiva della propria azienda, in conseguenza di calamità naturali o di avversità meteomarine ovvero ecologiche di carattere eccezionale;

Visto il decreto 3 marzo 1992 del Ministro della marina mercantile, recante: «Modalità tecniche e criteri relativi alle provvidenze» previste dalla citata legge n. 72/1992;

Visto il decreto ministeriale 25 febbraio 1997, recante modifiche al citato decreto ministeriale 3 marzo 1992;

Visto il decreto ministeriale 4 agosto 2000, recante ulteriori modifiche al citato decreto ministeriale 3 marzo 1992;

Vista l'istanza in data 28 maggio 2001, con la quale la Lega Pesca, su segnalazione della S.c. a r.l. Mitilicoltori associati di La Spezia, ha chiesto il riconoscimento di eccezionale calamità naturale in seguito ai danni subiti dagli impianti di mitilicoltura a causa della presenza nel golfo di La Spezia di grandi quantità di fauna ittica predatrice;

Vista la relazione prodotta dall'Istituto centrale per la ricerca scientifica e tecnologica applicata al mare (ICRAM), incaricato di effettuare accertamenti sull'esistenza e sulla rilevanza del fenomeno denunciato, che ha riconosciuto l'eccezionalità dell'evento;

Sentita la commissione consultiva centrale della pesca marittima che, nella riunione del 29 maggio 2002, ha reso all'unanimità parere favorevole al riconoscimento di eccezionale calamità naturale;

Decreta:

Art. 1.

A seguito della presenza nel golfo di La Spezia di grandi quantità di fauna ittica predatrice, che hanno causato danni agli impianti di mitilicoltura, è dichiarato lo stato di calamità naturale.

Art. 2.

Al fine di conseguire la concessione del contributo previsto dal comma 2, dell'art. 1 della legge 5 febbraio 1992, n. 72, le istanze, corredate dalla documentazione di cui al modello allegato al presente decreto, sono presentate, a cura delle imprese di pesca, al Ministero delle politiche agricole e forestali - Dipartimento delle politiche di mercato - Direzione generale per la pesca e l'acquacoltura, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto.

Art. 3.

Il contributo a fondo perduto di cui al presente decreto non è cumulabile con altre provvidenze allo stesso titolo disposte dallo Stato, dalle regioni, dalle province o da altri enti pubblici.

Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione.

Roma, 30 ottobre 2002

Il Ministro: ALEMANNO

ALLEGATO

Schema di domanda

Al Ministero delle politiche agricole e forestali - Dipartimento delle politiche di mercato - Direzione generale per la pesca e l'acquacoltura - Viale dell'Arte n. 16 - 00144 ROMA

Il sottoscritto ....
nato a .... il ....
in qualità di titolare dell'impianto/o dell'impresa di pesca/o legale rappresentante della società ....
con sede in .... via ....
codice fiscale .... partita I.V.A. ....
iscritta al n. .... del registro delle imprese di pesca di ....
............................, armatore/o armatrice del m/p ....
matricola .... del R.N.M.G. di ....
di t.s.l. .... chiede la concessione del contributo a fondo perduto a causa dello stato di calamità naturale dichiarato dal Ministro delle politiche agricole e forestali.

All'uopo allega:

1. Autocertificazione resa «ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, nella consapevolezza delle sanzioni penali previste in caso di dichiarazione mendace», accompagnata dalla fotocopia di un documento di identità valido, nella quale si attesta:

di essere iscritto nel registro delle imprese di pesca al n. ....;

di non aver usufruito, per lo stesso titolo, di altre agevolazioni disposte dallo Stato, dalle regioni, dalle province o da altri enti pubblici e, in caso affermativo, l'entità del contributo e l'ente erogatore;

di essere iscritto alla camera di commercio, industria e artigianato e di non avere procedure fallimentari o di concordato preventivo in corso (ovvero, se non è iscritto alla camera di commercio, di essere iscritto al Tribunale - sezione fallimentare);

di aver subito danni in seguito alla calamità di cui al decreto ministeriale.

2. Numero del conto corrente bancario .... intestato all'armatore del natante/o al titolare dell'impianto/o al legale rappresentate della società, presso la Banca .... , sede di .... , codice A.B.I. .... , codice CAB ..... , sul quale si chiede che il contributo spettante venga accreditato.

3. Dichiarazione della città di residenza del presidente e dei singoli soci del consiglio di amministrazione (se trattasi di società titolare di impianto).

4. Certificazione resa da un revisore contabile iscritto all'albo dei revisori, ovvero da una società di certificazione dei bilanci (se trattasi di società), attestante la riduzione del reddito dell'anno in cui è avvenuta la calamità, in termini percentuali, rispetto al reddito dell'anno precedente.

5. Copia autenticata del modello unico di dichiarazione del reddito dell'anno in cui è avvenuta la calamità e di quello dell'anno precedente (se trattasi di ditta individuale).

6. Copia conforme della documentazione di spesa attestante il rifacimento delle strutture danneggiate o l'acquisto di attrezzature sostituite a seguito di perdita o danneggiamento.

Il sottoscritto esprime, inoltre, il proprio consenso affinché i dati personali forniti siano trattati, nel rispetto della legge n. 675/1996, solamente per il perseguimento delle finalità per le quali vengono acquisiti.

Data, ...

Firma, ...

02A13805

DECRETO 30 ottobre 2002.

Dichiarazione di calamità naturale nella regione Emilia-Romagna in dipendenza delle avversità climatiche dei mesi di dicembre 2001 e gennaio 2002.

IL MINISTRO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI

Vista la legge 17 febbraio 1982, n. 41, recante: «Piano per la razionalizzazione e lo sviluppo della pesca marittima» e successive modifiche;

Vista la legge 5 febbraio 1992, n. 72, istitutiva del Fondo di solidarietà nazionale della pesca;

Visto l'art. 1 della legge n. 72/1992 che stabilisce la destinazione delle risorse del Fondo alla concessione di contributi, a titolo di pronto intervento a parziale copertura del danno, a favore di pescatori singoli o associati che abbiano subito gravi danni o si trovino in particolari condizioni di bisogno per la ripresa produttiva della propria azienda, in conseguenza di calamità naturali o di avversità meteomarine ovvero ecologiche di carattere eccezionale;

Visto il decreto 3 marzo 1992 del Ministro della marina mercantile, recante: «Modalità tecniche e criteri relativi alle provvidenze» previste dalla citata legge n. 72/1992;

Visto il decreto ministeriale 25 febbraio 1997, recante modifiche al citato decreto ministeriale 3 marzo 1992;

Visto il decreto ministeriale 4 agosto 2000, recante ulteriori modifiche al citato decreto ministeriale 3 marzo 1992;

Vista l'istanza del 28 maggio 2001, con la quale la Lega Pesca, la Federcoopesca e l'AGCI Pesca hanno chiesto il riconoscimento di eccezionale calamità naturale a causa delle eccezionali avversità climatiche dei mesi di dicembre 2001 e gennaio 2002 nella regione Emilia-Romagna, che hanno prodotto estese morie di prodotti ittici di allevamento;

Vista la relazione prodotta dall'Istituto centrale per la ricerca scientifica e tecnologica applicata al mare (ICRAM), incaricato di effettuare accertamenti sull'esistenza e sulla rilevanza del fenomeno denunciato, che ha riconosciuto l'eccezionalità dell'evento;

Sentita la commissione consultiva centrale della pesca marittima che, nella riunione del 29 maggio 2002, ha reso all'unanimità parere favorevole al riconoscimento di eccezionale calamità naturale;

Decreta:

Art. 1.

A seguito delle eccezionali avversità climatiche dei mesi di dicembre 2001 e gennaio 2002 nella regione Emilia-Romagna, è dichiarato lo stato di calamità naturale.

Art. 2.

Al fine di conseguire la concessione del contributo previsto dal comma 2, dell'art. 1 della legge 5 febbraio 1992, n. 72, le istanze, corredate dalla documentazione di cui al modello allegato al presente decreto, sono presentate, a cura delle imprese di pesca, al Ministero delle politiche agricole e forestali - Dipartimento delle politiche di mercato - Direzione generale per la pesca e l'acquacoltura, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto.

Art. 3.

Il contributo a fondo perduto di cui al presente decreto non è cumulabile con altre provvidenze allo stesso titolo disposte dallo Stato, dalle regioni, dalle province o da altri enti pubblici.

Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione.

Roma, 30 ottobre 2002

Il Ministro: ALEMANNO

ALLEGATO

Schema di domanda

Al Ministero delle politiche agricole e forestali - Dipartimento delle politiche di mercato - Direzione generale per la pesca e l'acquacoltura - Viale dell'Arte n. 16 - 00144 ROMA

Il sottoscritto ....
nato a .... il ....
in qualità di titolare dell'impianto o dell'impresa di pesca o legale rappresentante della società ....
con sede in .... via ....
codice fiscale .... partita I.V.A. ....
iscritta al n. .... del registro delle imprese di pesca di ....
..........................., armatore/o armatrice del m/p ....
matricola .... del R.N.M.G. di ....
di t.s.l. .... chiede la concessione del contributo a fondo perduto a causa dello stato di calamità naturale dichiarato dal Ministro delle politiche agricole e forestali.

All'uopo allega:

1. Autocertificazione resa «ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, nella consapevolezza delle sanzioni penali previste in caso di dichiarazione mendace», accompagnata dalla fotocopia di un documento di identità valido, nella quale si attesta:

di essere iscritto nel registro delle imprese di pesca al n. ....;

di non aver usufruito, per lo stesso titolo, di altre agevolazioni disposte dallo Stato, dalle regioni, dalle province o da altri enti pubblici e, in caso affermativo, l'entità del contributo e l'ente erogatore;

di essere iscritto alla camera di commercio, industria e artigianato e di non avere procedure fallimentari o di concordato preventivo in corso (ovvero, se non è iscritto alla camera di commercio, di essere iscritto al Tribunale - sezione fallimentare);

di aver subito danni in seguito alla calamità di cui al decreto ministeriale.

2. Numero del conto corrente bancario .... intestato all'armatore del natante o al titolare dell'impianto o al legale rappresentate della società, presso la Banca .... , sede di .... , codice A.B.I. .... , codice CAB ..... , sul quale si chiede che il contributo spettante venga accreditato.

3. Dichiarazione della città di residenza del presidente e dei singoli soci del consiglio di amministrazione (se trattasi di società titolare di impianto).

4. Certificazione resa da un revisore contabile iscritto all'albo dei revisori, ovvero da una società di certificazione dei bilanci (se trattasi di società), attestante la riduzione del reddito dell'anno in cui è avvenuta la calamità, in termini percentuali, rispetto al reddito dell'anno precedente.

5. Copia autenticata del modello unico di dichiarazione del reddito dell'anno in cui è avvenuta la calamità e di quello dell'anno precedente (se trattasi di ditta individuale).

6. Copia conforme della documentazione di spesa attestante il rifacimento delle strutture danneggiate o l'acquisto di attrezzature sostituite a seguito di perdita o danneggiamento.

Il sottoscritto esprime, inoltre, il proprio consenso affinché i dati personali forniti siano trattati, nel rispetto della legge n. 675/1996, solamente per il perseguimento delle finalità per le quali vengono acquisiti.

Data, ...

Firma, ...

02A13806

DECRETO 30 ottobre 2002.

Dichiarazione di calamità naturale nel compartimento marittimo di Gaeta in dipendenza della moria di molluschi bivalvi nella primavera del 2001.

IL MINISTRO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI

Vista la legge 17 febbraio 1982, n. 41, recante: «Piano per la razionalizzazione e lo sviluppo della pesca marittima» e successive modifiche;

Vista la legge 5 febbraio 1992, n. 72, istitutiva del Fondo di solidarietà nazionale della pesca;

Visto l'art. 1 della legge n. 72/1992 che stabilisce la destinazione delle risorse del Fondo alla concessione di contributi, a titolo di pronto intervento a parziale copertura del danno, a favore di pescatori singoli o

associati che abbiano subito gravi danni o si trovino in particolari condizioni di bisogno per la ripresa produttiva della propria azienda, in conseguenza di calamità naturali o di avversità meteomarine ovvero ecologiche di carattere eccezionale;

Visto il decreto 3 marzo 1992 del Ministro della marina mercantile, recante: «Modalità tecniche e criteri relativi alle provvidenze» previste dalla citata legge n. 72/1992;

Visto il decreto ministeriale 25 febbraio 1997, recante modifiche al citato decreto ministeriale 3 marzo 1992;

Visto il decreto ministeriale 4 agosto 2000, recante ulteriori modifiche al citato decreto ministeriale 3 marzo 1992;

Viste le istanze dell'8 giugno 2001 e del 23 luglio 2001 con le quali, rispettivamente, la Lega Pesca e la Federcoopesca hanno chiesto il riconoscimento di eccezionale calamità naturale a causa dei frequenti episodi di moria di molluschi bivalvi verificatisi nel compartimento marittimo di Gaeta;

Vista la relazione prodotta dall'Istituto centrale per la ricerca scientifica e tecnologica applicata al mare (ICRAM), incaricato di effettuare accertamenti sull'esistenza e sulla rilevanza del fenomeno denunciato, che ha riconosciuto l'eccezionalità dell'evento;

Sentita la commissione consultiva centrale della pesca marittima che, nella riunione del 10 luglio 2002, ha reso all'unanimità parere favorevole al riconoscimento di eccezionale calamità naturale;

Decreta:

Art. 1.

A seguito della eccezionale moria di molluschi bivalvi verificatasi nel compartimento marittimo di Gaeta nella primavera del 2001, è dichiarato lo stato di calamità naturale.

Art. 2.

Al fine di conseguire la concessione del contributo previsto dal comma 2, dell'art. 1 della legge 5 febbraio 1992, n. 72, le istanze, corredate dalla documentazione di cui agli allegati al presente decreto, sono presentate, a cura delle imprese di pesca, al Ministero delle politiche agricole e forestali - Dipartimento delle politiche di mercato - Direzione generale per la pesca e l'acquacoltura, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto.

Art. 3.

Il contributo a fondo perduto di cui al presente decreto non è cumulabile con altre provvidenze allo stesso titolo disposte dallo Stato, dalle regioni, dalle province o da altri enti pubblici.

Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione.

Roma, 30 ottobre 2002

Il Ministro: ALEMANNO

ALLEGATO

Schema di domanda

Al Ministero delle politiche agricole e forestali - Dipartimento delle politiche di mercato - Direzione generale per la pesca e l'acquacoltura - Viale dell'Arte n. 16 - 00144 ROMA

Il sottoscritto ....
nato a .... il ....
in qualità di titolare dell'impianto/o dell'impresa di pesca/o legale rappresentante della società ....
con sede in .... via ....
codice fiscale .... partita I.V.A. ....
iscritta al n. .... del registro delle imprese di pesca di ....
..........................., armatore/o armatrice del m/p ....
matricola .... del R.N.M.G. di .... ,
di t.s.l. .... chiede la concessione del contributo a fondo perduto a causa dello stato di calamità naturale dichiarato dal Ministro delle politiche agricole e forestali.

All'uopo allega:

1. Autocertificazione resa ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, nella consapevolezza delle sanzioni penali previste in caso di dichiarazione mendace, accompagnata dalla fotocopia di un documento di identità valido, nella quale si attesta:

di essere iscritto nel registro delle imprese di pesca al n. ....;

di non aver usufruito, per lo stesso titolo, di altre agevolazioni disposte dallo Stato, dalle regioni, dalle province o da altri enti pubblici e, in caso affermativo, l'entità del contributo e l'ente erogatore;

di essere iscritto alla camera di commercio, industria e artigianato e di non avere procedure fallimentari o di concordato preventivo in corso (ovvero, se non è iscritto alla camera di commercio, di essere iscritto al Tribunale - sezione fallimentare);

di aver subito danni in seguito alla calamità di cui al decreto ministeriale.

2. Numero del conto corrente bancario ....
intestato all'armatore del natante/o al titolare dell'impianto o al legale rappresentate della società, presso la Banca .... ,
sede di ...., codice A.B.I. .... ,
codice CAB ....., sul quale si chiede che il contributo spettante venga accreditato.

3. Dichiarazione della città di residenza del presidente e dei singoli soci del consiglio di amministrazione (se trattasi di società titolare di impianto).

4. Certificazione resa da un revisore contabile iscritto all'albo dei revisori, ovvero da una società di certificazione dei bilanci (se trattasi di società), attestante la riduzione del reddito dell'anno in cui è avvenuta la calamità, in termini percentuali, rispetto al reddito dell'anno precedente.

5. Copia autenticata del modello unico di dichiarazione del reddito dell'anno in cui è avvenuta la calamità e di quello dell'anno precedente (se trattasi di ditta individuale).

6. Copia conforme della documentazione di spesa attestante il rifacimento delle strutture danneggiate o l'acquisto di attrezzature sostituite a seguito di perdita o danneggiamento.

Il sottoscritto esprime, inoltre, il proprio consenso affinché i dati personali forniti siano trattati, nel rispetto della legge n. 675/1996, solamente per il perseguimento delle finalità per le quali vengono acquisiti.

Data, ...

Firma, ...

02A13807

MINISTERO DELLE ATTIVITÀ PRODUTTIVE

DECRETO 29 ottobre 2002.

Modalità di erogazione dei contributi ai consorzi all'export partecipanti all'evento conclusivo della rassegna «Italia in Giappone 2001».

IL MINISTRO
DELLE ATTIVITÀ PRODUTTIVE

Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241, ed in particolare l'art. 12, secondo il quale la concessione di contributi è subordinata alla predeterminazione ed alla pubblicazione da parte delle amministrazioni procedenti, nelle forme previste dai rispettivi ordinamenti, dei criteri e delle modalità cui le amministrazioni stesse devono attenersi;

Vista la legge 10 agosto 2000, n. 252, recante: «Rettifica ed esecuzione del *memorandum* d'intesa tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo del Giappone», con allegato, firmato a Roma il 20 ottobre 1998, relativo alla rassegna «Italia in Giappone 2001», con la quale è stata istituita la Fondazione «Italia in Giappone 2001», in appresso Fondazione;

Visto l'art. 145, comma 44, lettera *b)* della legge 23 dicembre 2000, n. 388 (legge finanziaria 2001), che ha previsto specifici stanziamenti per favorire la partecipazione dei consorzi all'esportazione agli eventi organizzati nell'ambito della citata rassegna;

Visto il decreto ministeriale 14 febbraio 2001 con il quale sono state stabilite le modalità di concessione dei contributi ai consorzi all'esportazione a fronte delle spese di partecipazione a «Italia Matsuri» tenutasi nel maggio 2001 e ad altre iniziative inserite nel calendario ufficiale della rassegna;

Visto il decreto ministeriale 9 gennaio 2002 con il quale sono state stabilite le modalità di concessione dei contributi ai consorzi all'esportazione a fronte delle spese di partecipazione alla «Fiera internazionale di Osaka», tenutasi dal 2 al 6 maggio 2002;

Visto il decreto ministeriale 26 aprile 2002 con il quale sono state stabilite le modalità di partecipazione dei consorzi all'esportazione ad altri eventi inseriti nel calendario ufficiale della rassegna Italia in Giappone 2001 da finanziare con i fondi inutilizzati per € 837.151,90;

Considerato che, a fronte dell'importo stanziato dalla legge 23 dicembre 2000, n. 388, per il 2002 pari ad € 2.065.827,60, sono rimasti fondi inutilizzati per € 809.657;

Ritenuto opportuno di utilizzare il suddetto importo per favorire la partecipazione dei consorzi all'esportazione ad un evento conclusivo di «richiamo» e di valutazione delle ricadute delle manifestazioni citate, da tenere in Italia nel corrente anno;

Decreta:

Art. 1.

Oggetto

1. Al fine di promuovere la presenza dei consorzi all'esportazione fra piccole e medie imprese all'evento conclusivo della rassegna Italia in Giappone 2001 da tenere nel corrente anno, il presente decreto disciplina, ai sensi dell'art. 12 della legge 7 agosto 1990, n. 241, le modalità di erogazione dei fondi residui stanziati a questo scopo dalla legge 23 dicembre 2000, n. 388, pari a € 809.657.

Art. 2.

1. Possono beneficiare dei contributi di cui al presente decreto i consorzi e le società consortili, anche in forma cooperativa, a condizione che i loro statuti prevedano finalità di promozione delle esportazioni ovvero attività volte a incrementare la domanda turistica estera.

Art. 3.

Importo contributo e spese

1. Il contributo è erogato a ciascun consorzio fino ad un importo massimo di € 25.822,84 (pari a circa lire 50 milioni) e nella misura del 70% delle spese relative all'area e all'allestimento degli stand, nonché di quelle promozionali e pubblicitarie, purché connesse alla partecipazione all'evento, di cui all'art. 1, inserito nel calendario ufficiale della rassegna Italia in Giappone 2001.

Art. 4.

Domande

Le domande, in bollo e sottoscritte dal legale rappresentante, devono essere corredate, a pena di esclusione, della seguente documentazione:

fotocopia dello statuto vigente del consorzio, dal quale si evincano le finalità o l'attività di cui all'art. 2;

qualora lo statuto del consorzio sia stato già presentato all'ufficio, occorre presentare la documentazione relativa alle sole eventuali modifiche intervenute ovvero dichiarazione, firmata dal legale rappresentante, attestante che non sono state apportate modifiche allo statuto;

preventivo di spesa, distinto nelle voci: affitto, allestimento dell'area, spese promozionali e pubblicitarie, viaggio e soggiorno degli ospiti giapponesi;

coordinate bancarie per l'accredito delle somme;

dichiarazione, resa dal legale rappresentante, che il consorzio, per lo stesso evento, non ha percepito, da enti privati o pubblici, altri contributi, oltre a quello del Ministero delle attività produttive, ovvero che il consorzio ha ricevuto contributi in misura non superiore al 30% delle stesse. In questo caso la dichiarazione dovrà contenere anche l'indicazione dettagliata di tali contributi.

1. Le domande sono esaminate in ordine cronologico entro trenta giorni dall'arrivo e sono accolte in relazione alle disponibilità finanziarie.

2. Le domande dovranno essere indirizzate a: Ministero attività produttive - D.G. promozione scambi ed internazionalizzazione delle imprese - Divisione VII, viale Boston n. 25 - 00144 Roma, e dovranno pervenire, improrogabilmente, quindici giorni prima della data di realizzazione dell'iniziativa.

3. L'esito dell'istruttoria della domanda è comunicato a ciascun consorzio entro cinque giorni dalla conclusione dell'esame.

Art. 5.

Documentazione di spesa - Erogazione

1. I beneficiari del contributo devono far pervenire al Ministero delle attività produttive - Direzione generale per la promozione degli scambi - Divisione VII, viale Boston n. 25 - 00144 Roma, entro sessanta giorni dalla data di realizzazione dell'evento, la distinta delle fatture quietanzate relative all'affitto e all'allestimento dell'area espositiva, delle spese di promozione e di pubblicità, fotocopia dei biglietti aerei e delle fatture relative al soggiorno in Italia degli operatori giapponesi.

2. Il contributo viene erogato, a consuntivo, in base all'ordine di arrivo della documentazione, entro sessanta giorni dalla presentazione della stessa.

3. Il Ministero si riserva di svolgere verifiche e controlli anche di carattere documentale.

Art. 6.

Revoca

1. Il Ministero revoca il contributo concesso nei casi in cui sia riscontrata l'assenza dei requisiti richiesti, ovvero la mancata partecipazione del consorzio all'evento conclusivo della rassegna.

2. In caso di revoca, il consorzio è tenuto a restituire l'importo percepito, entro tre mesi dalla relativa richiesta del Ministero. In caso di mancata restituzione, il Ministero si avvale della procedura di cui al regio decreto 14 aprile 1910, n. 639.

Art. 7.

Pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale *ed entrata in vigore*

1. Il presente decreto sarà inviato alla registrazione della Corte dei conti e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

2. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

Roma, 29 ottobre 2002

Il Ministro: MARZANO

Registrato alla Corte dei conti il 27 novembre 2002
Ufficio di controllo atti Ministeri delle attività produttive, registro n. 2 Attività produttive, foglio n. 154

02A13867

DECRETO 22 novembre 2002.

Modalità per la vendita sul mercato, per l'anno 2003, dell'energia elettrica di cui all'art. 3, comma 12, del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79, da parte del Gestore della rete di trasmissione nazionale S.p.a.

IL MINISTRO
DELLE ATTIVITÀ PRODUTTIVE

Visto il decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79, ed in particolare l'art. 3, comma 12, che prevede che il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, con proprio provvedimento, determina la cessione dei diritti e delle obbligazioni relative all'acquisto di energia elettrica, comunque prodotta da altri operatori nazionali, da parte dell'E.N.E.L. S.p.a. al Gestore della rete di trasmissione nazionale S.p.a.;

Visto il decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato del 21 gennaio 2000, concernente l'assunzione della titolarità e delle funzioni da parte del Gestore della rete di trasmissione nazionale S.p.a. a decorrere dal 1° aprile 2000;

Visti altresì gli articoli 1, comma 2, e 3, commi 2 e 4 del citato decreto legislativo n. 79/99, che prevedono che gli indirizzi strategici ed operativi del Gestore della rete di trasmissione nazionale S.p.a. sono definiti dal Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato;

Visto il decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato del 21 novembre 2000, emanato in attuazione dell'art. 3, comma 12, del citato decreto legislativo n. 79/99, concernente la cessione dei diritti e delle obbligazioni relativi all'acquisto di energia elettrica prodotta da altri operatori nazionali, da parte dell'E.n.e.l S.p.a. al Gestore della rete di trasmissione nazionale S.p.a., come integrato e modificato dal decreto del Ministro delle attività produttive del 10 dicembre 2001;

Considerata l'opportunità di emanare disposizioni per il collocamento sul mercato nell'anno 2003 dal parte del Gestore della rete di trasmissione nazionale S.p.a. dell'energia elettrica ritirata ai sensi dei decreti ministeriali sopra indicati, mediante procedure concorsuali, ad un prezzo base che rifletta il costo di produzione dell'energia elettrica e valorizzando eventuali disponibilità della domanda a contribuire, attraverso l'interrompibilità o la modulabilità dei carichi, alla sicurezza del sistema elettrico nazionale:

Considerato che l'autorità per l'energia elettrica e il gas aggiorna, con proprie delibere, il costo unitario variabile riconosciuto per l'energia elettrica prodotta da impianti termoelettrici che utilizzano combustibili fossili commerciali;

Considerato che, nell'anno 2001, il rapporto tra la produzione netta di origine termoelettrica e la disponibilità totale per il sistema elettrico nazionale pari alla produzione netta più le importazioni nette è risultato uguale al 65,9%;

Considerato che valori di riferimento per i costi di esercizio, manutenzione e spese generali connesse, non-

ché per il costo di impianto, sono definiti al titolo II, comma 2, della deliberazione del Comitato interministeriale prezzi del 29 aprile 1992, e sono aggiornati dalla Cassa conguaglio per il settore elettrico con cadenza annuale;

Ritenuto opportuno prevedere analoghe modalità di attuazione per quanto previsto dallo stesso art. 3, comma 12, del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79 relativamente alla cessione, da parte del Gestore della rete di trasmissione nazionale S.p.a., dell'energia elettrica ritirata ai sensi del comma 3 dell'art. 22 della legge 9 gennaio 1991, n. 9, nonché di quella prodotta da parte delle imprese produttrici-distributrici ai sensi del titolo IV, lettera *b)* del provvedimento CIP n. 6/1992, ceduta al Gestore medesimo previa definizione di specifiche convenzioni autorizzate dal Ministro dell'industria del commercio e dell'artigianato;

Viste le ordinanze della Presidenza del Consiglio dei Ministri - dipartimento della protezione civile n. 3060 del 12 giugno 2000 e n. 3062 del 6 luglio 2000;

Considerato che, per effetto della prossima conclusione delle procedure di cessione, da parte dell'Enel Spa, della capacità produttiva di cui all'art. 8 del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79, si ridurrà a 0,1 GWh il livello di consumo minimo necessario per il diritto alla qualifica di cliente idoneo, secondo quanto previsto dall'articolo 14, comma 5-*bis*, del medesimo decreto, come modificato dall'art. 10 della legge 5 marzo 2001, n. 57;

Ritenuto opportuno far salva la possibilità di emanare con successivi provvedimenti disposizioni per la vendita dell'energia elettrica di cui al presente decreto, nell'ambito di una quota attribuibile su base non annuale, per favorire una sperimentazione iniziale, anche in relazione agli eventuali ulteriori gradi di apertura del mercato;

Decreta:

Art. 1.

Definizioni

1. Ai fini del presente provvedimento si applicano le definizioni di cui all'art. 2 del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79, integrate dai seguenti commi.

2. Assegnatario è il soggetto che acquisisce la disponibilità di una quota parte della capacità produttiva disponibile.

3. Autorità è l'Autorità per l'energia elettrica e il gas, istituita ai sensi della legge 14 novembre 1995, n. 481.

4. Banda è una quota parte della capacità produttiva assegnabile, di durata annuale o mensile.

5. Capacità produttiva assegnabile è la capacità complessiva di produzione di energia elettrica nella disponibilità del Gestore della rete ai sensi dell'art. 3, comma 12, del decreto legislativo n. 79/1999, al netto della parte non programmabile neppure su base statistica.

6. Decreto legislativo n. 79/1999 è il decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79, di attuazione della direttiva 96/92/CE recante norme comuni per il mercato interno dell'energia elettrica;

7. Gestore della rete è la società Gestore della rete di trasmissione nazionale S.p.a., di cui all'art. 3 del decreto legislativo n. 79/1999.

8. Punto di prelievo è il punto in cui l'energia elettrica viene prelevata dalla rete con obbligo di connessione di terzi.

Art. 2.

Procedure concorsuali

1. Per l'anno 2003, il Gestore della rete cede l'energia elettrica acquisita ai sensi del decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato del 21 novembre 2000, mediante procedure concorsuali, disciplinate dall'autorità, secondo le disposizioni del presente decreto e comunque con modalità comunicate al Ministero delle attività produttive.

2. L'Autorità provvede a disciplinare le procedure concorsuali di cui al comma 1 secondo criteri di pubblicità, trasparenza e non discriminazione, anche promuovendo la concorrenza e la pluralità degli assegnatari, indicando altresì modalità e condizioni di assegnazione compatibili con il quadro normativo riferito al sistema delle offerte di cui all'art. 5, comma 1, del decreto legislativo n. 79/1999.

3. Le procedure concorsuali sono effettuate, sulla base delle bande di capacità come definite all'art. 3, comma 2, per forniture mensili o bimestrali per una capacità di almeno 200 MW e per forniture annuali per la capacità rimanente.

4. Alle procedure concorsuali possono partecipare i clienti idonei inclusi nell'elenco di cui all'art. 2 della deliberazione dell'autorità n. 91/1999 nonché l'acquirente unico a partire dalla data di assunzione della funzione di garante della fornitura per i clienti vincolati.

5. Fino alla data di assunzione della funzione di garante della fornitura per i clienti vincolati da parte dell'acquirente unico, l'energia non collocata in esito alle procedure concorsuali è destinata al mercato vincolato, secondo modalità e condizioni definite dall'autorità.

Art. 3.

Capacità produttiva assegnabile

1. Il Gestore della rete, sulla base degli impegni assunti dai produttori e su base statistica prudenziale per la produzione da fonti non programmabili, definisce la capacità produttiva assegnabile con continuità per l'anno 2003, arrotondando il risultato ai 10 MW inferiori.

2. Al fine dell'assegnazione, il Gestore della rete suddivide la capacità produttiva assegnabile in bande di ampiezza fissa di 10 MW in ciascuna ora.

3. Una quota pari a 1000 MW della capacità annuale, di cui al comma 2, è assegnata a clienti idonei disponibili a distacchi di carico realizzabili con preavviso defi-

nito dal Gestore della rete, e comunque inferiore a ventiquattro ore. Tali clienti devono attestare il possesso dei seguenti requisiti:

a) essere clienti finali affinché l'assunzione di responsabilità derivante dall'interrompibilità sia diretta tra il Gestore della rete ed ogni singola controparte;

b) certificare che tale distacco non comporti, in nessun caso, rischio alle maestranze, all'ambiente ed agli impianti produttivi;

c) essere utenze alimentate in alta tensione, per garantire l'efficacia dell'interruzione;

d) certificare di disporre di una potenza interrompibile installata, accettabile dal Gestore della rete, non inferiore a 3 MW per singolo sito.

4. Una quota pari a 400 MW della capacità annuale, di cui al comma 2, è assegnata, in via sperimentale, a clienti idonei finali, alimentati in alta o media tensione, che, dai dati forniti dall'impresa distributrice, risultano aver effettuato, nel corso degli ultimi dodici mesi, consumi di energia elettrica per almeno il 50% del totale in ore di fascia F4 e che si impegnano ad aumentare nell'anno 2003 tale percentuale ad almeno il 55% del totale.

5. I clienti idonei di cui al comma 4, al fine dell'assegnazione della capacità richiesta, attestano il possesso dei requisiti di cui al medesimo comma attraverso i dati riferiti agli ultimi 12 mesi disponibili di esercizio, sulla base di una dichiarazione rilasciata dall'impresa distributrice. Se, al termine di un mese dell'anno 2003, l'energia prelevata da un soggetto titolare di bande di capacità ai sensi del comma 4, come risultante da apposita dichiarazione fornita dall'impresa distributrice, risulta modulata in maniera difforme da quanto richiesto al comma, i diritti relativi alla capacità assegnata e al corrispondente prezzo di cessione si intendono revocati dall'inizio del medesimo mese. La capacità eventualmente ancora disponibile e utilizzata dal gestore della rete per l'assegnazione ai sensi dell'art. 2, comma 5, e l'energia fino ad allora consumata è valorizzata al prezzo medio di aggiudicazione della capacità di cui al comma 6.

6. Fermo restando quanto disposto all'art. 2, la restante capacità assegnabile, eventualmente aumentata della capacità non assegnata a seguito delle procedure concorsuali di cui ai commi 3 e 4, è destinata ai clienti idonei non in possesso dei requisiti di cui ai commi 3 e 4 medesimi.

7. Ulteriori disposizioni possono essere emanate in corso d'anno per l'assegnazione, anche su base sperimentale, della capacità assegnabile per bande mensili o bimestrali, in relazione alla modifica del livello di consumi richiesto per aver diritto alla qualifica di cliente idoneo.

Art. 4.

Prezzo di aggiudicazione

1. Le procedure concorsuali di cui all'art. 2 sono aggiudicate dal Gestore della rete in base al rialzo sul prezzo base, definito pari al 65,9% del costo unitario variabile riconosciuto per l'energia elettrica prodotta da impianti termoelettrici che utilizzano combustibili fossili commerciali, come definito in base all'ultimo aggiornamento dell'autorità in vigore, aumentato:

a) del costo evitato di esercizio, manutenzione e spese generali connesse e del 65% del costo evitato di impianto di cui al titolo II, comma 2, della deliberazione del Comitato interministeriale prezzi del 29 aprile 1992, come determinato dalla Cassa conguaglio per il settore elettrico per il periodo di validità 1° gennaio-31 dicembre 2001, valori di conguaglio, nel caso di cessione di tipo A, prezzo unico, per le procedure di cui all'art. 3, comma 3;

b) del costo evitato di esercizio, manutenzione e spese generali connesse e del 75% del costo evitato di impianto di cui al titolo II, comma 2, della deliberazione del Comitato interministeriale prezzi del 29 aprile 1992, come determinato dalla Cassa conguaglio per il settore elettrico per il periodo di validità 1° gennaio-31 dicembre 2001, valori di conguaglio, nel caso di cessione di tipo A, prezzo unico, per le procedure di cui all'art. 3, comma 4;

c) del costo evitato di esercizio, manutenzione e spese generali connesse e del costo evitato di impianto di cui al titolo II, comma 2, della deliberazione del Comitato interministeriale prezzi del 29 aprile 1992, come determinato dalla Cassa conguaglio per il settore elettrico per il periodo di validità 1° gennaio-31 dicembre 2001, valori di conguaglio, nel caso di cessione di tipo A, prezzo unico, in tutti gli altri casi.

Art. 5.

Copertura dei costi

1. Ai sensi dell'art. 3, comma 13, del decreto legislativo n. 79/1999. al fine di assicurare la copertura dei costi sostenuti dal Gestore della rete, l'autorità, nel determinare il corrispettivo dovuto al Gestore per l'accesso e l'uso della rete di trasmissione nazionale di cui all'art. 3, comma 10, del decreto legislativo n. 79/1999. include negli oneri di sistema la differenza tra i costi di acquisto e la somma dei ricavi derivanti dalle procedure concorsuali.

Art. 6.

Entrata in vigore

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 22 novembre 2002

Il Ministro: MARZANO

02A13661

MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO

DECRETO 24 luglio 2002.

Istituzione dell'area marina protetta denominata Capo Gallo-Isola delle Femmine.

IL MINISTRO DELL'AMBIENTE
E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO

D'INTESA CON

IL MINISTRO DELL'ECONOMIA
E DELLE FINANZE

E

LA REGIONE SICILIANA

Vista legge 31 dicembre 1982, n. 979, recante disposizioni per la difesa del mare;

Vista la legge 8 luglio 1986, n. 349, istitutiva del Ministero dell'ambiente;

Vista la legge-quadro sulle aree protette 6 dicembre 1991, n. 394, e successive modifiche;

Visto l'art. 1, comma 10, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, con il quale le funzioni del soppresso Ministero della marina mercantile in materia di tutela e difesa dell'ambiente marino sono trasferite al Ministero dell'ambiente;

Visto l'art. 2, comma 14, della legge 9 dicembre 1998, n. 426, con il quale è stata soppressa la Consulta per la difesa del mare dagli inquinamenti;

Visto l'art. 2, comma 14, della legge 9 dicembre 1998, n. 426, con il quale, per l'istruttoria preliminare relativa all'istituzione e all'aggiornamento delle aree protette marine, per il supporto alla gestione, al funzionamento nonché alla progettazione degli interventi da realizzare anche con finanziamenti comunitari nelle aree protette marine, è stata istituita, presso il competente Servizio del Ministero dell'ambiente, la segreteria tecnica per le aree protette marine;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, di riforma dell'organizzazione del Governo;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 2001, n. 178, recante il Regolamento di organizzazione del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e, in particolare, l'art. 7, comma 3, lettera *a)* che attribuisce alla Direzione per la difesa del mare le funzioni in materia di istituzione e gestione delle aree protette marine;

Visto lo statuto della Regione siciliana, approvato con regio decreto legislativo 15 maggio 1946, n. 455, convertito nella legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 2;

Considerato che i beni del demanio marittimo dello Stato sono assegnati alla Regione siciliana ai sensi dell'art. 32 del citato Statuto e delle successive norme di attuazione, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 1° luglio 1977, n. 964;

Viste le competenze esclusive in materia di pesca affidate alla Regione siciliana ai sensi dell'art. 14, lettera *l)* dello statuto della Regione siciliana, e delle successive norme di attuazione, di cui al decreto del Presidente della Repubblica del 12 novembre 1975, n. 913;

Vista la legge regionale 6 maggio 1981, n. 98, recante «Norme per l'istituzione nella Regione siciliana di parchi e riserve naturali», e successive modifiche ed integrazioni;

Visto il decreto dell'assessore per il territorio e l'ambiente della Regione siciliana datato 1° settembre 1997 di istituzione della riserva naturale «Isola delle Femmine»;

Visto il decreto del Ministro dell'ambiente di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica in data 11 ottobre 1999 di costituzione della segreteria tecnica per le aree protette marine;

Vista l'istruttoria preliminare per l'istituzione dell'area marina protetta «Capo Gallo-Isola delle Femmine» svolta dalla segreteria tecnica per le aree protette marine;

Viste le note del comune di Palermo n. 12739 del 27 ottobre 2000, e del comune di Isola delle Femmine n. 13320 del 15 novembre 2000, con le quali i sindaci dei predetti comuni hanno espresso il loro assenso alla proposta istitutiva dell'area marina protetta redatta dalla segreteria tecnica, con la relativa perimetrazione, la zonazione, i vincoli e le deroghe ivi previsti;

Vista l'intesa generale in materia di aree marine protette tra il Ministero dell'ambiente e la Regione siciliana sottoscritta in data 7 marzo 2001;

Vista la nota d'intesa del Ministro dell'economia e delle finanze n. 4686 del 15 febbraio 2001;

Vista la nota d'intesa della Regione siciliana prot. n. 1053 del 19 febbraio 2002;

Visto l'art. 77, comma 2, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, il quale dispone che l'individuazione, l'istituzione e la disciplina generale dei parchi e delle riserve nazionali, comprese quelle marine e l'adozione delle relative misure di salvaguardia, siano operati sentita la Conferenza unificata;

Visto il parere espresso in data 20 giugno 2002 dalla Conferenza unificata, ai sensi dell'art. 77 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112;

Ravvisata la necessità di provvedere all'istituzione dell'area marina protetta denominata «Capo Gallo-Isola delle Femmine»;

Decreta:

Art. 1.

1. È istituita, ai sensi della legge 31 dicembre 1982, n. 979, come modificata e integrata dalla legge 6 dicembre 1991, n. 394, e dalla legge 9 dicembre 1998, n. 426, d'intesa con il Ministro dell'economia e delle finanze e

con la Regione siciliana a far data dal 1° ottobre 2002, l'area marina protetta denominata «Capo Gallo-Isola delle Femmine».

Art. 2.

1. Con riferimento alla cartografia allegata al presente decreto, del quale costituisce parte integrante, l'area marina protetta «Capo Gallo-Isola delle Femmine» interessa l'area marina antistante la costa compresa tra i comuni di Palermo e di Isola delle Femmine, come delimitata dai seguenti punti:

Punto	Latitudine	Longitudine
A1)	33°11'.45 N	013°14'.58 E (in costa)
B)	38°13'.00 N	013°12'.90 E
C)	38°14'.33 N	013°19'.80 E
D1)	38°12'.80 N	013°19'.80 E (in costa)

2. I provvedimenti relativi all'utilizzazione del demanio marittimo prospiciente l'area marina protetta «Capo Gallo-Isola delle Femmine» sono adottati dalla Regione siciliana, sentito l'ente gestore della suddetta area marina protetta.

Art. 3.

1. Nell'ambito delle finalità di cui all'art. 27, comma 3, della legge 31 dicembre 1982, n. 979, e all'art. 18, comma 2, della legge 6 dicembre 1991, n. 394, l'area marina protetta «Capo Gallo-Isola delle Femmine», in particolare, persegue:

a) la protezione ambientale dell'area marina interessata;

b) la tutela e la valorizzazione delle risorse biologiche e geomorfologiche della zona;

c) la diffusione e la divulgazione della conoscenza dell'ecologia e della biologia degli ambienti marini e costieri dell'area marina protetta e delle peculiari caratteristiche ambientali e geomorfologiche della zona;

d) l'effettuazione di programmi di carattere educativo per il miglioramento della cultura generale nel campo dell'ecologia e della biologia marina;

e) la realizzazione di programmi di studio e ricerca scientifica nei settori dell'ecologia, della biologia marina e della tutela ambientale, al fine di assicurare la conoscenza sistematica dell'area;

f) la promozione di uno sviluppo socio-economico compatibile con la rilevanza naturalistico-paesaggistica dell'area, anche privilegiando attività tradizionali locali già presenti. Nell'ambito dell'azione di promozione di uno sviluppo compatibile con le predette finalità, la disciplina delle attività relative alla canalizzazione dei flussi turistici, alle visite guidate e ai mezzi di trasporto collettivi, potrà prevedere che le predette attività vengano svolte prioritariamente o esclusivamente dai residenti e da imprese avente sede nei comuni ricadenti nell'area marina protetta.

Art. 4.

1. All'interno dell'area marina protetta «Capo Gallo-Isola delle Femmine», come individuata e delimitata all'art. 2, sono vietate, fatto salvo quanto esplicitamente consentito dal presente articolo circa i regimi di tutela all'interno delle diverse zone, le attività che possono compromettere la tutela delle caratteristiche dell'ambiente oggetto della protezione e le finalità istitutive dell'area marina protetta medesima, ai sensi dell'art. 19, comma 3, della legge 6 dicembre 1991, n. 394. In particolare, sono vietate:

a) la caccia, la cattura, la raccolta, il danneggiamento e, in genere, qualunque attività che possa costituire pericolo o turbamento delle specie vegetali e animali, ivi compresa l'immissione di specie estranee;

b) l'asportazione anche parziale ed il danneggiamento di reperti archeologici, di formazioni geologiche e minerali;

c) l'alterazione con qualunque mezzo, diretta o indiretta, dell'ambiente geofisico e delle caratteristiche biochimiche dell'acqua, nonché la discarica di rifiuti solidi e liquidi e, in genere, l'immissione di qualsiasi sostanza che possa modificare, anche transitoriamente, le caratteristiche dell'ambiente marino;

d) l'introduzione di armi, esplosivi e di qualsiasi mezzo distruttivo o di cattura, nonché di sostanze tossiche o inquinanti;

e) le attività che possano comunque arrecare danno, intralcio o turbativa alla realizzazione dei programmi di studio e di ricerca scientifica da attuarsi nell'area.

2. La zona «A» di riserva integrale comprende i seguenti tratti di mare riportati nella cartografia allegata al presente decreto:

a) il tratto di mare a ovest di Capo Gallo compreso tra La Puntazza e il faro di Capo Gallo, delimitato dalla congiungente i seguenti punti:

Punto	Latitudine	Longitudine
E1)	38°13'.33 N	013°18'.22 E (in costa)
F)	38°13'.58 N	013°18'.22 E
G1)	38°13'.58 N	013°19',05 E (in costa)

b) il tratto di mare nord-occidentale e nord-orientale dell'Isola delle Femmine, delimitato dalla congiungente i seguenti punti:

Punto	Latitudine	Longitudine
H1)	38°12'.65 N	013°14'.10 E (in costa)
I)	38°12'.65 N	013°13'.85 E
J)	38°12'.95 N	013°13'.85 E
K)	38°12'.95 N	013°14'.45 E
L)	38°12'.70 N	013°14'.45 E
M1)	38°12'.70 N	013°14'.30 E (in costa)

3. Nelle zone «A», oltre a quanto indicato al comma 1, sono vietati:

a) la balneazione;

b) le immersioni subacquee con o senza apparecchi respiratori, fatto salvo quanto previsto dal successivo comma 4;

c) la navigazione, l'accesso e la sosta con navi, imbarcazioni e natanti di qualsiasi genere e tipo, fatto salvo quanto previsto dal successivo comma 4;

d) l'ancoraggio, fatto salvo quanto previsto dal successivo comma 4;

e) l'ormeggio, fatto salvo quanto previsto dal successivo comma 4;

f) la pesca professionale e sportiva con qualunque mezzo esercitata;

g) la pesca subacquea.

4. Nelle zone «A» è, invece, consentito l'accesso e la sosta alle imbarcazioni di servizio con compiti di sorveglianza e soccorso ed a quelle di appoggio ai programmi di ricerca scientifica per le finalità e con i modi esplicitamente determinati e autorizzati dall'ente gestore dell'area marina protetta.

5. Le zone «B» di riserva generale comprendono i seguenti tratti di mare, riportati nella cartografia allegata al presente decreto:

a) il tratto di mare tutt'intorno Capo Gallo, circostante la zona «A» di cui al precedente comma 2, lettera *a)*, delimitato dalla congiungente i seguenti punti:

Punto	Latitudine	Longitudine
P1)	38°12'.75 N	013°17'.40 E (in costa)
Q)	38°13'.00 N	013°17'.20 E
R)	38°13'.70 N	013°18'.65 E
S)	38°13'.70 N	013°19'.25 E
T)	38°13'.40 N	013°19'.45 E
U1)	38°13'.30 N	013°19'.30 E (in costa)

b) il tratto di mare tutt'intomo l'Isola delle Femmine, circostante la zona «A» di cui al precedente comma 2, lettera *b)*, delimitato dalla congiungente i seguenti punti:

Punto	Latitudine	Longitudine
V)	38°12'.45 N	013°13'.65 E
W)	38°13'.05 N	013°13'.65 E
X)	38°13'.05 N	013°14'.60 E
Y)	38°12'.45 N	013°14',60 E

c) il tratto di mare compreso tra Punta della Catena e Punta Matese, delimitato dalla congiungente i seguenti punti:

Punto	Latitudine	Longitudine
N1)	38°12'.15 N	013°15'.60 E (in costa)
O1)	38°12'.25 N	013°16'.00 E (in costa)

6. Nelle zone «B», oltre a quanto indicato al comma 1 del presente articolo, sono vietati:

a) la navigazione, fatto salvo quanto previsto dal precedente comma 4 e dal successivo comma 7, lettera *d)* e *e)* del presente articolo;

b) l'ancoraggio libero, fatto salvo quanto previsto dal precedente comma 4 del presente articolo;

c) l'ormeggio libero, fatto salvo quanto previsto dal precedente comma 4 e dal successivo comma 7, lettera *f)*, del presente articolo;

d) la pesca professionale, fatto salvo quanto previsto dal successivo comma 7, lettera *g)*, del presente articolo;

e) la pesca sportiva, fatto salvo quanto previsto dal successivo comma 7, lettera *i)*, del presente articolo;

f) la pesca subacquea.

7. Nelle zone «B», oltre a quanto previsto dal precedente comma 4 del presente articolo, sono, invece, consentiti:

a) la balneazione;

b) le visite guidate subacquee, disciplinate e contingentate dall'ente gestore, compatibilmente alle esigenze di tutela dei fondali, con l'ausilio dei centri d'immersione subacquea aventi sede legale nei comuni ricadenti nell'area marina protetta;

c) le immersioni subacquee, autorizzate, disciplinate e contingentate dall'ente gestore, compatibilmente alle esigenze di tutela dei fondali;

d) la navigazione a motore ai natanti come definiti ai sensi della legge 16 giugno 1994, n. 378, esclusivamente per raggiungere con la rotta più breve gli ormeggi predisposti e/o disciplinati dall'ente gestore e, comunque, a velocità non superiore a cinque nodi, nonché la navigazione a vela e a remi;

e) la navigazione a motore, a velocità non superiore a cinque nodi, per il trasporto collettivo e le visite guidate, anche subacquee, come disciplinate dall'ente gestore;

f) l'ormeggio in zone individuate e opportunamente attrezzate con gavitelli e ormeggi predisposti e/o disciplinati dall'ente gestore;

g) l'esercizio della pesca professionale, nei modi e nei luoghi disciplinati dall'ente gestore, con gli attrezzi della piccola pesca previsti dall'art. 19 del decreto del Ministro delle risorse agricole, alimentari e forestali 26 luglio 1995, e con gli altri attrezzi selettivi di uso locale, compatibilmente alle esigenze di tutela dell'area, riservata ai pescatori residenti nei comuni ricadenti nell'area marina protetta alla data di entrata in vigore del presente decreto, nonché alle cooperative di pescatori costituite ai sensi della legge 13 marzo 1958, n. 250, aventi sede legale nei detti comuni, alla data di entrata in vigore del presente decreto, e loro soci inseriti alla stessa data nel registro di ciascuna cooperativa;

h) le attività di pescaturismo, autorizzate e disciplinate dall'ente gestore nell'ambito delle vigenti normative nazionali e regionali, riservate ai pescatori professionisti residenti nei comuni ricadenti nell'area marina protetta; alla data di entrata in vigore del presente decreto, nonché alle cooperative di pescatori costituite ai sensi della legge 13 marzo 1958, n. 250, aventi sede legale nei detti comuni alla data di entrata in vigore del presente decreto, e loro soci inseriti alla stessa data nel registro di ciascuna cooperativa;

i) la pesca sportiva con lenza e canna senza mulinello da fermo riservata ai soli residenti nei comuni ricadenti nell'area marina protetta, nei modi e nei luoghi disciplinati dall'ente gestore;

l) il prelievo per soli motivi di studio di specie vegetali o animali e di formazioni geologiche e minerali, autorizzato e disciplinato dall'ente gestore.

8. La zona «C» di riserva parziale comprende il residuo tratto di mare all'interno del perimetro dell'area marina protetta, riportato nella cartografia allegata al presente decreto, come delimitato al precedente art. 2.

9. Nelle zone «C», oltre a quanto indicato al comma 1, sono vietati:

a) la navigazione libera, fatto salvo quanto previsto dal precedente comma 4 e dal successivo comma 10 lettere *d)*, *e)* e *l)*, del presente articolo;

b) l'ancoraggio libero fatto salvo quanto previsto dal precedente comma 4 e dal successivo comma 10, lettera *f)* del presente articolo;

c) l'ormeggio libero, fatto salvo quanto previsto dal precedente comma 4 e dal successivo comma 10, lettera *g)* del presente articolo;

d) la pesca professionale, fatto salvo quanto previsto dal successivo comma 10, lettera *h)* del presente articolo;

e) la pesca sportiva, fatto salvo quanto previsto dal successivo comma 10, lettera *m)* del presente articolo;

f) la pesca subacquea.

10. Nelle zone «C», oltre a quanto indicato ai commi 4 e 7 del presente articolo, sono consentiti:

a) la balneazione;

b) le visite guidate subacquee, disciplinate dall'ente gestore, compatibilmente all'esigenza di tutela dei fondali;

c) le immersioni subacquee, autorizzate e disciplinate dall'ente gestore, compatibilmente all'esigenza di tutela dei fondali;

d) la navigazione a motore ai natanti e alle imbarcazioni come definiti ai sensi della legge 16 giugno 1994, n. 378, e, comunque, a velocità non superiore a dieci nodi, nonché la navigazione a vela e a remi;

e) la navigazione a motore, a velocità non superiore a dieci nodi, ai mezzi di trasporto marittimi e alle unità adibite al trasporto collettivo e alle visite guidate, anche subacquee, come disciplinate dall'ente gestore;

f) l'ancoraggio come disciplinato dall'ente gestore in zone appositamente individuate, compatibilmente con l'esigenza di tutela dei fondali, sentita la commissione di riserva;

g) l'ormeggio in zone individuate e opportunamente attrezzate con gavitelli e ormeggi predisposti e/o disciplinati dall'ente gestore;

h) l'esercizio della pesca professionale, disciplinata dall'ente gestore, con gli attrezzi della piccola pesca previsti dall'art. 19 del decreto del Ministero delle risorse agricole, alimentari e forestali, 26 luglio 1995, compatibilmente alle esigenze di tutela dell'area, riservata ai pescatori residenti nei comuni ricadenti nell'area marina protetta alla data di entrata in vigore del presente decreto, nonché alle cooperative di pescatori costituite ai sensi della legge 13 marzo 1958, n. 250, aventi sede legale negli stessi comuni alla data di entrata in vigore del presente decreto, e loro soci inseriti alla stessa data nel registro di ciascuna cooperativa;

i) le attività di pescaturismo, autorizzate e disciplinate dall'ente gestore nell'ambito delle vigenti normative nazionali e regionali, riservate ai pescatori professionisti residenti nei comuni ricadenti nell'area marina protetta alla data di entrata in vigore del presente decreto, nonché alle cooperative di pescatori costituite ai sensi della legge 13 marzo 1958, n. 250, aventi sede legale nel detto comune alla data di entrata in vigore del presente decreto;

l) l'accesso e la navigazione alle navi adibite all'esercizio della pesca professionale dei pescatori residenti nei comuni ricadenti nell'area marina protetta alla data di entrata in vigore del presente decreto, nonché alle cooperative di pescatori costituite ai sensi della legge 13 marzo 1958, n. 250, aventi sede legale negli stessi comuni alla data di entrata in vigore del presente decreto e loro soci inseriti alla stessa data nel registro di ciascuna cooperativa;

m) la pesca sportiva con lenza e canna senza mulinello da fermo, riservata ai residenti nei comuni ricadenti nell'area marina protetta, nonché ai non residenti specificamente autorizzati dall'ente gestore;

n) il prelievo per motivi di studio di specie vegetali o animali e di formazioni geologiche e minerali, autorizzato e disciplinato dall'ente gestore.

11. All'interno dell'area marina protetta «Capo Gallo-Isola delle Femmine», al fine di garantire il raggiungimento dei più elevati obiettivi di qualità ambientale, sono consentiti, sentito l'ente gestore e la commissione di riserva; gli interventi per la manutenzione e l'eventuale adeguamento alle normative nazionali e regionali vigenti degli impianti per lo smaltimento delle acque di scarico, nonché la realizzazione di eventuali

nuovi impianti previsti nell'ambito degli strumenti di programmazione vigenti a livello regionale e comunale alla data di pubblicazione del presente decreto.

12. Eventuali interventi previsti nell'ambito degli strumenti di programmazione vigenti a livello regionale e comunale alla data di pubblicazione del presente decreto per il completamento, l'ampliamento o la messa in sicurezza delle strutture portuali comprese nel perimetro dell'area marina protetta «Capo Gallo-Isola delle Femmine» saranno realizzabili nel pieno rispetto delle normative vigenti in materia di valutazione d'impatto ambientale, d'intesa con l'ente gestore dell'area marina protetta e sentita la commissione di riserva.

13. Le attività sopra elencate ai commi 4, 7 e 10 del presente articolo, sono provvisoriamente consentite e, laddove previsto, disciplinate dall'ente gestore fino all'entrata in vigore del regolamento dell'area marina protetta di cui all'art. 8 del presente decreto.

Art. 5.

1. La gestione dell'area marina protetta «Capo Gallo-Isola delle Femmine» è affidata, con successivo decreto, ai sensi dell'art. 2, comma 37, della legge 9 dicembre 1998, n. 426, d'intesa con la Regione siciliana e sentiti gli enti locali territorialmente interessati.

Art. 6.

1. All'onere derivante dalle prime spese relative all'istituzione dell'area marina protetta «Capo Gallo-Isola delle Femmine» si fa fronte, per l'installazione dei segnalamenti e quant'altro necessiti a dare precisa conoscenza della delimitazione dell'area marina protetta e della sua ripartizione, con € 258.228,45 a gravare sul capitolo 2756 (già 3957) dell'unità previsionale di base 5.1.2.1 (ex 8.1.2.1) «Difesa del mare» dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio, nonché con la somma iniziale di € 103.291,38 per le spese di primo avviamento, ivi comprese quelle relative alla stampa e diffusione di opuscoli illustrativi e divulgativi, a gravare sul capitolo 2757 (già 3958) della predetta unità previsionale di base dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio, entrambe per l'esercizio finanziario 2002.

2. Successivamente si provvederà ad assegnare, per ciascun esercizio finanziario e tenendo presenti gli stanziamenti di bilancio sul medesimo capitolo 2756 dell'unità previsionale di base 5.1.2.1 «Difesa del mare», una somma non inferiore a € 258.228,45 per le attività finalizzate al funzionamento dell'area marina protetta.

Art. 7.

1. La sorveglianza nell'area marina protetta, ai sensi dell'art. 19, comma 7, della legge 6 dicembre 1991, n. 394, come integrato dall'art. 2, comma 17, della legge 9 dicembre 1998, n. 426, è effettuata dalla capitaneria di porto competente, nonché dalle polizie degli enti locali delegati alla gestione dell'area.

Art. 8.

1. Il regolamento dell'area marina protetta «Capo Gallo-Isola delle Femmine», formulato entro centottanta giorni dall'individuazione dell'ente delegato alla gestione, anche sulla base ell'esperienza condotta nell'applicazione, delle misure e delle eventuali relative discipline provvisorie di cui al precedente art. 4, commi 4, 7 e 10, viene approvato dal Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio ai sensi del combinato disposto dall'art. 28, commi 6 e 7, della legge 31 dicembre 1982, n. 979, e dall'art. 19, comma 5, della legge del 6 dicembre 1991, n. 394, d'intesa con la Regione siciliana.

2. Nel suddetto regolamento potrà essere prevista l'istituzione di un comitato tecnico-scientifico con compiti di ausilio all'ente gestore e alla commissione di riserva.

Art. 9.

1. Nel tratto di mare compreso nella penetrazione della riserva naturale regionale «Isola delle Femmine», istituita con decreto dell'Assessore al territorio e all'ambiente del 1° settembre 1997, ricadente nella zona «A» dell'area marina protetta prospiciente l'Isola delle Femmine, i divieti e le deroghe previsti dall'art. 4, commi 3 e 4, del presente decreto entreranno in vigore successivamente all'emanazione da parte della Regione siciliana dei provvedimenti necessari per l'esclusione del suddetto tratto di mare dalla perimetrazione della riserva naturale regionale «Isola delle Femmine», e comunque entro e non oltre il 16 gennaio 2005.

2. La gestione del tratto di mare di cui al comma 1 del presente articolo, resta affidata all'ente gestore della riserva naturale regionale «Isola delle Femmine» sino al 16 gennaio 2005, termine a partire dal quale la suddetta gestione rientrerà tra le competenze dell'ente gestore dell'area marina protetta «Capo Gallo-Isola delle Femmine».

Art. 10.

1. Le disposizioni del presente decreto, per quanto attiene alla perimetrazione e alle finalità indicate, potranno essere oggetto di riconsiderazione per ragioni scientifiche e di ottimizzazione della gestione sotto il profilo socio-economico per una migliore tutela e valorizzazione delle aree interessate.

Roma, 24 luglio 2002

Il Ministro: MATTEOLI

Registrato alla Corte dei conti il 9 ottobre 2002
Ufficio controllo atti Ministeri delle infrastrutture e assetto del territorio, registro n. 4, foglio n. 158

ALLEGATO

02A13659

DECRETO 7 agosto 2002.

Istituzione del Parco sommerso ubicato nelle acque di Gaiola, nel golfo di Napoli.

IL MINISTRO DELL'AMBIENTE
E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO

DI CONCERTO CON

I MINISTRI PER I BENI E LE ATTIVITÀ CULTURALI, DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI, DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI

E D'INTESA CON

LA REGIONE CAMPANIA

Vista la legge 23 dicembre 2000, n. 388 e, in particolare, l'art. 114, comma 10 il quale prevede, al fine di garantire la tutela, la conoscenza e la valorizzazione, anche per finalità sociali e occupazionali, dei parchi e dei musei sommersi aventi rilevante valore ambientale, storico, archeologico e culturale, l'istituzione del Parco sommerso ubicato nelle acque di Gaiola nel golfo di Napoli;

Vista la legge 31 dicembre 1982, n. 979, recante disposizioni per la difesa del mare;

Vista la legge 8 luglio 1986, n. 349, istitutiva del Ministero dell'ambiente;

Vista la legge quadro sulle aree protette 6 dicembre 1991, n. 394;

Visto l'art. 1, comma 10, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, con il quale le funzioni del soppresso Ministero della marina mercantile in materia di tutela e difesa dell'ambiente marino sono trasferite al Ministero dell'ambente;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, per la riforma dell'organizzazione del Governo;

Visto l'art. 2, comma 14, della legge 9 dicembre 1998, n. 426 con il quale, per l'istruttoria preliminare relativa all'istituzione e all'aggiornamento delle aree protette marine, per il supporto alla gestione, al funzionamento nonché alla progettazione degli interventi da realizzare anche con finanziamenti comunitari nelle aree protette marine, è stata istituita, presso il competente servizio del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio, la segreteria tecnica per le aree protette marine;

Ritenuto pertanto di avvalersi per l'istruttoria istitutiva del Parco sommerso in argomento della predetta segreteria tecnica, alla luce della particolare competenza in materia di specificazione di siti marini d'interesse ambientale e apposizione di misure di tutela;

Vista l'istruttoria preliminare per l'istituzione del Parco sommerso di Gaiola svolta dalla segreteria tecnica per le aree protette marine, riportata nella relazione del 14 marzo 2001;

Visto il decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 490, recante il testo unico delle disposizioni legislative in materia di beni culturali e ambientali, a norma dell'art. 1 della legge 8 ottobre 1997, n. 352;

Vista l'istruttoria per l'istituzione del Museo sommerso di Gaiola svolta dalla Soprintendenza per i beni archeologici delle province di Napoli e Caserta riportata nella relazione del 20 marzo 2001 (prot. n. 8342); e la nota integrativa, in data 13 aprile 2001 (prot. n. 10700), relativa alla vincolistica delle aree in esame;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica, 27 marzo 2001, n. 178, recante il regolamento di organizzazione del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio;

Visto il decreto n. 506/2/2001 del 31 dicembre 2001 relativo all'impegno sul cap. 3961 E.F. 2001 della somma di L. 2.000.000.000 pari ad € 1.032.913,80 in favore del Ministero per i beni e le attività culturali, Direzione generale per i beni archeologici;

Ravvisata la necessità di provvedere all'istituzione del Parco sommerso di Gaiola;

Decreta:

Art. 1.

1. È istituito, di concerto con i Ministri per i beni e le attività culturali, delle infrastrutture e dei trasporti, delle politiche agricole e forestali, e d'intesa con la regione Campania, ai sensi della legge 23 dicembre 2000, n. 388, il Parco sommerso di Gaiola.

Art. 2.

1. Con riferimento alla cartografia allegata al presente decreto, del quale costituisce parte integrante, il Parco sommerso di Gaiola interessa il tratto di mare antistante il promontorio di Posillipo e gli isolotti della Gaiola, delimitato dalla congiungente i seguenti punti, comprendendo anche i relativi territori costieri appartenenti al demanio marittimo:

Punto	Latitudine	Longitudine
E 1	40° 47' 44" N	014° 11' 36,5" E
F	40° 47' 08" N	014° 11' 19" E
G 1	40° 47' 42" N	014° 10' 56" E

2. I provvedimenti relativi all'utilizzazione e all'amministrazione del demanio ricompreso all'interno del Parco sommerso di Gaiola sono adottati dall'amministrazione competente, sentito l'Ente preposto alla gestione del medesimo Parco, individuato ai sensi dell'art. 5 del presente decreto.

Art. 3.

1. Nell'ambito delle finalità di cui all'art. 114, comma 10 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, il Parco sommerso di Gaiola, in particolare, persegue:

a) la tutela ambientale e archeologica dell'area interessata;

b) la valorizzazione, anche per finalità sociali e occupazionali, delle risorse ambientali, storiche, archeologiche e culturali della zona;

c) la diffusione e la divulgazione della conoscenza dell'ecologia e della biologia degli ambienti marini e costieri e del patrimonio archeologico sommerso dell'area;

d) l'effettuazione di programmi di carattere educativo per il miglioramento della cultura generale nel campo dell'ecologia, della biologia marina e dell'archeologia;

e) la realizzazione di programmi di studio e ricerca scientifica nei settori dell'ecologia, della biologia marina, della tutela ambientale e dell'archeologia al fine di assicurare la conoscenza sistematica dell'area;

f) la promozione di uno sviluppo socio-economico compatibile con le rilevanze storico-naturalistico-paesaggistiche dell'area, anche privilegiando attività tradizionali locali già presenti. Nell'ambito dell'azione di promozione di uno sviluppo compatibile con le predette finalità, la disciplina delle attività relative alla canalizzazione dei flussi turistici, alle visite guidate e ai mezzi di trasporto collettivi, potrà prevedere che le predette attività vengano svolte prioritariamente dai cittadini residenti e da imprese avente sede nei comuni ricadenti nell'area.

Art. 4.

1. All'interno del Parco sommerso di Gaiola, come individuato e delimitato all'art. 2, sono vietate, fatto salvo quanto esplicitamente consentito dal presente articolo circa i regimi di tutela all'interno delle diverse zone, le attività che possono compromettere la tutela delle caratteristiche dell'ambiente e/o dei beni archeologici oggetto della protezione, nonché le finalità istitutive del Parco medesimo, ai sensi dall'art. 114, comma 10 della legge 23 dicembre 2000, n. 388. In particolare, sono vietate:

a) l'asportazione, la manomissione ed il danneggiamento anche parziale dei reperti archeologici e di formazioni geologiche e minerali;

b) la caccia, la cattura, la raccolta, il danneggiamento e, in genere, qualunque attività che possa costituire pericolo o turbamento delle specie vegetali e animali, ivi compresa l'immissione di specie estranee;

c) l'alterazione con qualunque mezzo, diretta o indiretta, dell'ambiente geofisico e delle caratteristiche biochimiche dell'acqua, la discarica di rifiuti solidi o liquidi e, in genere, l'immissione di scarichi non in regola con le più restrittive prescrizioni previste dalla normativa vigente che possano modificare, anche transitoriamente, le caratteristiche dell'ambiente marino e/o dei reperti archeologici sommersi;

d) l'introduzione di armi, esplosivi e di qualsiasi mezzo distruttivo o di cattura, nonché di sostanze tossiche o inquinanti;

e) le attività che possano comunque arrecare danno, intralcio o turbativa alla realizzazione dei programmi di studio e di ricerca da attuarsi nell'area.

2. Nell'ambito del Parco sommerso di Gaiola, individuato ai sensi dell'art. 2 del presente decreto la zona A di riserva integrale comprende il tratto di mare prospiciente Posillipo e gli isolotti della Gaiola, così come riportato nella cartografia allegata al presente decreto e delimitato dalla congiungente i seguenti punti:

Punto	Latitudine	Longitudine
A 1	40° 47' 38" N	014° 11' 22" E
B	40° 47' 38" N	014° 11' 27" E
C 1	40° 47' 27" N	014° 11' 16,5" E
D 1	40° 47' 43,5" N	014° 11' 04,5" E

3. Nella zona A, oltre a quanto indicato al comma 1 del presente articolo, è vietato:

a) la balneazione;

b) le immersioni subacquee con o senza apparecchi respiratori, fatto salvo quanto previsto dal successivo comma 4, lettere *a)* e *b)*;

c) la navigazione, l'accesso e la sosta con navi, imbarcazioni e natanti di qualsiasi genere e tipo, fatto salvo quanto previsto dal successivo comma 4, lettere *a)* e *c)*;

d) l'ancoraggio, fatto salvo quanto previsto dal successivo comma 4, lettera *a)*;

e) l'ormeggio, fatto salvo quanto previsto dal successivo comma 4, lettera *a)*;

f) la pesca professionale e sportiva con qualunque mezzo esercitata, fatto salvo quanto previsto dal successivo comma 4, lettera *d)*;

g) la pesca subacquea.

4. Nella zona A è invece consentito:

a) la navigazione e la sosta alle unità navali di servizio con compiti di sorveglianza e soccorso e a quelle di appoggio ai programmi di ricerca scientifica per le finalità e con i modi esplicitamente determinati e autorizzati dall'Ente gestore;

b) le visite guidate anche subacquee autorizzate, contingentate e disciplinate dall'Ente gestore, di cui al successivo art. 5, compatibilmente alle esigenze di tutela dei fondali e dei reperti archeologici;

c) le visite a mezzo di unità navali aventi un pescaggio non superiore a 2,50 mt, specificamente autorizzate, contingentate e disciplinate dall'Ente gestore, di cui all'art. 5 del presente decreto;

d) la pesca sportiva con lenza o canna da terra riservata ai residenti nei comuni ricadenti nel Parco sommerso, autorizzata, contingentata e disciplinata, anche nei modi e nei luoghi, dall'Ente gestore, di cui all'art. 5 del presente decreto.

5. Nell'ambito del Parco sommerso di Gaiola, individuato ai sensi dell'art. 2 del presente decreto la zona B di riserva generale comprende il residuo tratto di mare all'interno del perimetro del Parco sommerso, riportato nella cartografia allegata al presente decreto, come delimitato nell precedente art. 2.

6. Nella zona B, oltre a quanto indicato dal comma 1 del presente articolo, sono vietati:

a) la navigazione libera, fatto salvo quanto previsto dal precedente comma 4, lettera *a)* e dal successivo comma 7, lettere *b)* e *c)*;

b) l'ancoraggio, fatto salvo quanto previsto dal precedente comma 4, lettera *a)* e dal successivo comma 7, lettera *d)* del presente articolo;

c) l'ormeggio, fatto salvo quanto previsto dal precedente comma 4, lettera *a)* e dal successivo comma 7, lettera *e)* del presente articolo;

d) la pesca professionale, fatto salvo quanto previsto dal successivo comma 7, lettera *f)* del presente articolo;

e) la pesca sportiva, fatto salvo quanto previsto dal successivo comma 7, lettera *g)* del presente articolo;

f) la pesca subacquea.

7. Nella zona B, oltre a quanto previsto dal precedente comma 4 del presente articolo, sono, invece, consentiti:

a) la balneazione e le immersioni in apnea;

b) la navigazione a motore ai natanti e imbarcazioni, come definiti ai sensi della legge 16 giugno 1994, n. 378, autorizzata e disciplinata dall'Ente gestore, di cui al successivo art. 5, comunque a velocità non superiore a cinque nodi, nonché la navigazione a vela e a remi;

c) la navigazione a motore per le visite e il trasporto collettivi, autorizzata e disciplinata dall'Ente gestore di cui al successivo art. 5;

d) l'ancoraggio come disciplinato dall'Ente gestore, di cui al successivo art. 5, in zone appositamente individuate, compatibilmente con l'esigenza di tutela dei fondali;

e) l'ormeggio in zone individuate e opportunamente attrezzate con gavitelli e ormeggi predisposti e/o disciplinati dall'Ente gestore di cui al successivo art. 5;

f) l'esercizio della pesca professionale, nei modi e nei luoghi disciplinati dall'Ente gestore di cui al successivo art. 5, con gli attrezzi della piccola pesca previsti dall'art. 19 del decreto del Ministro delle risorse agricole, alimentari e forestali, 26 luglio 1995, e con gli altri attrezzi selettivi di uso locale, compatibilmente alle esigenze di tutela dell'area, riservata ai pescatori residenti nei Comuni ricadenti nel Parco sommerso alla data di entrata in vigore del presente decreto, nonché alle cooperative di pescatori costituite ai sensi della legge 13 marzo 1958, n. 250, aventi sede legale nei detti comuni alla data di entrata in vigore del presente decreto e loro soci inseriti alla stessa data nel registro di ciascuna cooperativa;

g) la pesca sportiva con lenze e canna riservata ai residenti nei comuni ricadenti nel Parco sommerso, autorizzata, contingentata e disciplinata anche nei modi e nei luoghi dall'Ente gestore di cui al successivo art. 5.

Art. 5.

1. La gestione del Parco sommerso di Gaiola è affidata, ai sensi dell'art. 114 della citata legge 23 dicembre 2000, n. 388.

2. Sino all'affidamento in gestione di cui al precedente comma 1, il Parco sommerso di Gaiola è affidato provvisoriamente in gestione alla Soprintendenza per i beni archeologici delle province di Napoli e Caserta che si avvale per la sorveglianza della Capitaneria di Porto di Napoli e dai Carabinieri del Nucleo per la tutela dei Beni Archeologici.

Art. 6.

1. All'onere derivante dalle prime spese relative all'istituzione del Parco sommerso di Gaiola, in particolare per l'installazione dei segnalamenti e quant'altro necessiti a dare precisa conoscenza della delimitazione del Parco sommerso e della sua ripartizione, nonché di quanto possa promuovere la diffusione e la divulgazione della conoscenza dell'ecologia e della biologia degli ambienti marini e costieri e del patrimonio archeologico dell'area, anche per finalità sociali e occupazionali, si farà fronte, con la somma di L. 1.000.000.000 pari a € 516.456,90, impegnata sul capitolo 3961 dell'U.P.B. 8.1.2.1 «Difesa del mare» dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio, per l'esercizio finanziario 2001, di cui al citato decreto n. 506/2/2001 del 31 dicembre 2001 e con la somma di € 516.457 da imputare sul capitolo 2760 dell'U.P.B. 5.1.2.1 «Difesa del mare» dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio, per l'esercizio finanziario 2002.

2. Successivamente si provvederà ad effettuare le assegnazioni, per i seguenti esercizi finanziari, tenendo presenti gli stanziamenti di bilancio sul medesimo capitolo 2760 dell'unità previsionale di base 5.1.2.1 «Difesa del mare», ai sensi dell'art. 114 della citata legge 23 dicembre 2000, n. 388.

Art. 7.

1. La sorveglianza nel Parco sommerso di Gaiola, ai sensi dell'art. 19, comma 7, della legge 6 dicembre 1991, n. 394, è effettuata dalla Capitaneria di Porto competente e dai Carabinieri del Nucleo per la tutela dei beni archeologici.

Art. 8.

1. Le disposizioni del presente decreto, per quanto attiene alla perimetrazione e alle misure indicate, potranno essere oggetto di riconsiderazione per ragioni scientifiche, di tutela e di ottimizzazione della gestione sotto il profilo socio-economico, volto al perseguimento dello sviluppo sostenibile delle aree interessate.

Art. 9.

1. Alle violazioni delle disposizioni del presente decreto si applicano le sanzioni previste dall'art. 30 della legge 6 dicembre 1991, n. 394.

Roma, 7 agosto 2002

Il Ministro dell'ambiente
e della tutela del territorio
MATTEOLI

Il Ministro per i beni e le attività culturali
URBANI

Il Ministro delle infrastrutture
e dei trasporti
LUNARDI

Il Ministro delle politiche
agricole e forestali
ALEMANNO

Registrato alla Corte dei conti il 9 ottobre 2002
Ufficio controllo atti Ministeri delle infrastrutture ed assetto del territorio, registro n. 4, foglio n. 155

ALLEGATO

02A13718

DECRETO 20 settembre 2002.

Istituzione dell'area marina protetta denominata Capo Caccia-Isola Piana.

IL MINISTRO DELL'AMBIENTE
E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO

D'INTESA CON

IL MINISTRO DELL'ECONOMIA
E DELLE FINANZE

Vista la legge 31 dicembre 1982, n. 979, recante disposizioni per la difesa del mare;

Vista la legge 8 luglio 1986, n. 349, istitutiva del Ministero dell'ambiente;

Vista la legge-quadro sulle aree protette 6 dicembre 1991, n. 394;

Visto l'art. 1, comma 10, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, con il quale le funzioni del soppresso Ministero della marina mercantile in materia di tutela e difesa dell'ambiente marino sono trasferite al Ministero dell'ambiente;

Vista l'intesa tra il Ministero dell'ambiente e la regione autonoma della Sardegna sottoscritta in data 22 aprile 1997;

Vista la proposta della Consulta per la difesa del mare dagli inquinamenti formulata nella riunione del 22 maggio 1998;

Visto il parere dell'Istituto centrale per la ricerca applicata al mare espresso con nota prot. n. 56362 del 23 luglio 1998;

Visto l'art. 2, comma 14, della legge 9 dicembre 1998, n. 426, con il quale è stata soppressa la Consulta per la difesa del mare dagli inquinamenti e, presso il competente servizio del Ministero dell'ambiente, è stata istituita la Segreteria tecnica per le aree protette marine per l'istruttoria preliminare relativa all'istituzione e all'aggiornamento delle aree protette marine, per il supporto alla gestione, al funzionamento nonché alla progettazione degli interventi da realizzare anche con finanziamenti comunitari nelle aree protette marine;

Visto il decreto del Ministro dell'ambiente di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica in data 11 ottobre 1999 di costituzione della Segreteria tecnica per le aree protette marine;

Vista l'istruttoria per l' istituzione dell'area protetta marina «Capo Caccia - Isola Piana» svolta dalla Segreteria tecnica per le aree protette marine;

Vista la richiesta di parere sullo schema di decreto istitutivo dell'area protetta marina inviata dal Servizio difesa del mare del Ministero dell'ambiente al comune di Alghero e alla regione autonoma della Sardegna con nota prot. SDM/1/3374 del 26 ottobre 2000;

Visto il parere del comune di Alghero espresso con la deliberazione di giunta comunale n. 317 del 15 novembre 2000;

Vista la legge 23 marzo 2001, n. 93 e, in particolare, l'art. 8, comma 8, con il quale è venuto meno il concerto con il Ministro della marina mercantile previsto dall'art. 18, comma 1, della legge 6 dicembre 1991, n. 394;

Vista l'intesa della regione autonoma della Sardegna trasmessa con nota prot. n. 6012 del 25 settembre 2001;

Vista la nota d'intesa del Ministro dell'economia e delle finanze già Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, prot. n. 190662 del 16 dicembre 1999;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, di riforma dell'organizzazione del Governo;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica, 27 marzo 2001, n. 178, recante il regolamento di organizzazione del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e, in particolare, l'art. 7, comma 3, lettera *a)* che attribuisce alla Direzione per la difesa del mare le funzioni in materia di istituzione e gestione delle aree protette marine;

Visto l'art. 77, comma 2, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, il quale dispone che l'individuazione, l'istituzione e la disciplina generale dei parchi e delle riserve nazionali, comprese quelle marine e l'adozione delle relative misure di salvaguardia, siano operati sentita la Conferenza unificata;

Visto il parere espresso in data 20 dicembre 2001 dalla Conferenza unificata, ai sensi dell'art. 77, comma 2 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112;

Ravvisata la necessità di provvedere all'istituzione dell'area marina protetta denominata «Capo Caccia - Isola Piana»;

Decreta:

Art. 1.

1. È istituita, d'intesa con il Ministro dell'economia e delle finanze ai sensi della legge 31 dicembre 1982, n. 979, come modificata e integrata dalla legge 6 dicembre 1991, n. 394, l'area marina protetta denominata «Capo Caccia - Isola Piana».

Art. 2.

1. Con riferimento alla cartografia allegata al presente decreto, del quale costituisce parte integrante, l'area marina protetta «Capo Caccia - Isola Piana» è delimitata dalla congiungente i seguenti punti, comprendendo anche i relativi territori costieri appartenenti al demanio marittimo:

	Latitudine	Longitudine
A1)	40°37'.54N	008°08'.86E (in costa)
O)	40°37'.54N	008°08'.36E
P)	40°36'.59N	008°08'.25E
Q)	40°35'.68N	008°08'.47E
R)	40°34'.02N	008°08'.75E
S)	40°33'.35N	008°09'.78E
N1)	40°34'.08N	008°14'.73E (in costa)

Tra i punti P e Q sopracitati, la zona C è delimitata da una linea curva distante 700 metri dalla costa di Isola Piana.

Art. 3.

1. Nell'ambito delle finalità di cui all'art. 27, comma 3, della legge 31 dicembre 1982, n. 979, e all'art. 18, comma 2, della legge 6 dicembre 1991, n. 394, l'area marina protetta «Capo Caccia - Isola Piana», in particolare persegue:

a) la protezione ambientale dell'area marina interessata;

b) la tutela e la valorizzazione delle risorse biologiche e geomorfologiche della zona e il ripopolamento ittico;

c) la diffusione e la divulgazione della conoscenza dell'ecologia e della biologia degli ambienti marini e costieri dell'area marina protetta e delle peculiari caratteristiche ambientali e geomorfologiche della zona;

d) l'effettuazione di programmi di carattere educativo per il miglioramento della cultura generale nel campo dell'ecologia e della biologia marina;

e) la realizzazione di programmi di studio e ricerca scientifica nei settori dell'ecologia, della biologia marina e della tutela ambientale, al fine di assicurare la conoscenza sistematica dell'area:

f) la promozione di uno sviluppo socio-economico compatibile con la rilevanza naturalistico-paesaggistica dell'area, anche privilegiando attività tradizionali locali già presenti. Nell'ambito dell'azione di promozione di uno sviluppo compatibile con le predette finalità, per le attività relative alla canalizzazione dei flussi turistici e di visite guidate, la determinazione della disciplina relativa dovrà prevedere specifiche facilitazioni per l'esercizio delle attività dei servizi connessi e funzionali all'area marina protetta e per i mezzi di trasporto collettivi gestiti preferibilmente da cittadini residenti nel comune ricadente nell'area protetta marina.

Art. 4.

1. All'interno dell'area marina protetta «Capo Caccia - Isola Piana», per come individuata e delimitata all'art. 2, sono vietate, fatto salvo quanto esplicitamente previsto dal presente articolo circa i regimi di tutela all'interno delle diverse zone, le attività che possono compromettere la tutela delle caratteristiche dell'ambiente oggetto della protezione e le finalità istitutive dell'area marina protetta medesima, ai sensi dell'art. 19, comma 3, della legge 6 dicembre 1991, n. 394. In particolare sono vietate:

a) la caccia, la cattura, la raccolta, il danneggiamento e, in genere, qualunque attività che possa costituire pericolo o turbamento delle specie animali e vegetali, ivi compresa l'immissione di specie estranee;

b) l'asportazione anche parziale ed il danneggiamento di reperti archeologici, di formazioni geologiche e minerali;

c) l'alterazione con qualsiasi mezzo, diretta o indiretta, dell'ambiente geofisico e delle caratteristiche biochimiche dell'acqua, nonché la discarica di rifiuti solidi o liquidi e, in genere, l'immissione di qualsiasi sostanza che possa modificare, anche transitoriamente, le caratteristiche dell'ambiente marino:

d) l'introduzione di armi, esplosivi e di qualsiasi mezzo distruttivo o di cattura, nonché di sostanze tossiche o inquinanti;

e) le attività che possano comunque arrecare danno, intralcio o turbativa alla realizzazione dei programmi di studio e di ricerca scientifica da attuarsi nell'area.

2. La zona A di riserva integrale comprende i seguenti tratti di mare, riportati nella cartografia allegata al presente decreto:

a) il tratto di mare di Isola Piana a ovest delle coordinate geografiche di seguito indicate, per una distanza dalla costa di 200 metri:

a Nord

	Latitudine	Longitudine
	—	—
T1)	40°36'.26N	008°08'.86E (in costa)
U)	40°36'.38N	008°08'.68E

a Sud

	Latitudine	Longitudine
	—	—
V1)	40°36'.16N	008°08'.60E (in costa)
Z)	40°36'.06N	008°08'.60E

b) il tratto di mare ad est del promontorio di Punta Giglio compreso entro le seguenti coordinate:

	Latitudine	Longitudine
	—	—
X1)	40°34'.14N	008°13'.85E (in costa)
Y)	40°34'.09N	008°13'.85E
W)	40°34'.09N	008°14'.20E
J1)	40°34'.17N	008°14'.20E

3. In zona A, oltre a quanto indicato al comma 1, sono vietati:

a) la navigazione, l'accesso e la sosta con navi, imbarcazioni e natanti di qualsiasi genere e tiro, fatto salvo quanto previsto dal comma 4;

b) la balneazione;

c) le immersioni subacquee con o senza autorespiratore, fatto salvo quanto previsto dal comma 4;

d) l'ancoraggio, fatto salvo quanto previsto dal comma 4;

e) l'ormeggio, fatto salvo quanto previsto dal successivo comma 4;

f) la pesca, sia professionale che sportiva, con qualunque mezzo esercitata;

g) la pesca subacquea.

4. In zona A è invece consentito l'accesso e la sosta alle imbarcazioni di servizio con compiti di sorveglianza e soccorso e a quelle di appoggio ai programmi di ricerca scientifica per le finalità e con i modi esplicitamente determinati e autorizzati dall'Ente gestore dell'area marina protetta.

5. La zona B, di riserva generale, comprende i seguenti tratti di mare, riportati nella cartografia allegata al presente decreto:

a) la zona occidentale di Porto Conte da Punta delle Gessiere a Punta del Bollo, individuata dalla congiungente le seguenti coordinate geografiche:

	Latitudine	Longitudine
	—	—
A1)	40°37'.54N	008°08'.86E (in costa)
B)	40°37'.54N	008°08'.60E
C)	40°36'.48N	008°08'.47E
D)	40°35'.94N	008°08'.63E
E)	40°34'.02N	008°08'.96E
F)	40°33'.48N	008°09'.78E
G)	40°33'.76N	008°10'.12E
H1)	40°34'.28N	008°09'.94E (in costa)

Tra i punti C e D sopracitati, la zona B è delimitata da una linea curva distante 400 metri dalla costa di Isola Piana;

b) la zona orientale di Porto Conte compresa tra la Punta del Cerchio e Capo Galera, individuata dalla congiungente le seguenti coordinate geografiche:

	Latitudine	Longitudine
	—	—
I1)	40°34'.66N	008°11'.96E (in costa)
L)	40°34'.66N	008°11'.60E
M)	40°33'.90N	008°11'.60E
N1)	40°34'.08N	008°14'.73E (in costa)

6. In zona B, oltre a quanto indicato al comma 1, sono vietati:

a) la navigazione, fatto salvo quanto previsto dal comma 4 e dal comma 7, lettere *c)* e *d)*;

b) l'ancoraggio, fatto salvo quanto previsto dal comma 4 e dal comma 7, lettera *e)*;

c) l'ormeggio, fatto salvo quanto previsto dal comma 4 e dal comma 7, lettera *f)*;

d) la pesca professionale, fatto salvo quanto previsto dal comma 7, lettere *g)* e *h)*;

e) la pesca sportiva, fatto salvo quanto previsto dal comma 7, lettera *i)*;

f) la pesca subacquea.

7. In zona B, oltre a quanto indicato al comma 4, sono invece consentiti:

a) la balneazione;

b) le immersioni subacquee con e senza autorespiratore, ad eccezione di quelle relative alle grotte sottomarine, che devono essere autorizzate e disciplinate dall'Ente gestore, sentita la Commissione di riserva;

c) la navigazione a motore ai natanti e alle imbarcazioni, così come definiti ai sensi della legge 16 giugno 1994, n. 378, disciplinata dall'Ente gestore, e comunque a velocità non superiore a 5 nodi, nonché la navigazione a vela e a remi;

d) la navigazione a motore, alle sole navi adibite al trasporto collettivo che effettuano visite guidate, autorizzata e disciplinata dall'Ente gestore, e comunque a velocità non superiore a 8 nodi, privilegiando le imprese aventi sede legale, alla data del presente decreto, nel comune di Alghero;

e) l'ancoraggio come disciplinato dall'Ente gestore in zone appositamente individuate, sentita la Commissione di riserva, compatibilmente con l'esigenza di tutela dei fondali particolarmente sensibili;

f) l'ormeggio in zone individuate e opportunamente attrezzate con gavitelli e ormeggi appositi e/o comunque disciplinati dall'Ente gestore;

g) la pesca professionale disciplinata dall'Ente gestore con gli attrezzi della piccola pesca previsti dall'art. 19 del decreto del Ministro delle risorse agricole, alimentari e forestali, 26 luglio 1995 e con gli altri attrezzi selettivi di uso locale, compatibilmente alle esigenze di tutela dell'area, riservata ai pescatori residenti alla data del presente decreto, nel comune di Alghero, nonché alle cooperative di pescatori, costituite ai sensi della legge 13 marzo 1958, n. 250, aventi sede legale nel detto comune alla data del presente decreto, e loro soci inseriti alla stessa data nel registro di ciascuna cooperativa;

h) il pescaturismo, disciplinato dall'Ente gestore, riservato ai pescatori o alle cooperative residenti nel comune di Alghero, con gli attrezzi della piccola pesca previsti dal decreto del Ministero per le politiche agricole e forestali n. 293 del 13 aprile 1999;

i) la pesca sportiva solo con lenza e canna ai residenti nel comune di Alghero; è altresì autorizzata, con gli stessi attrezzi, ai non residenti, nei limiti numerici e con le modalità definite dall'Ente gestore, sentita la Commissione di riserva.

8. La zona C, di riserva parziale, comprende il residuo tratto di mare all'interno del perimetro dell'area marina protetta, riportato nella cartografia allegata al presente decreto, come delimitato al precedente art. 2.

9. In zona C, oltre a quanto indicato al comma 1, sono vietati:

a) la navigazione a motore, fatto salvo quanto previsto dai commi 4 e 7 e dal comma 10, lettere *b)* e *c)*;

b) l'ancoraggio e l'ormeggio, fatto salvo quanto previsto dai commi 4 e 7 e dal comma 10, lettera *d)*;

c) la pesca professionale, fatto salvo quanto previsto dal comma 7;

d) la pesca sportiva fatto salvo quanto previsto dal comma 7 e dal comma 10, lettera *e)*;

e) la pesca subacquea.

10. In zona C, oltre a quanto indicato ai commi 4 e 7, sono consentiti:

a) le immersioni subacquee;

b) la navigazione a motore a natanti ed imbarcazioni, così come definiti ai sensi della legge 16 giugno 1994, n. 378, disciplinata dall'Ente gestore e comunque a velocità non superiore a 10 nodi;

c) la navigazione a motore a natanti e imbarcazioni nel corridoio di cui al comma 11;

d) l'ancoraggio come disciplinato dall'Ente gestore in zone appositamente individuate, compatibilmente con l'esigenza di tutela dei fondali particolarmente sensibili; libero con «mazzera» di pietra locale;

e) la pesca sportiva solo con lenza e canna ai residenti nel comune di Alghero; è altresì autorizzata, con gli stessi attrezzi, ai non residenti, con le modalità definite dall'Ente gestore, sentita la Commissione di riserva.

11. In zona C è consentito l'accesso ai natanti e alle imbarcazioni, senza limiti di velocità e solo per raggiungere e/o uscire dalle marine di Porto Conte e Tramariglio, nel corridoio delimitato dai seguenti punti:

	Latitudine	Longitudine
1)	40°35'.69N	008°11'.55E
2)	40°35'.33N	008°11'.10E
3)	40°33'.54N	008°11'.10E
4)	40°35'.66N	008°11'.82E
5)	40°35'.26N	008°11'.30E
6)	40°33'.57N	008°11'.30E

12. Le attività sopra elencate ai commi 4, 7, 10 e 11 sono provvisoriamente consentite e, laddove previsto, disciplinate dall'Ente gestore fino all'entrata in vigore del Regolamento dell'area marina protetta di cui all'art. 8 del presente decreto.

Art. 5.

1. La gestione dell'area marina protetta «Capo Caccia - Isola Piana» è affidata ad enti pubblici, istituzioni scientifiche o associazioni ambientaliste anche consorziati tra loro, ai sensi dell'art. 2, comma 37, della legge 9 dicembre 1998, n. 426, come integrato dall'art. 17, comma 4 della legge 23 marzo 2001, n. 93.

Art. 6.

1. All'onere derivante dalle prime spese relative all'istituzione dell'area marina protetta «Capo Caccia - Isola Piana» si fa fronte, per la progettazione e l'installazione dei segnalamenti, oltre a quant'altro necessiti a dare precisa conoscenza della delimitazione dell'area marina protetta e della sua ripartizione, con € 206.582,76 a gravare sul Capitolo n. 2756 dell'unità previsionale di base 5.1.2.1. «Difesa del mare» dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio, nonché con la somma iniziale di € 77.468,53 per le spese di primo avviamento, ivi comprese quelle relative alla stampa e diffusione di opuscoli illustrativi e divulgativi, a gravare sul Capitolo n. 2757 della predetta unità previsionale di base dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio, entrambe per l'esercizio finanziario 2002.

2. Per i successivi esercizi finanziari si provvederà ad assegnare, tenendo presenti gli attuali stanziamenti di bilancio, sul Capitolo n. 2756 dell'unità previsionale di base 5.1.2.1. «Difesa del mare», la somma non inferiore a € 258.288,45 per le attività finalizzate alla gestione dell'area marina protetta.

Art. 7.

1. La sorveglianza nell'area marina protetta, ai sensi dell'art. 19, comma 7, della legge 6 dicembre 1991, n. 394, come integrato dall'art. 2, comma 17, della legge 9 dicembre 1998, n. 426, è effettuata dalla Capitaneria di porto competente, nonché dalle polizie degli enti locali delegati nella gestione dell'area.

2. L'Ente gestore potrà avvalersi del personale del Corpo forestale della regione autonoma della Sardegna per le attività all'interno dell'area marina protetta, sulla base del contingente di personale a tal fine determinato dalla stessa regione.

Art. 8.

1. Il Regolamento dell'area marina protetta di «Capo Caccia - Isola Piana», formulato entro centottanta giorni dall'ente delegato alla gestione anche sulla base dell'esperienza condotta nell'applicazione delle misure e delle eventuali discipline provvisorie di cui all'art. 4, commi 4, 7, 10 e l 1, sarà approvato, sentita la regione autonoma della Sardegna, dal Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio ai sensi del combinato disposto dall'art. 28, commi 6 e 7, della legge 31 dicembre 1982, n. 979, e dall'art. 19, comma 5, della legge 6 dicembre 1991, n. 394.

2. Nel suddetto Regolamento potrà essere prevista l'istituzione di un comitato tecnico-scientifico con compiti di ausilio all'Ente gestore e alla Commissione di riserva. In tale organismo dovrà essere assicurata una qualificata rappresentanza del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e della regione autonoma della Sardegna.

Art. 9.

1. Le disposizioni del presente decreto, per quanto attiene alla perimetrazione e alle finalità indicate, potranno essere oggetto di riconsiderazione per ragioni scientifiche e di ottimizzazione della gestione sotto il profilo socio-economico volto al perseguimento dello sviluppo sostenibile delle aree interessate.

Roma, 20 settembre 2002

Il Ministro: MATTEOLI

Registrato alla Corte dei conti il 29 ottobre 2002
Ufficio di controllo sugli atti dei Ministeri delle infrastrutture ed assetto del territorio, registro n. 4, foglio n. 202

ALLEGATO

02A13803

DECRETO 16 ottobre 2002.

Perimetrazione del sito di interesse nazionale di Campobasso Guglionesi II.

IL MINISTRO DELL'AMBIENTE
E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO

Vista la legge 8 luglio 1986, n. 349, recante «Istituzione del Ministero dell'ambiente e norme in materia di danno ambientale»;

Visto l'art. 17 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, recante: «Attuazione delle direttive n. 91/156/CEE sui rifiuti, n. 91/689/CEE sui rifiuti pericolosi e n. 94/62/CE sugli imballaggi e sui rifiuti di imballaggio» e successive integrazioni e modificazioni;

Vista la legge 9 dicembre 1998, n. 426, concernente «Nuovi interventi in campo ambientale» ed in particolare l'art. 1, comma 4 che dispone che gli ambiti compresi negli interventi di interesse nazionale siano perimetrati dal Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio, sentiti i comuni interessati;

Visto il decreto ministeriale 25 ottobre 1999, n. 471, concernente «Regolamento recante criteri, procedure e modalità per la messa in sicurezza, la bonifica e il ripristino ambientale dei siti inquinati, ai sensi dell'art. 17 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, e successive modificazioni e integrazioni»;

Vista la nota dell'Assessorato all'ambiente della regione Molise del 5 novembre 1999, protocollo n. 4619, che trasmette la proposta di inserimento tra i siti da bonificare di interesse nazionale dell'area di Guglionesi II in agro del comune di Guglionesi (Campobasso);

Visto il decreto-legge 12 giugno 2001, n. 217, coordinato con la legge di conversione 3 agosto 2001, n. 317, recante «Modificazioni al decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, nonché alla legge 23 agosto 1999, n. 400, in materia di organizzazione del Governo»;

Visto il decreto ministeriale 18 settembre 2001, n. 468 «Regolamento recante: Programma nazionale di bonifica e ripristino ambientale» che individua il sito di Guglionesi II - Campobasso come intervento di bonifica di interesse nazionale;

Vista la nota del 19 novembre 2001, protocollo 11085/RIBO/DI/B, con la quale il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio trasmette al comune di Guglionesi e, per conoscenza alla regione Molise, la proposta di perimetrazione del sito ai sensi dell'art. 1, comma 4 della legge 9 dicembre 1998, n. 426;

Vista la nota del 20 febbraio 2002, protocollo 1835/RIBO/DI/B con cui si sollecita il parere del comune di Guglionesi sulla perimetrazione proposta;

Vista la nota protocollo n. 1821 dell'8 marzo 2002, con cui il comune di Guglionesi, in riscontro alla nota 20 febbraio 2002 - protocollo 1835/RIBO/DI/B del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio, conferma la perimetrazione predisposta dal Ministero medesimo, allegando i relativi fogli di mappa catastale e corografia;

Considerato che la perimetrazione proposta individua l'area nella quale sarà eseguita un'analisi storica delle attività svolte all'interno del perimetro al fine di censire tutte le aree potenzialmente contaminate, salvo l'obbligo di procedere alla bonifica delle aree esterne al perimetro che dovessero risultare inquinate;

Considerato che sulle aree perimetrate sarà effettuata la fase di caratterizzazione per accertare le effettive condizioni di inquinamento al fine di pervenire alla individuazione del perimetro definitivo;

Decreta:

Art. 1.

Le aree da sottoporre ad interventi di caratterizzazione, messa in sicurezza, bonifica, ripristino ambientale e attività di monitoraggio, sono individuate all'interno del perimetro provvisorio indicato nella cartografia in scala 1:15.000, allegata al presente decreto. La cartografia ufficiale è conservata in originale presso il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio ed in copia conforme presso la regione Molise.

L'attuale perimetrazione non esclude l'obbligo di bonifica rispetto a quelle porzioni di territorio che dovessero risultare inquinate e che attualmente, sulla base delle indicazioni degli enti locali, non sono state ricomprese nel perimetro allegato al presente decreto.

La perimetrazione potrà essere modificata con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio nel caso in cui dovessero emergere altre aree con una possibile situazione di inquinamento, tale da rendere necessari ulteriori accertamenti analitici e/o interventi di bonifica.

Art. 2.

Il presente decreto, dopo la registrazione, sarà notificato al comune di Guglionesi, alla provincia di Campobasso, alla regione Molise e all'A.R.P.A. della regione Molise.

Roma, 16 ottobre 2002

Il Ministro: MATTEOLI

Registrato alla Corte dei conti il 29 ottobre 2002
Ufficio di controllo sugli atti dei Ministeri delle infrastrutture ed assetto del territorio, registro n. 4, foglio n. 203

PERIMETRAZIONE DEL SITO DI INTERESSE NAZIONALE
«CAMPOBASSO - GUGLIONESI II»

02A13736

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

DELIBERAZIONE 28 marzo 2002.

Contratto di programma tra il Ministero delle attività produttive e la società Biofata S.p.a. (Deliberazione n. 33/2002).

IL COMITATO INTERMINISTERIALE
PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Visto il decreto-legge 22 ottobre 1992, n. 415, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1992, n. 488, recante modifiche alla legge 1° marzo 1986, n. 64, in tema di disciplina organica dell'intervento nel Mezzogiorno;

Visto il decreto legislativo 3 aprile 1993, n. 96, relativo al trasferimento delle competenze già attribuite ai soppressi Dipartimento per il Mezzogiorno e Agenzia per la promozione dello sviluppo del Mezzogiorno, in attuazione dell'art. 3 della suindicata legge n. 488/1992;

Visto l'art. 2, commi 203 e seguenti, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, recante disposizioni in materia di programmazione negoziata;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, sulla riforma dell'organizzazione del Governo ed, in particolare, l'art. 27 che istituisce il Ministero delle attività produttive, nonché l'art. 28 che ne stabilisce le attribuzioni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica del 26 marzo 2001, n. 175, recante il regolamento di organizzazione del Ministero delle attività produttive;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 10 aprile 2001 recante adempimenti necessari per il completamento della riforma dell'organizzazione del Governo ed in particolare l'art. 2 sull'operatività delle disposizioni di cui al citato art. 28 del decreto legislativo n. 300/1999;

Visto il decreto-legge 12 giugno 2001, n. 217, convertito, con modificazioni, nella legge 3 agosto 2001, n. 317, recante modifiche al decreto legislativo n. 300/1999, nonché alla legge 30 luglio 1988, n. 400, in materia di organizzazione del Governo;

Visto il regolamento (CE) n. 1257/1999 del Consiglio del 17 maggio 1999 (Gazzetta Ufficiale della Comunità europea n. L 160/1999) sul sostegno allo sviluppo rurale, che modifica ed abroga taluni regolamenti, e, in particolare, l'art. 55, n. 4, laddove si precisa che rimangono in vigore le direttive del consiglio e della commissione relative all'adozione di elenchi di zone svantaggiate, o alla modifica di tali elenchi a norma dell'art. 21, paragrafi 2 e 3, del regolamento (CE) n. 950/1997 del consiglio del 20 maggio 1997 (Gazzetta Ufficiale della Comunità europea n. L 142/1997);

Visti gli orientamenti comunitari per gli aiuti di Stato nel settore agricolo (Gazzetta Ufficiale della Comunità europea n. C28 del 1° febbraio 2000);

Vista la nota della Commissione europea in data 13 marzo 2000, n. SG(2000) D/102347 (Gazzetta Ufficiale della Comunità europea n. C175/11/2000) che, con riferimento alla carta degli aiuti a finalità regionale per il periodo 2000-2006, comunica gli esiti favorevoli dell'esame sulla compatibilità rispetto alla parte della carta che riguarda le regioni italiane ammissibili alla deroga prevista all'art. 87, 3, *a)* del trattato C.E.;

Vista la nota della Commissione europea in data 2 agosto 2000, n. SG(2000) D/105754, con la quale la Commissione medesima ha autorizzato la proroga del regime di aiuto della citata legge n. 488/1992, per il periodo 2000-2006, nonché l'applicabilità dello stesso regime nel quadro degli strumenti della programmazione negoziata;

Vista la decisione della Commissione europea del 13 marzo 2001, SG(2001) D/286847, con la quale la Commissione ha autorizzato l'aiuto n. 729/A/2000, relativo all'estensione all'agricoltura degli strumenti previsti dalla programmazione negoziata;

Visto il testo unico delle direttive per la concessione e l'erogazione delle agevolazioni alle attività produttive nelle aree depresse ai sensi dell'art. 1, comma 2 del decreto-legge n. 415/1992, convertito, con modificazioni, nella legge n. 488/1992, approvato con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato in data 3 luglio 2000 (*Gazzetta Ufficiale* n. 163/2000);

Visto il regolamento, approvato con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, 9 marzo 2000, n. 133, recante modificazioni ed integrazioni al decreto ministeriale 20 ottobre 1995, n. 527, già modificato ed integrato con decreto ministeriale n. 319 del 31 luglio 1997, concernente le modalità e le procedure per la concessione e l'erogazione delle agevolazioni in favore delle attività produttive nelle aree depresse del Paese;

Vista la circolare esplicativa n. 900315 del 14 luglio 2000 concernente le sopra indicate modalità e procedure nel settore industriale nelle aree depresse del Paese, e successivi aggiornamenti;

Vista la propria delibera 25 febbraio 1994 (*Gazzetta Ufficiale* n. 92/1994), riguardante la disciplina dei contratti di programma, e le successive modifiche introdotte dal punto 4 della delibera 21 marzo 1997 (*Gazzetta Ufficiale* n. 105/1997), e dal punto 2, lettera *B)* della delibera 11 novembre 1998, n. 127 (*Gazzetta Ufficiale* n. 4/1999);

Visto l'art. 10, comma 1, del decreto legislativo 30 aprile 1998, n. 173, che demanda a questo comitato la determinazione dei limiti, criteri e modalità di applicazione anche alle imprese agricole, della pesca marittima e in acque salmastre e dell'acquacoltura, e ai relativi consorzi, degli interventi regolati dall'art. 2, comma 203, lettere *d), e), f)* «contratti di programma» della legge n. 662/1996;

Vista la citata delibera 11 novembre 1998, n. 127 (*Gazzetta Ufficiale* n. 4/1999), che disciplina l'estensione degli strumenti della programmazione negoziata nei settori dell'agricoltura e della pesca;

Vista la propria deliberazione 21 dicembre 2000, n. 138 (*Gazzetta Ufficiale* n. 30/2001) concernente il riparto delle risorse per le aree depresse 2001-2003, che al punto 3.1 destina 309,874 Meuro al finanziamento di contratti di programma;

Vista la nota n. 900125 del 19 marzo 2002, con la quale il Ministero delle attività produttive ha sottoposto a questo comitato la proposta di contratto di programma con il relativo piano progettuale presentato dalla società Biofata S.p.a., per la realizzazione e l'esercizio del progetto integrato agroindustriale da realizzare nell'area ex Sir del comune di Lamezia Terme (Catanzaro), area obiettivo 1, rientrante nella deroga di cui all'art. 87.3.a. del trattato C.E.;

Considerato che l'iniziativa ha come obiettivo di far emergere valenze ed aspetti territoriali attraverso l'offerta di una gamma ampia ed articolata di prodotti riferibili alla tradizione locale e mediterranea;

Considerato che il programma si sviluppa secondo un'articolazione produttiva integrata che, oltre alla realizzazione di una serie di impianti destinati alla trasformazione industriale ed alle attività di ottimizzazione e controllo, realizza sul sito, utilizzando tecnologie altamente innovative, una parte della produzione primaria necessaria per la saturazione degli impianti di trasformazione e di confezionamento;

Considerato che la regione Calabria, con deliberazione n. 180 del 5 marzo 2002 ha confermato il proprio interesse per il progetto Biofata S.p.a. «ritenendo lo stesso coerente con gli obiettivi della politica regionale orientati al sostegno dei sistemi di sviluppo locale»;

Considerato che l'intervento è soggetto a notifica ai sensi di quanto previsto dalla citata nota della Commissione europea sul regime d'aiuto n. 729/A/2000;

Ritenuto di assicurare la copertura degli oneri a carico dello Stato, che ammontano a 42.350,586 migliaia di euro a valere sulle assegnazioni di cui alla citata delibera n. 138/2000;

Tenuto conto che, con verbale in data 25 ottobre 2001, sono state definite le modalità di trasferimento delle attività in materia di programmazione negoziata dal Ministero dell'economia e delle finanze al Ministero delle attività produttive;

Su proposta del Ministro delle attività produttive;

Delibera:

1. Il Ministero delle attività produttive è autorizzato a stipulare, entro quarantacinque giorni dalla positiva conclusione della procedura di notifica alla Commissione europea, con la società Biofata S.p.a., il contratto di programma per l'attuazione di un articolato piano di investimenti nel comparto agricolo e agroindustriale da realizzarsi nel comune di Lamezia Terme (Catanzaro), area ricompresa nell'obiettivo 1, coperta dalla deroga dell'art. 87, 3, *a)* del trattato C.E. Il contratto, sottoscritto nei termini di seguito indicati e con le necessarie precisazioni e prescrizioni attuative nel rispetto delle limitazioni imposte dall'Unione europea, verrà trasmesso in copia alla segreteria di questo comitato entro trenta giorni dalla stipula.

1.1. Gli investimenti ammessi, pari a 76.259,51 migliaia di euro, sono così suddivisi:

investimenti agricoli 33.869,24 migliaia di euro;

investimenti industriali 42.390,27 migliaia di euro.

1.2. Le agevolazioni finanziarie, in conformità a quanto previsto dalle decisioni della Commissione europea citate in premessa sono calcolate nella seguente misura:

settore agricolo: nella misura del 93,40% della misura massima ammissibile pari al 40% espresso in E.S.L.;

settore industriale nella misura del 93,40% della misura massima ammissibile pari al 50% di E.S.N.

1.3. L'onere massimo a carico dello Stato è pari complessivamente a 42.350,586 migliaia di euro, a valere sulle assegnazioni di cui alla citata delibera n. 138/2000;

1.4. Il finanziamento sarà erogato in 3 annualità a decorrere dal 2002 e sarà pari a 14.116,862 migliaia di euro per ciascun anno.

1.5. Eventuali variazioni dell'importo degli investimenti non potranno comportare aumenti degli oneri a carico della finanza pubblica indicati nel precedente punto 1.3.

1.6. Gli investimenti previsti dovranno essere realizzati entro il 31 dicembre 2003.

1.7. Le iniziative, a regime, dovranno realizzare una nuova occupazione diretta non inferiore a quattrocentotrentadue addetti.

1.8. Il Ministero delle attività produttive curerà i conseguenti adempimenti comunitari.

2. Per la realizzazione del contratto di programma di cui al punto 1., è approvato il finanziamento di 42.350,586 migliaia di euro a valere sulle assegnazioni di cui alla citata delibera n. 138/2000.

Roma, 28 marzo 2002

Il Presidente delegato: TREMONTI

Registrata alla Corte dei conti il 21 novembre 2002
Ufficio di controllo sui Ministeri economico-finanziari, registro n. 6 Economia e finanze, foglio n. 279

02A13804

AGENZIA DELLE ENTRATE

PROVVEDIMENTO 11 novembre 2002.

Accertamento del periodo di irregolare funzionamento dell'ufficio del pubblico registro automobilistico di Massa Carrara.

IL DIRETTORE REGIONALE
DELLA TOSCANA

Visto il decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, convertito, con modificazioni, nella legge 28 luglio 1961, n. 770, e sostituito dalla legge 25 ottobre 1985, n. 592, e da ultimo modificato dalla legge 18 febbraio 1999, n. 28, recante norme sulla proroga dei termini di prescrizione e decadenza per mancato o irregolare funzionamento degli uffici finanziari, applicabile anche al pubblico registro automobilistico;

Visto il decreto legislativo 26 gennaio 2001, n. 32, art. 10, recante norme per la sistemazione di talune situazioni dipendenti da mancato o irregolare funzionamento degli uffici finanziari;

Visto il decreto del direttore generale del Dipartimento delle entrate n. 1/7998/UDG del 10 ottobre 1997, con il quale i direttori regionali delle entrate sono stati delegati all'adozione dei decreti di accertamento del mancato o irregolare funzionamento degli uffici periferici del Dipartimento delle entrate;

Visto lo statuto dell'Agenzia delle entrate;

Visto il regolamento di amministrazione dell'Agenzia delle entrate;

Si dispone:

È accertato l'irregolare funzionamento dell'ufficio del pubblico registro automobilistico di Massa Carrara nel giorno 31 ottobre 2002, dalle ore 10,15 alle ore 12,15.

Motivazioni.

La disposizione di cui al presente atto scaturisce dalla nota prot. n. 430/7/2002 in data 30 ottobre 2002, con la quale la Procura generale della Repubblica di Genova ha confermato l'irregolare funzionamento dell'ufficio del pubblico registro automobilistico di Massa Carrara nel giorno 31 ottobre 2002, dalle ore 10,15 alle ore 12,15 - causato da assemblea del personale.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Firenze, 11 novembre 2002

Il direttore regionale: PARDI

02A13810

PROVVEDIMENTO 11 novembre 2002.

Accertamento del periodo di irregolare funzionamento dell'ufficio del pubblico registro automobilistico di Lucca.

IL DIRETTORE REGIONALE
DELLA TOSCANA

Visto il decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, convertito, con modificazioni, nella legge 28 luglio 1961, n. 770, e sostituito dalla legge 25 ottobre 1985, n. 592, e da ultimo modificato dalla legge 18 febbraio 1999, n. 28, recante norme sulla proroga dei termini di prescrizione e decadenza per mancato o irregolare funzionamento degli uffici finanziari, applicabile anche al pubblico registro automobilistico;

Visto il decreto legislativo 26 gennaio 2001, n. 32, art. 10, recante norme per la sistemazione di talune situazioni dipendenti da mancato o irregolare funzionamento degli uffici finanziari;

Visto il decreto del direttore generale del Dipartimento delle entrate n. 1/7998/UDG del 10 ottobre 1997, con il quale i direttori regionali delle entrate sono stati delegati all'adozione dei decreti di accertamento del mancato o irregolare funzionamento degli uffici periferici del Dipartimento delle entrate;

Visto lo statuto dell'Agenzia delle entrate;

Visto il regolamento di amministrazione dell'Agenzia delle entrate;

Si dispone:

È accertato l'irregolare funzionamento dell'ufficio del pubblico registro automobilistico di Lucca nel giorno 11 novembre 2002, dalle ore 8 alle ore 12.

Motivazioni.

La disposizione di cui al presente atto scaturisce dalla nota prot. n. 105/7/2002 in data 7 novembre 2002, con la quale la Procura generale della Repubblica di Firenze ha confermato l'irregolare funzionamento dell'ufficio del pubblico registro automobilistico di Lucca nel giorno 11 novembre 2002, dalle ore 8 alle ore 12 - causato da assemblea del personale.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Firenze, 11 novembre 2002

Il direttore regionale: PARDI

02A13811

PROVVEDIMENTO 13 novembre 2002.

Accertamento del periodo di mancato funzionamento dell'ufficio del pubblico registro automobilistico di Padova.

IL DIRETTORE REGIONALE
PER IL VENETO

In base alle attribuzioni conferitegli dalle disposizioni di legge e dalle norme statutarie e di regolamento citate in nota;

Dispone:

1. Mancato funzionamento dell'ufficio del pubblico registro automobilistico di Padova in data 6 novembre 2002.

1.1. È accertato il mancato funzionamento dell'ufficio del pubblico registro automobilistico di Padova nel giorno 6 novembre 2002.

Motivazioni.

La disposizione di cui al presente atto scaturisce dalla circostanza che gli sportelli dell'ufficio sono rimasti chiusi al pubblico per l'intera giornata a causa di un'assemblea del personale.

Riferimenti normativi dell'atto:

Statuto dell'Agenzia delle entrate (art. 11; art. 13, comma 1);

Regolamento di amministrazione dell'Agenzia delle entrate (art. 4; art. 7, comma 1);

Decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 luglio 1961, n. 770, e sostituito dalla legge 25 ottobre 1985, n. 592; art. 33 della legge 18 febbraio 1999, n. 28;

Art. 10 del decreto legislativo 26 gennaio 2001, n. 32.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Venezia, 13 novembre 2002

Il direttore regionale: MICELI

02A13812

PROVVEDIMENTO 18 novembre 2002.

Accertamento del periodo di mancato funzionamento dell'ufficio del pubblico registro automobilistico di Venezia.

IL DIRETTORE REGIONALE
PER IL VENETO

In base alle attribuzioni conferitegli dalle disposizioni di legge e dalle norme statutarie e di regolamento citate in nota;

Dispone:

1. Mancato funzionamento dell'ufficio del pubblico registro automobilistico di Venezia in data 13 novembre 2002.

1.1. È accertato il mancato funzionamento dell'ufficio del pubblico registro automobilistico di Venezia nel giorno 13 novembre 2002.

Motivazioni.

La disposizione di cui al presente atto scaturisce dalla circostanza che nella giornata del 13 novembre 2002 a causa della compatta adesione di tutto il personale ad un'assemblea gli sportelli sono rimasti chiusi al pubblico.

Riferimenti normativi dell'atto:

Statuto dell'Agenzia delle entrate (art. 11; art. 13 - comma 1);

Regolamento di amministrazione dell'Agenzia delle entrate (art. 4, art. 7 - comma 1);

Decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 luglio 1961, n. 770, e sostituito dalla legge 25 ottobre 1985, n. 592; art. 33 della legge 18 febbraio 1999, n. 28;

Art. 10 del decreto legislativo 26 gennaio 2001, n. 32.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Venezia, 18 novembre 2002

Il direttore regionale: MICELI

02A13826

PROVVEDIMENTO 20 novembre 2002.

Accertamento del periodo di irregolare funzionamento dell'ufficio del pubblico registro automobilistico di Massa Carrara.

IL DIRETTORE REGIONALE
DELLA TOSCANA

Visto il decreto-legge 21 gennaio 1961, n. 498, convertito, con modificazioni, nella legge 28 luglio 1961, n. 770, e sostituito dalla legge 25 ottobre 1985, n. 592, e da ultimo modificato dalla legge 18 febbraio 1999, n. 28, recante norme sulla proroga dei termini di presentazione e decadenza per mancato o irregolare funzionamento degli uffici finanziari, applicabili anche al pubblico registro automobilistico;

Visto il decreto legislativo 26 gennaio 2001, n. 32, art. 10, recante norme per la sistemazione di talune situazioni dipendenti da mancato o irregolare funzionamento degli uffici finanziari;

Visto il decreto del direttore generale del Dipartimento delle entrate n. 1/7998/UDG del 10 ottobre 1997, con il quale i direttori regionali delle entrate sono stati delegati all'adozione dei decreti di accertamento del mancato o irregolare funzionamento degli uffici periferici del Dipartimento delle entrate;

Visto lo statuto dell'Agenzia delle entrate;

Visto il regolamento di amministrazione dell'Agenzia delle entrate;

Si dispone:

È accertato l'irregolare funzionamento dell'ufficio del pubblico registro automobilistico di Massa Carrara nel giorno 14 novembre 2002 - dalle ore 14,30 alle ore 16.

Motivazioni.

La disposizione di cui al presente atto scaturisce dalla nota prot. n. 458/2002 in data 14 novembre 2002, con la quale la Procura generale della Repubblica di Genova ha conferito l'irregolare funzionamento dell'ufficio del P.R.A. di Massa Carrara nel giorno 14 novembre 2002, dalle ore 14,30 alle ore 16 - causa da assemblea del personale.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Firenze, 20 novembre 2002

Il direttore regionale: PARDI

02A13808

PROVVEDIMENTO 21 novembre 2002.

Accertamento del periodo di mancato funzionamento dell'ufficio del pubblico registro automobilistico di Foggia.

IL DIRETTORE REGIONALE
DELLA PUGLIA

In base alle attribuzioni conferitegli dalle norme riportate nel seguito del presente atto;

Dispone:

1. Mancato funzionamento dell'ufficio del pubblico registro automobilistico di Foggia.

1.1. È accertato il mancato funzionamento dell'ufficio del pubblico registro automobilistico di Foggia nel giorno 13 novembre 2002.

Motivazioni.

Le disposizioni di cui al presente atto scaturiscono dalla circostanza che, a causa di un furto di fascicoli relativi all'anno 2002, in data 13 novembre 2002 l'ufficio provinciale ACI di Foggia è rimasto chiuso durante l'intera giornata.

La circostanza è stata rappresentata dal dirigente titolare del medesimo ufficio con nota prot. n. 4/2456 del 13 novembre 2002.

La chiusura degli sportelli è stata autorizzata dalla Procura generale della Repubblica presso la corte d'appello di Bari con successiva nota prot. n. 11976 del 14 novembre 2002.

Alla luce di quanto sopra esposto, occorre regolare la fattispecie indicata nel presente atto.

Riferimenti normativi dell'atto:

Statuto dell'Agenzia delle entrate (art. 11; art. 13; comma 1).

Regolamento di amministrazione dell'Agenzia delle entrate (art. 4; art. 7; comma 1).

Decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 luglio 1961, n. 770.

Legge 25 ottobre 1985, n. 592.

Legge 18 febbraio 1999, n. 28.

Decreto legislativo 26 gennaio 2001, n. 32 (art. 10).

Il presente provvedimento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Bari, 21 novembre 2002

Il direttore regionale: DI GIUGNO

02A13819

PROVVEDIMENTO 21 novembre 2002.

Accertamento del periodo di irregolare funzionamento dell'ufficio del pubblico registro automobilistico di Foggia.

IL DIRETTORE REGIONALE
DELLA PUGLIA

In base alle attribuzioni conferitegli dalle norme riportate nel seguito del presente atto.

Dispone:

1. Irregolare funzionamento dell'ufficio del pubblico registro automobilistico di Foggia.

1.1. È accertato l'irregolare funzionamento dell'ufficio del pubblico registro automobilistico di Foggia nel giorno 15 novembre 2002.

Motivazioni.

Le disposizioni di cui al presente atto scaturiscono dalla circostanza che, a causa dell'assemblea del personale in data 15 novembre 2002, l'ufficio provinciale ACI di Foggia è rimasto chiuso nella medesima giornata dalle ore 8 alle ore 12,30.

La circostanza è stata rappresentata dal dirigente titolare del medesimo ufficio con nota prot. n. 4/2410 dell'8 novembre 2002.

La chiusura degli sportelli è stata autorizzata dalla Procura generale della Repubblica presso la corte d'appello di Bari con successiva nota prot. n. 11752 dell'8 - novembre 2002.

Alla luce di quanto sopra esposto, occorre regolare la fattispecie indicata nel presente atto.

Riferimenti normativi dell'atto:

Statuto dell'Agenzia delle entrate (art. 11; art. 13; comma 1).

Regolamento di amministrazione dell'Agenzia delle entrate (art. 4; art. 7; comma 1).

Decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 luglio 1961, n. 770.

Legge 25 ottobre 1985, n. 592.

Legge 18 febbraio 1999, n. 28.

Decreto legislativo 26 gennaio 2001, n. 32 (art. 10).

Il presente provvedimento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Bari, 21 novembre 2002

Il direttore regionale: DI GIUGNO

02A13820

AGENZIA DEL DEMANIO

DECRETO 12 novembre 2002.

Rettifica dell'allegato *A* al decreto 30 novembre 2001, relativo ai beni immobili di proprietà dell'INPDAP.

IL DIRETTORE
DELL'AGENZIA DEL DEMANIO

Visto il decreto-legge 25 settembre 2001, n. 351, recante «Disposizioni urgenti in materia di privatizzazione e valorizzazione del patrimonio immobiliare pubblico e di sviluppo dei fondi comuni di investimento immobiliare», convertito in legge 23 novembre 2001, n. 410;

Visto l'art. 1, comma 2, del decreto-legge n. 351/2001, convertito in legge n. 410/2001, che prevede fra l'altro, ai fini della ricognizione del patrimonio immobiliare pubblico, l'individuazione, con appositi decreti, dei beni immobili degli enti pubblici non territoriali;

Ritenuto che l'art. 1, comma 2, del decreto-legge n. 351/2001, convertito in legge n. 410/2001, attribuisce all'Agenzia del demanio il compito di procedere all'inserimento di tali beni in appositi elenchi, senza incidere sulla titolarità dei beni stessi;

Visto il decreto n. 33809 emanato dal direttore dell'Agenzia del demanio in data 30 novembre 2001, pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 290 del 14 dicembre 2001, n. 267, con il quale è stata dichiarata la proprietà alla data del 30 novembre 2001, in capo all'INPDAP dei beni immobili compresi nell'allegato al decreto medesimo, individuati dallo stesso Istituto con elenco trasmesso con note n. 1538 e n. 1539 del 30 novembre 2001;

Visto il decreto n. 4207 emanato dal direttore dell'Agenzia del demanio in data 4 febbraio 2002 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 37 del 13 febbraio 2002 con il quale sono state apportate rettifiche all'allegato *A* del decreto n. 33809 del 30 novembre 2001;

Visto il decreto n. 5792 emanato dal direttore dell'Agenzia del demanio in data 19 febbraio 2002 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 56 del 7 marzo 2002 con il quale sono state apportate modifiche ed integrazioni all'allegato *A* del decreto n. 33809 del 30 novembre 2001;

Visto il decreto n. 8947 emanato dal direttore dell'Agenzia del demanio in data 12 marzo 2002 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 67 del 20 marzo 2002 con il quale sono state apportate modifiche ed integrazioni all'allegato *A* del decreto n. 33809 del 30 novembre 2001;

Visto il decreto n. 10270 emanato dal direttore dell'Agenzia del demanio in data 21 marzo 2002 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 74 del 28 marzo 2002 con il quale sono state apportate rettifiche all'allegato *A* del decreto n. 33809 del 30 novembre 2001;

Visto il decreto n. 13485 emanato dal direttore dell'Agenzia del demanio in data 19 aprile 2002 pubblicato nella

Gazzetta Ufficiale n. 105 del 7 maggio 2002 con il quale sono state apportate modifiche ed integrazioni all'allegato *A* del decreto n. 33809 del 30 novembre 2001;

Visto il decreto n. 17048 emanato dal direttore dell'Agenzia del demanio in data 21 maggio 2002 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 124 del 29 maggio 2002 con il quale sono state apportate modifiche ed integrazioni all'allegato *A* del decreto n. 33809 del 30 novembre 2001;

Visto il decreto n. 19692 emanato dal direttore dell'Agenzia del demanio in data 6 giugno 2002 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 148 del 26 giugno 2002 con il quale sono state apportate modifiche ed integrazioni all'allegato *A* del decreto n. 33809 del 30 novembre 2001;

Visto il decreto n. 20410 emanato dal direttore dell'Agenzia del demanio in data 11 giugno 2002 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 148 del 26 giugno 2002 con il quale sono state apportate modifiche ed integrazioni all'allegato *A* del decreto n. 33809 del 30 novembre 2001;

Visto il decreto n. 22889 emanato dal direttore dell'Agenzia del demanio in data 5 luglio 2002 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 172 del 24 luglio 2002 con il quale sono state apportate modifiche ed integrazioni all'allegato *A* del decreto n. 33809 del 30 novembre 2001;

Visto il decreto n. 31100 emanato dal direttore dell'Agenzia del demanio in data 13 settembre 2002 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 233 del 4 ottobre 2002 con il quale sono state apportate modifiche ed integrazioni all'allegato *A* del decreto n. 33809 del 30 novembre 2001;

Visto il decreto n. 33486 emanato dal direttore dell'Agenzia del demanio in data 2 ottobre 2002 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 253 del 28 ottobre 2002 con il quale sono state apportate rettifiche al decreto n. 31100 del 13 settembre 2002 e all'allegato *A* del decreto n. 33809 del 30 novembre 2001;

Visto il decreto n. 35813 emanato dal direttore dell'Agenzia del demanio in data 17 ottobre 2002 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 254 del 29 ottobre 2002 con il quale sono state apportate modifiche ed integrazioni all'allegato *A* del decreto n. 33809 del 30 novembre 2001;

Vista la nota n. 1783 del 5 novembre 2002 con la quale l'INPDAP ha segnalato ulteriori modifiche ed integrazioni da apportare all'allegato *A* del suddetto decreto n. 33809 del 30 novembre 2001;

Visto l'art. 5 del decreto dirigenziale n. 33809 del 30 novembre 2001;

Ritenuto pertanto di dover procedere alla rettifica dell'allegato *A* facente parte integrante del decreto n. 33809 del 30 novembre 2001;

Visto l'art. 57 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, sulla «Riforma dell'organizzazione del Governo a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59» che ha istituito l'Agenzia del demanio;

Vista l'urgenza di procedere ai sensi dell'art. l, comma 2, del decreto-legge n. 351/2001, convertito in legge n. 410/2001;

Decreta:

Art. 1.

L'allegato *A* al decreto n. 33809 emanato dal direttore dell'Agenzia del demanio in data 30 novembre 2001 è modificato come segue:

Le seguenti unità immobiliari sono così rettificate:

Roma - via Turano, 53 - foglio 65 - particella 1678 - dal subalterno 2 al subalterno 65 di cui alle pagine 125 e 126 del supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 290 del 14 dicembre 2001, n. 267, sono sostituite da:

Roma - via Turano, 53 - foglio 659 - particella 1676 dal subalterno 53 al subalterno 99;

Roma - via Turano, 53 - foglio 659 - particella 1678 dal subalterno 2 al subalterno 155;

Roma - via Vandi, 49 - particella 395 - dal subalterno 1 al subalterno 19 di cui alla pagina 100 del supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 290 del 14 dicembre 2001, n. 267, sono identificate dal foglio 999 anziché 95;

Roma - via Vandi, 49 - particella 394 - dal subalterno 1 al subalterno 35 di cui alle pagine 100 e 101 del supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 290 del 14 dicembre 2001, n. 267, sono identificate dal foglio 999 anziché 98;

Roma - via Vandi, 49 - dal subalterno 1 al subalterno 35 di cui alla pagina 100 del supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 290 del 14 dicembre 2001, n. 267, sono identificate dal foglio 999 anziché 99 e dalla particella 393 anziché 391;

Roma - via Silicella, 23 - foglio 102 - dal subalterno 6 al subalterno 163 di cui alle pagine 94, 95 e 96 del supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 290 del 14 dicembre 2001, n. 267, sono sostituite da:

Roma - via Silicella, 13/23 - foglio 1024 - particella 1479 - dal subalterno 1 al subalterno 140 e dal subalterno 501 al subalterno 647;

Roma - via Silicella, 13/23 - foglio 1024 - particella 1480 - dal subalterno 1 al subalterno 54 e dal subalterno 501 al subalterno 542;

Roma - via Ponte Pantano, 18 - foglio 103 - particella 991 - dal subalterno 2 al subalterno 13 di cui alla pagina 121 del supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 290 del 14 dicembre 2001, n. 267, sono sostituite da:

Roma - via Ponte Pantano, 18 - foglio 1035 - particella 990 - dal subalterno 1 al subalterno 28;

Roma - via Ponte Pantano, 18 - foglio 1035 - particella 991 - dal subalterno 1 al subalterno 28;

Roma - via Ponte Pantano, 18 - foglio 1035 - particella 992 - dal subalterno 1 al subalterno 28;

Roma - via Trastevere, 220 - foglio 270 - particella 215 - dal subalterno 5 al subalterno 15 di cui alla pagina 127 del supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 290 del 14 dicembre 2001, n. 267, sono sostituite da:

Roma - via Trastevere, 220 - foglio 451 - particella 135 - subalterno 10;

Roma - via Val di Chienti, 10 (1° acquisto) - foglio 269 - particella 216 - dal subalterno 1 al subalterno 76 e dal subalterno 1 al subalterno 2 (2° acquisto) di cui alle pagine 24, 25 e 26 del supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 290 del 14 dicembre 2001, n. 267, sono sostituite da:

Roma - via Val di Chienti, 10 - foglio 269 - particella 227 - dal subalterno 8 al subalterno 60;

Verona - via Murari Brà, 37 ed. B - foglio 296 - dal subalterno 1 al subalterno 217 di cui alla pagina 130 del supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 290 del 14 dicembre 2001, n. 267, sono identificate dalla particella 621 anziché 622.

Le seguenti unità immobiliari sono eliminate:

Roma - via Albizie, 21 - foglio 626 - particella 56 - dal subalterno 53 al subalterno 62 di cui alla pagina 84 del supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 290 del 14 dicembre 2001, n. 267.

Art. 2.

L'allegato *A* al decreto n. 33809 emanato dal direttore dell'Agenzia del demanio in data 30 novembre 2001 è integrato come segue:

Roma - via Vandi, 49 - foglio 999 - particella 392 - dal subalterno 1 al subalterno 4;

Verona - via Murari Brà, 37 ed. A e B - foglio 296 - particella 618 - subalterni 7, 8 e 9;

Milano - via Casella, 11 - foglio 181 - particella 408 - subalterno 701;

Milano - via Casella, 11 - foglio 181 - particella 189 - dal subalterno 702 al subalterno 705;

Milano - via Casella, 11 - foglio 181 - particella 406 - dal subalterno 1 al subalterno 11;

Milano - via Casella, 11 - foglio 181 - particella 407 - dal subalterno 1 al subalterno 10.

Art. 3.

Eventuali accertate difformità relative ai dati catastali forniti dall'ente non incidono sulla titolarità del diritto sugli immobili.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 12 novembre 2002

Il direttore: SPITZ

02A13827

AUTORITÀ PER L'ENERGIA ELETTRICA E IL GAS

DELIBERAZIONE 2 ottobre 2002.

Avvio di istruttorie formali nei confronti degli esercenti del servizio distribuzione e vendita di gas a mezzo di reti urbane. (Deliberazione n. 172/02).

L'AUTORITÀ PER L'ENERGIA ELETTRICA E IL GAS

Nella riunione del 2 ottobre 2002;

Premesso che:

con deliberazione 14 aprile 1999, n. 42/99, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 110 del 13 maggio 1999 (di seguito: deliberazione n. 42/99), l'Autorità per l'energia elettrica e il gas (di seguito: l'Autorità) ha approvato una direttiva recante regole per garantire la trasparenza dei documenti di fatturazione dei consumi di gas distribuito a mezzo di rete urbana, prevedendo, tra l'altro, all'art. 3, comma 3.2, che «nel caso in cui il soggetto esercente ricorra ad una fatturazione stimata in base ai consumi storici dell'utente, prevedendo conguagli una o due volte l'anno a seguito di lettura diretta, la bolletta indica il periodo di riferimento e il tipo di rilevazione, mentre le date delle ultime due letture vengono riportate nella bolletta contenente il conguaglio»;

con deliberazione 9 gennaio 2002, n. 3/02, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 81 del 6 aprile 2002 (di seguito: deliberazione n. 3/02), l'Autorità ha richiesto, ai sensi dell'art. 2, comma 20, lettera *a)*, della legge 14 novembre 1995, n. 481, agli esercenti il servizio di distribuzione e vendita di gas naturale a mezzo di reti urbane l'attestazione di essere in regola relativamente all'obbligo di cui all'art. 3, comma 3.2, della deliberazione n. 42/99, mediante autocertificazione resa dal legale rappresentante utilizzando il modulo di cui all'allegato *A* della deliberazione n. 3/02;

con la deliberazione n. 3/02, l'Autorità ha inoltre previsto che gli esercenti il servizio di distribuzione e vendita di gas naturale a mezzo di reti urbane che autocertifichino di non aver adempiuto all'art. 3, comma 3.2, della deliberazione n. 42/99, ma di essersi adeguati alla predetta disposizione entro sessanta giorni dalla data di pubblicazione della deliberazione n. 3/02, possono effettuare il pagamento di una sanzione amministrativa pecuniaria in misura ridotta e predeterminata;

Visti:

la legge 14 novembre 1995, n. 481 (di seguito: legge n. 481/1995) ed in particolare l'art. 2, comma 20, lettera *c)*;

il decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 2001, n. 244 (di seguito: decreto del Presidente della Repubblica n. 244/2001);

la delibera 30 maggio 1997, n. 61/97;

la deliberazione n. 42/99;

la deliberazione n. 3/02;

Considerato che:

trecentosettantanove esercenti il sevizio di distribuzione e vendita di gas naturale a mezzo di reti urbane, con un totale di circa 8,5 milioni di clienti finali serviti, hanno provveduto ad inviare l'autocertificazione di cui in premessa;

trecentocinquantaquattro esercenti il sevizio di distribuzione e vendita di gas naturale a mezzo di reti urbane, con un totale di circa 3,0 milioni di clienti finali serviti, singolarmente individuati nell'allegato *A* alla presente deliberazione, non hanno provveduto ad inviare l'autocertificazione di cui in premessa;

quattro esercenti il sevizio di distribuzione e vendita di gas naturale a mezzo di reti urbane, singolarmente individuati nell'allegato *B* alla presente deliberazione, non hanno provveduto al pagamento della sanzione pecuniaria in misura ridotta di cui in premessa;

l'obbligo di cui all'art, 3, comma 3.2, della deliberazione n. 42/99 non grava nei confronti degli esercenti il servizio di distribuzione e vendita di gas naturale a mezzo di reti urbane che adottino un metodo di fatturazione che prevede l'emissione di bollette al seguito di lettura diretta dei gruppi di misura o un numero di conguagli superiore a due l'anno, escludendo altresì l'obbligo di presentare la dichiarazione di autocertificazione di cui all'allegato *A* della deliberazione n. 3/02;

Ritenuto che sia opportuno:

avviare una istruttoria formale ai sensi dell'art. 4 della delibera dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas 30 maggio 1997, n. 61/97 e dell'art. 4, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica n. 244/01, nei confronti dei trecentocinquantaquattro esercenti il servizio di distribuzione e vendita di gas naturale a mezzo di reti urbane, singolarmente individuati nell'allegato *A* alla presente deliberazione, perché non hanno provveduto ad inviare all'Autorità, entro il termine previsto dal punto 6 della deliberazione n. 3/02, la dichiarazione di autocertificazione di cui all'allegato *A* alla medesima deliberazione, e perché avrebbero violato l'art. 3, comma 3.2, della deliberazione n. 42/99, ai fini dell'adozione di un provvedimento di cui all'art. 2, comma 20, lettera *c)*, della legge 14 novembre 1995, n. 481;

avviare una istruttoria formale ai sensi dell'art. 4 della delibera dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas 30 maggio 1997, n. 61/97 e dell'art. 4, comma 1, decreto del Presidente della Repubblica n. 244/01, nei confronti dei quattro esercenti il servizio di distribuzione e vendita di gas naturale a mezzo di reti urbane, singolarmente individuati nell'allegato *B* alla presente deliberazione, che hanno provveduto ad inviare all'Autorità, entro il termine previsto dal punto 6 della deliberazione n. 3/02, la dichiarazione di autocertificazione dell'allegato *A* alla medesima deliberazione, recante l'opzione di cui al punto *b)*, e che non hanno provveduto al pagamento della sanzione pecuniaria in misura ridotta, perché avrebbero violato l'art. 3, comma 3.2, della deliberazione n. 42/99, ai fini dell'adozione di un provvedimento di cui all'art. 2, comma 20, lettera *c)*, della legge 14 novembre 1995, n. 481;

Delibera:

1. Di avviare una istruttoria formale ai sensi dell'art. 4 della delibera dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas 30 maggio 1997, n. 61/97 e dell'art. 4, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 2001, n. 244 (di seguito richiamato come decreto del Presidente della Repubblica n. 244/2001), nei confronti dei trecentocinquantaquattro esercenti il servizio di distribuzione e vendita di gas naturale a mezzo di reti urbane, singolarmente individuati nell'allegato *A* alla presente deliberazione, ai fini dell'adozione di un provvedimento di cui all'art. 2, comma 20, lettera *c)*, della legge 14 novembre 1995, n. 481, con riguardo alle seguenti infrazioni: *a)* mancato invio all'Autorità, entro il termine previsto dal punto 6 della deliberazione n. 3/02, della dichiarazione di autocertificazione di cui all'allegato *A* alla medesima deliberazione, e *b)* violazione dell'art. 3, comma 3.2, della deliberazione n. 42/99.

2. Di avviare una istruttoria formale ai sensi dell'art. 4 della delibera dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas 30 maggio 1997, n. 61/97 e dell'art. 4, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica n. 244/2001, nei confronti dei quattro esercenti il servizio di distribuzione e vendita di gas naturale a mezzo di reti urbane, singolarmente individuati nell'allegato *B* alla presente deliberazione, che hanno provveduto ad inviare all'Autorità, entro il termine previsto dal punto 6 della deliberazione n. 3/02, la dichiarazione di autocertificazione di cui all'allegato *A* alla medesima deliberazione e che non hanno provveduto al pagamento della sanzione pecuniaria in misura ridotta, ai fini dell'adozione di un provvedimento di cui all'art. 2, comma 20, lettera *c)*, della legge 14 novembre 1995, n. 481, per violazione dell'art. 3, comma 3.2, della deliberazione n. 42/99.

3. Di prevedere che il provvedimento di cui al precedente punto 1 sia revocato di diritto nei confronti degli esercenti il servizio di distribuzione e vendita di gas naturale a mezzo di reti urbane che dichiarino entro sessanta giorni, decorrenti dall'ultima formalità di pubblicazione della presente deliberazione, di aver adottato un metodo di fatturazione che prevede l'emissione di

bollette a seguito di lettura diretta dei gruppi di misura o un numero di conguagli superiore a due l'anno a seguito di lettura diretta.

4. Di designare il dott. Roberto Malaman, nella sua posizione di direttore dell'area consumatori e qualità del servizio dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas, quale responsabile dei presenti procedimenti.

5. Di designare il prof. Giuseppe Ammassari quale relatore per l'Autorità per l'energia elettrica e il gas.

6. Di stabilire che i presenti procedimenti vengano conclusi entro centottanta giorni dalla data di comunicazione del presente provvedimento.

7. Di rendere noto che i soggetti che partecipano ai procedimenti possono chiedere di essere sentiti in audizione finale, ai sensi dell'art. 10, comma 5, del decreto del Presidente della Repubblica n. 244/2001, entro il termine di trenta giorni decorrenti dalla comunicazione del presente provvedimento per i soggetti destinatari ai sensi dell'art. 4, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica n. 244/01, e di trenta giorni decorrenti dalla pubblicazione della presente deliberazione per gli altri soggetti legittimati ad intervenire nei procedimenti ai sensi dell'art. 4, comma 4, dello stesso decreto.

8. Di stabilire che i soggetti interessati di cui all'art. 5, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica n. 244/2001, possono accedere agli atti dei procedimenti presso l'area consumatori e qualità del servizio dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas.

9. Di pubblicare il presente provvedimento nel sito internet dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas www.autorita.energia.it, con l'indicazione dei termini entro cui i soggetti interessati ai sensi dell'art. 5, comma 1, lettera *b)*, del decreto del Presidente della Repubblica n. 244/2001 possono partecipare ai procedimenti mediante la presentazione di una richiesta scritta contenente gli elementi di cui all'art. 5, comma 2, lettere *a)*, *b)* e *c)*, dello stesso decreto del Presidente della Repubblica.

10. Di comunicare il presente provvedimento mediante fax con ricevuta di ritorno alla società Italcogim Vendita S.r.l., via Marostica n. 1 - 20146 Milano e alla società Bagnolo Gas S.p.a., viale Enrico Forlanini n. 17 - 20137 Milano, ai sensi dell'art. 11, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 2001, n. 244, ed in aggiunta alle formalità ivi previste di trasmettere successivamente il provvedimento stesso a tutti i soggetti individuati nell'allegato *A* con lettera raccomandata con avviso di ricevimento, senza che ciò comporti rinuncia alcuna agli effetti della comunicazione per pubblici proclami di cui alla richiamata disposizione del decreto del Presidente della Repubblica n. 244 del 2001.

11. Di pubblicare l'avviso del presente provvedimento nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e in due quotidiani a diffusione nazionale.

12. Di rendere noto che le risultanze istruttorie saranno comunicate ai soggetti interessati con un anticipo di almeno quindici giorni rispetto ai termini di conclusione dei presenti procedimenti.

Milano, 2 ottobre 2002

Il presidente: RANCI

ALLEGATO *A*

A.S.Ga - Azienda Speciale Gaggiano (Gaggiano - Milano);

Acam S.p.a. - La Spezia;

Acos - Az. Consortile Acqua e Gas S.p.a. (Novi Ligure - Alessandria);

Acquedotto Monferrato S.p.a. (Moncalvo - Asti);

Adim Gozzano - Milano;

Aes S.p.a. - Az. Energia e Servizi - Torino;

Agat - Bolzano;

Ages S.p.a. - Az. Gas Energia Servizi - Pisa;

Agip Petroli S.p.a. - Brescia;

Agipgas Consorzio Lazio Sud - Roma;

Agipgas Consorzio Sabina (Cittaducale - Rieti);

Agipgas S.p.a. - Roma;

Air - Az. Intercomunale Rotaliana (Mezzolombardo - Trento);

Alpengas S.r.l. (Bra - Cuneo);

Alpigas S.r.l. - Aosta;

Alto Garda Servizi S.p.a. (Riva del Garda - Trento);

Amag - Agliana Montale Acqua Gas (Agliana - Pistoia);

Amaga - Az. Municipale Acqua e Gas (Abbiategrasso - Milano);

Amalfitana Gas S.c.r.l. - Bari;

Amga S.p.a. - Alto Milanese Gestioni Avanzate (Legnano - Milano);

Angelo Gadda & C. S.r.l. (Pioltello - Milano);

Area - Az. Ravennate Energia Ambiente - Ravenna;

Ascopiave S.p.a. (Pieve di Soligo - Treviso);

Ase S.p.a. - Az. Servizi Energia Spoleto (Spoleto - Perugia);

Aset S.p.a. - Az. Servizi sul Territorio (Fano - Pesaro);

Asm - Azienda Servizi Municipalizzati S.p.a. (Rovereto - Trento);

Asm Pavia S.p.a. - Pavia;

Asm S.p.a. (Foligno - Perugia);

Asm Vigevano - Azienda Speciale (Vigevano - Pavia);

Asp S.r.l. - Az. Servizi Polverigi (Polverigi - Ancona);

Aspea S.p.a. (Osimo - Ancona);

Aspem S.p.a. - Varese;

Aspes - Az. Speciale Servizi Pubblici (Seveso - Milano);

Aspes Multiservizi S.p.a. - Pesaro;

Assp - Az. Speciale Servizi Pubblici (Cesano Maderno - Milano);

Astem S.p.a. - Lodi;

Autogas Riviera S.r.l. (Taggia - Imperia);

Az. Multiservizi Comunale (Gallarate - Varese);

Az. Multiservizi Energia ed Acqua - A.M.E.A. S.p.a. (Pergine Valsugana - Trento);

Az. Municipale Servizi Pubblici (Desio - Milano);

Az. Municipalizzata Valenzana (Valenza - Alessandria);

Az. Servizi Municipali Erba (Erba - Como);

Az. Servizi Municipalizzati S.p.a. Codogno (Codogno - Lodi);

Az. Speciale Asm (Pomigliano d'Arco - Napoli);

Az. Speciale Servizi Pubblici (Viareggio - Lucca);

Az. Unica Servizi Municipalizzati di Calolziocorte (Calolziocorte - Lecco);

Azienda Multiservizi Ambientali di Rozzano - Ama Rozzano S.p.a. (Rozzano - Milano);

Azienda Municipale Servizi Pubblici S.p.a. (Seregno - Milano);

Azienda Servizi Territoriali S.p.a. (Recanati - Macerata);

Azienda Speciale Amgas - Foggia;

Azienda Territoriale Energia Ambiente S.p.a. Vercelli - Vercelli;

Bagnolo Gas S.p.a. - Milano;

Bas - Bergamo Ambiente e Servizi S.p.a. - Bergamo;

Beyfin S.p.a. (Campi Bisenzio - Firenze);

Bruno Impianti (Rotonda - Potenza);

Butangas S.p.a. - Milano;

C.I.S.I. Consorzio Intercomunale Servizi Integrati (Isola della Scala - Verona);

Calor Systems S.p.a. (Azzano San Paolo - Bergamo);

C.A.M. S.p.a. Centro Aziendale Multiservizio (Falconara Marittima - Ancona);

Canturina Servizi S.p.a. (Cantù - Como);

Cdcl di Marchetti & C. S.n.c. (Camerino - Macerata);

Ce.Se.In. S.r.l. Centro Servizi Intercomunali (Monte Urano - Ascoli Piceno);

Centro Pluriservizi S.p.a. (Terranuova Bracciolini - Arezzo);

Cesap - Costruzione Esercizio Acquedotti Perugia S.p.a. - Perugia;

Ch4 Lizzano S.a.s. (Lizzano in Belvedere - Bologna);

Cig Energia S.p.a. (Copparo - Ferrara);

Cis S.a.s. dell'ing. Antonio Miele (Portici - Napoli);

Cisi - Cons. Intercomunale Servizi Imprenditoriali - Alessandria;

Co.Ri.Me S.r.l. - Compagnia Ricerche Metano - Ravenna;

Cogengas S.r.l. - Milano;

Comest S.p.a. - Palermo;

Compagnia Italiana Zetagas S.r.l. (Pontedera - Pisa);

Comune di Acireale - Catania;

Comune di Agnone - Isernia;

Comune di Aielli - L'Aquila;

Comune di Ailano - Caserta;

Comune di Alanno - Pescara;

Comune di Alseno - Piacenza;

Comune di Altavilla Irpina - Avellino;

Comune di Assisi - Perugia;

Comune di Atessa - Chieti;

Comune di Atri - Teramo;

Comune di Azzano Decimo - Pordenone;

Comune di Baia e Latina - Caserta;

Comune di Barete - L'Aquila;

Comune di Barisciano - L'Aquila;

Comune di Bernate Ticino - Milano;

Comune di Biccari - Foggia;

Comune di Boffalora Sopra Ticino - Milano;

Comune di Bonefro - Campobasso;

Comune di Burago di Molgora - Milano;

Comune di Busseto - Parma;

Comune di Cagnano Amiterno - L'aquila;

Comune di Calvenzano - Bergamo;

Comune di Cambiago - Milano;

Comune di Camerata Picena - Ancona;

Comune di Campiglia dei Berici - Vicenza;

Comune di Canegrate - Milano;

Comune di Capriate San Gervasio - Bergamo;

Comune di Capriati a Volturno - Caserta;

Comune di Carbonara di Po - Mantova;

Comune di Caronno Pertusella - Varese;

Comune di Casacalenda - Campobasso;

Comune di Casarile - Milano;

Comune di Casirate d'Adda - Bergamo;

Comune di Castel di Lama - Ascoli Piceno;

Comune di Castel Ritaldi - Perugia;

Comune di Castelcovati - Brescia;

Comune di Castelfranco Veneto - Treviso;

Comune di Castel Vecchio Subequo - L'Aquila;

Comune di Castiglione a Casauria - Perugia;

Comune di Castorano - Ascoli Piceno;

Comune di Cavriglia - Arezzo;

Comune di Cazzano Sant'Andrea - Bergamo;

Comune di Cercemaggiore - Campobasso;

Comune di Cerchio - L'Aquila;

Comune di Cerro Maggiore - Milano;

Comune di Cervignano del Friuli - Udine;

Comune di Cesate - Milano;

Comune di Chiaravalle - Ancona;

Comune di Ciorlano - Caserta;

Comune di Civitanova Marche - Macerata;

Comune di Collecchio - Parma;

Comune di Colletorto - Campobasso;

Comune di Colli del Tronto - Ascoli Piceno;

Comune di Contrada - Avellino;

Comune di Corfinio - L'Aquila;

Comune di Crevoladossola (Verbania);

Comune di Dolcè - Verona;

Comune di Felino - Parma;

Comune di Fiumefreddo di Sicilia - Catania;

Comune di Fontanellato - Parma;

Comune di Fontegreca - Caserta;

Comune di Fornovo di Taro - Parma;

Comune di Francavilla al Mare - Chieti;

Comune di Frosolone - Isernia;

Comune di Gardone Val Trompia - Brescia;

Comune di Giarre - Catania;

Comune di Gildone - Campobasso;

Comune di Gissi - Chieti;

Comune di Giulianova - Teramo;

Comune di Gonzaga - Mantova;

Comune di Inveruno - Milano;

Comune di Jelsi - Campobasso;

Comune di Langhirano - Parma;

Comune di Lavello - Potenza;

Comune di Loreto Aprutino - Pescara;

Comune di Luco dei Marsi - L'Aquila;

Comune di Lugagnano Val d'Arda - Piacenza;

Comune di Lumezzane - Brescia;

Comune di Mafalda - Campobasso;

Comune di Mairago - Lodi;

Comune di Marcallo con Casone - Milano;

Comune di Marsico Nuovo - Potenza;

Comune di Mezzani - Parma;

Comune di Misano di Gera d'Adda - Bergamo;

Comune di Molina Aterno - L'Aquila;

Comune di Molinella - Bologna;

Comune di Molini di Triora - Imperia;

Comune di Monsampolo del Tronto (Ascoli Piceno);

Comune di Monte Urano - Ascoli Piceno;

Comune di Montechiarugolo - Parma;

Comune di Monteprandone - Ascoli Piceno;

Comune di Montereale - L'Aquila;

Comune di Montesarchio - Benevento;

Comune di Montevarchi - Arezzo;

Comune di Mosciano - Teramo;

Comune di Motteggiana - Mantova;

Comune di Mozzanica - Bergamo;

Comune di Nanto - Padova;

Comune di Navelli - L'Aquila;

Comune di Nerviano - Milano;

Comune di Notaresco - Teramo;

Comune di Noventa Vicentina - Vicenza;

Comune di Offida - Ascoli Piceno;

Comune di Orte - Viterbo;

Comune di Ortona - Chieti;

Comune di Orvinio - Rieti;

Comune di Pagazzano - Bergamo;

Comune di Pandino - Cremona;

Comune di Parabiago - Milano;

Comune di Parre - Bergamo;

Comune di Pieve Santo Stefano - Arezzo;

Comune di Pizzighettone - Cremona;

Comune di Pizzoli - L'Aquila;

Comune di Poggio Sannita - Isernia;

Comune di Polesine Parmense - Parma;

Comune di Porto San Giorgio - Ascoli Piceno;

Comune di Portocannone - Campobasso;

Comune di Potenza Picena - Macerata;

Comune di Pozzilli - Isernia;

Comune di Pradalunga - Bergamo;

Comune di Prata di Principato Ultra - Avellino;

Comune di Prata Sannita - Caserta;

Comune di Pratella - Caserta;

Comune di Premolo - Bergamo;

Comune di Presenzano - Caserta;

Comune di Raiano - L'Aquila;

Comune di Rapolla - Potenza;

Comune di Raviscanina - Caserta;

Comune di Rho - Milano;

Comune di Riardo - Caserta;

Comune di Riccia - Campobasso;

Comune di Rivolta d'Adda - Cremona;

Comune di Rocca d'Evandro - Caserta;

Comune di Roccabianca - Parma;

Comune di Rotello - Campobasso;

Comune di Rovellasca - Como;

Comune di San Benedetto Po - Mantova;

Comune di San Buono - Chieti;

Comune di San Demetrio nè Vestini - L'Aquila;

Comune di San Giorgio Piacentino - Piacenza;

Comune di San Giorgio su Legnano - Milano;

Comune di San Giovanni Valdarno - Arezzo;

Comune di San Giuliano di Puglia - Campobasso;

Comune di San Pietro Infine - Caserta;

Comune di San Vito Chietino - Chieti;

Comune di Santa Croce di Magliano - Campobasso;

Comune di Santangelo d'Alife - Caserta;

Comune di Sant'Elia a Pianisi - Campobasso;

Comune di Sarezzo - Brescia;

Comune di Scerni - Chieti;

Comune di Scoppito - L'Aquila;

Comune di Settimo Milanese - Milano;

Comune di Sissa - Parma;

Comune di Somaglia - Lodi;

Comune di Sommacampagna - Verona;

Comune di Soncino - Cremona;

Comune di Soragna - Parma;

Comune di Sorbolo - Parma;

Comune di Soriano nel Cimino - Viterbo;

Comune di Sospiro - Cremona;

Comune di Sotto il Monte Giovanni XXIII - Bergamo;

Comune di Spinete - Campobasso;

Comune di Spinetoli - Ascoli Piceno;

Comune di Tocco da Casauria - Perugia;

Comune di Torlino Vimercati - Cremona;

Comune di Torre de' Passeri - Perugia;

Comune di Torrile - Parma;

Comune di Travagliato - Brescia;

Comune di Trecasali - Parma;

Comune di Trinitapoli - Foggia;

Comune di Umbertide - Perugia;

Comune di Venosa - Potenza;

Comune di Vertova - Bergamo;

Comune di Villa Carcina - Brescia;

Comune di Villa Cortese - Milano;

Comune di Villafranca di Verona - Verona;

Comune di Vittorito - L'Aquila;

Comune di Zibello - Parma;

Comunità Montana della Sabina (Poggio Mirteto - Rieti);

Comunità Montana Medio Sangro Zona «R» (Quadri - Chieti);

Cons. Intercomunale Gas Acqua Depurazione (Castelfidardo - Ancona);

Consiag - Cons. Int. Acqua-Gas e Pubblici Servizi - Prato;

Consorzio Lucano per il Gas - Potenza;

Consorzio Megas - Pesaro;

Cosev - Cons. Servizi Vibrata (Nereto - Teramo);

Costruzione Riordino Esercizio Acquedotti - C.R.E.A. S.p.a. - Rieti;

Cusiana Gas S.r.l. (Omegna - Vibo Valentia);

De Marinis Antonio - Costruzioni (Guglionesi - Campobasso);

Delfino Gas S.r.l. (Parete - Caserta);

Diana Gas S.r.l. (Crema - Cremona);

Digas S.r.l. (Colloredo di Monte Albano - Udine);

Ditta Giuseppe Zanzi & Figli S.p.a. - Roma;

Doragas S.p.a. - Cremona;

Elf Gas Italiana S.r.l. - Roma;

Erogasmet S.p.a. (Roncadelle - Brescia);

Eurogas Sud S.r.l. - Roma;

Eurometano S.r.l. (Fiorenzuola d'Arda - Piacenza);

Fiorentina Gas S.p.a. - Firenze;

Garda Est S.r.l. (Crema - Cremona);

Gas Alto Sangro S.r.l. (Castel di Sangro - L'Aquila);

Gas Impianti S.r.l. - Cremona;

Gas Marsia Perito S.r.l. (Giulianova - Teramo);

Gastecnica Galliera S.r.l. (San Pietro in Casale - Bologna);

Ge.S.Com. S.r.l. - Gestione Servizi Comunali (Bisaccia - Avellino);

Gea S.p.a. - Grosseto;

Geat S.p.a. (Riccione - Rimini);

Gengas S.r.l. (Cassano d'Adda - Milano);

Gesam S.p.a. - Lucca;

Gestioni Valdichiana S.p.a. (Montepulciano - Siena);

Gp Gas S.r.l. (San Genesio ed Uniti - Pavia);

Idrotermica Sanitaria di Ciannavei G. & C. S.n.c. - Ascoli Piceno;

Ing. Orfeo Mazzitelli Gas S.p.a. - Bari;

Irno Service S.p.a. (Solofra - Avellino);

Is Gas S.c.r.l. - Cagliari;

Italcogim S.p.a. - Milano;

Italgas S.p.a. - Soc. Italiana per il Gas - Torino;

Italmetano Città S.r.l. - Milano;

La Generale Servizi S.p.a. (Gandino - Bergamo);

La Nord Servizi S.r.l. (Albino - Bergamo);

Lampogas Emiliana S.r.l. - Parma;

Lampogas Lombarda S.r.l. (Crosio della Valle - Varese);

Lazio Meta S.r.l. (Ardea - Roma);

Liquigas - Milano;

Lucanagas S.r.l. - Potenza;

Lunigas I.F. (Fosdinovo - Massa);

Magigas S.p.a. (Montale - Pistoia);

Meda Servizi Pubblici (Meda - Milano);

Metan Brixia S.r.l. (Roncadelle - Brescia);

Metanalpi Valsusa S.r.l. - Genova;

Metancastano S.r.l. (Buscate - Milano);

Metangas S.r.l. (Comacchio - Ferrara);

Metanifera Gd S.r.l. (Daverio - Varese);

Metanizzazione Meridionale S.r.l. (San Salvo - Chieti);

Metano Arcore S.p.a. - Milano;

Metano Borgomanero S.p.a. - Milano;

Metano Casalpusterlengo S.p.a. - Milano;

Metano Sant'Angelo Lodigiano S.p.a. - Milano;

Metansicula S.p.a. - Catania;

Metema Gestioni S.r.l. (Camerino - Macerata);

Milmet S.r.l. (Roncadelle - Brescia);

Molise Gestioni - Campobasso;

Molteni S.p.a. (Roncadelle - Brescia);

Montegas S.r.l. - Milano;

Muggiò - Reti e Territorio S.r.l. (Muggiò - Milano);

Napoletana Gas S.p.a. - Napoli;

Nova Gas S.r.l. (Gravellona Toce - Verbania);

Ofin - Officine Industriali S.a.s. di Gaspare Voce - Vibo Valentia;

Olivi S.p.a. (Panicale - Perugia);

Palagas S.c.r.l. (Fontevivo - Parma);

Petrolcarbo S.r.l. - Lecco;

Pitta Costruzioni - Milano;

Ponentegas S.r.l. - Imperia;

Prealpina Gas S.r.l. (Cunardo - Varese);

Prigeas (Sassuolo - Modena);

Protos S.p.a. (Torre San Patrizio - Ascoli Piceno);

Rovato S.p.a. (Rovato - Brescia);

Sagas S.r.l. (Offida - Ascoli Piceno);

San Quirico Gas S.p.a. (Crema - Cremona);

Scc S.r.l. - Soc. Commercio Combustibili (Pessano con Bornago - Milano);

Seab S.p.a. - Bolzano;

Sicme - Società Italiana Costruzioni Metano S.p.a. (Pagani - Salerno);

Simgas Nord S.r.l. (Crema - Cremona);

Sinergas S.r.l. (Sestu - Cagliari);

Slim Sicilia S.p.a. - Siracusa;

Slim S.p.a. (Fidenza - Parma);

So.Ge.Gas Progettazione Costruzione e Gestione Impianti S.r.l. (Fiumefreddo di Sicilia - Catania);

Soc. Valnerina Servizi S.p.a. (Norcia - Perugia);

Sodimprese S.r.l. - Milano;

Sogeim S.p.a. (Palazzolo sull'Oglio - Brescia);

S.p.a. Vigasio (Roncadelle - Brescia);

Tecniconsul Costruzioni e Gestioni S.r.l. (Reggio nell'Emilia - Reggio Emilia);

Tecnigas S.r.l. (Prevalle - Brescia);

Tecnomontaggi S.r.l. - Milano;

Termogas S.p.a. (Curtatone - Mantova);

Territorio Energia Ambiente S.p.a. - Mantova;

Toscogas S.p.a. (Altopascio - Lucca);

Ultragas Cm S.p.a. - Roma;

Undis S.p.a. - Servizi Energetici e Ambientali (Sulmona - L'Aquila);

Union Gas S.r.l. (Borgo Vercelli - Vercelli);

Verducci Vincenzo (Notaresco - Teramo);

Vergas S.r.l. (Capri Leone - Messina);

Vigenzone Gas S.r.l. (Conselve - Padova);

Zilio S.p.a. (Cassola - Vicenza).

ALLEGATO *B*

A.S.M. Mortara S.p.a.;

Bormidagas S.r.l.;

Collino e C. S.p.a.;

Genia S.p.a.

02A13553

REGIONE SICILIANA

DECRETO 14 ottobre 2002.

Modifiche al decreto 20 maggio 2002, riguardante il vincolo di immodificabilità temporanea sull'arcipelago delle isole Egadi.

IL DIRIGENTE
DEL DIPARTIMENTO REGIONALE
DEI BENI CULTURALI ED AMBIENTALI

Visto lo statuto della Regione siciliana;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 agosto 1975, n. 637, recante norme di attuazione dello statuto della Regione siciliana in materia di tutela del paesaggio, di antichità e belle arti;

Visto il testo unico delle leggi sull'ordinamento del Governo e dell'amministrazione della Regione siciliana, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 febbraio 1979, n. 70;

Vista la legge regionale 1° agosto 1977, n. 80;

Vista la legge regionale 7 novembre 1980, n. 116;

Vista la legge 8 agosto 1985, n. 431;

Visto il testo unico delle disposizioni legislative in materia di beni culturali e ambientali, approvato con decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 490 che ha abrogato la legge 29 giugno 1939, n. 1497;

Visto il regolamento di esecuzione della legge 29 giugno 1939, n. 1497 approvato con regio decreto 3 giugno 1940, n. 1357;

Visto il D.D.G. n. 6916 del 28 settembre 2001 ed in particolare l'art. 8 relativo alle deleghe ai dirigenti responsabili delle aree e dei servizi dell'assessorato regionale beni culturali e pubblica istruzione delle competenze attribuite al dirigente generale dall'art. 7, comma 1 della legge regionale n. 10/2000;

Visto il parere protocollo n. 2364/336.01.11 dell'8 febbraio 2002 reso dalla presidenza della regione - Ufficio legislativo e legale relativo alla competenza in ordine all'apposizione dei vincoli paesaggistici di cui all'art. 139 del testo unico n. 490/1999;

Visto l'art. 5 della legge regionale 30 aprile 1991, n. 15;

Visto il D.D.S. n. 5936 del 20 maggio 2002, pubblicato nella Gazzetta ufficiale della Regione siciliana n. 33 del 19 luglio 2002, con il quale è stato apposto il vincolo di immodificabilità temporanea sull'arcipelago delle isole Egadi;

Visto l'art. 1 del citato D.D.S. n. 5936/2002, che vieta «ogni modificazione dell'assetto del territorio, nonché qualsiasi opera edilizia, con esclusione degli interventi di manutenzione ordinaria, straordinaria, di consolidamento statico, di restauro conservativo e delle opere pubbliche e interventi di pubblico interesse approvati in linea tecnica, anche ai sensi dell'art. 151 del testo unico .490/1999, alla data di entrata in vigore del presente decreto, che non alterino lo stato dei luoghi e l'aspetto esteriore dell'arcipelago delle isole Egadi»;

Considerato che l'annullamento del piano territoriale paesistico delle isole Egadi risulta motivato dall'inadeguato livello di coinvolgimento del comune nelle procedure di redazione del piano stesso così come da parere n. 826/1998 reso dal Consiglio di giustizia amministrativa nell'adunanza del 16 gennaio 2001;

Vista la nota n. 3981/UT/12361 del 3 settembre 2002 del comune di Favignana, con la quale si comunica che il comune medesimo ha già approvato in linea tecnica prima dell'entrata in vigore del decreto di cui sopra, alcuni progetti di opere pubbliche e interventi di pubblico interesse, che in ottemperanza a quanto stabilito dall'art. 1 sembrerebbero in contrasto con la citazione — che non alterino lo stato dei luoghi e l'aspetto esteriore dell'arcipelago delle isole Egadi e contestualmente «si chiede pertanto se le opere pubbliche o interventi di pubblico interesse possono essere attivate anche se gli stessi alterino, per definizione, lo stato dei luoghi» e altresì si richiede «che venga presa in considerazione un'eventuale modifica al decreto del 20/5/2002 di imposizione del vincolo di immodificabilità temporanea delle isole Egadi» al fine di escludere dal vincolo l'area cimiteriale esistente e in ampliamento di Favignana;

Vista la nota n. 2949 del 12 settembre 2002, con la quale questo Dipartimento ha richiesto alla Soprintendenza di Trapani di far conoscere il proprio avviso in ordine a quanto rappresentato dal comune di Favignana con la nota sopra richiamata;

Visto il riscontro fornito dalla Soprintendenza di Trapani con nota protocollo n. 8355 del 19 settembre 2002, favorevole all'esclusione delle opere di interesse pubblico, purché approvate prima dell'entrata in vigore del decreto di vincolo, dalle previsioni di cui all'art. 1 del decreto del 20 maggio 2002;

Ritenuto che *ratio* dell'art. 1 del citato D.D.S. n. 5936 del 20 maggio 2002 è contemperare gli opposti interessi di tutela ambientale e sviluppo locale, non ostacolando la realizzazione delle opere di interesse pubblico;

Ritenuto alla luce delle superiori motivazioni di dover modificare il disposto dell'art. 1 del D.D.S. n. 5936 del 20 maggio 2002, pubblicato nella Gazzetta ufficiale della Regione siciliana n. 33 del 19 luglio 2002 come segue: «Al fine di garantire le migliori condizioni di tutela, ai sensi e per gli effetti dell'art. 5 della legge regionale 30 aprile 1999, n. 15, fino all'approvazione del Piano territoriale paesistico e comunque non oltre il termine di mesi otto dalla data di pubblicazione del presente decreto nella Gazzetta ufficiale della Regione siciliana, è vietata ogni modificazione dell'assetto del territorio dell'arcipelago delle isole Egadi, nonché qualsiasi opera edilizia, con esclusione degli interventi di manutenzione ordinaria, straordinaria, di consolidamento statico, di restauro conservativo e delle opere pubbliche e interventi di pubblico interesse approvati in linea tecnica, anche ai sensi dell' art. 151 del testo

unico 490/1999, alla data di entrata in vigore del presente decreto, ricadente nel territorio comunale di Favignana costituito dalle isole di Favignana, Levanzo e Marettimo e dagli scogli di Formica e Maraone ad esclusione dei centri abitati e dell'area cimiteriale esistente ed in ampliamento di Favignana così come descritto e delimitato in premessa e nelle planimetrie "A" sub. 1 e 2, "B", "C", "D", "E", "F", "G", "H", "I" ed "L" allegate al presente decreto di cui formano parte integrante e sostanziale»;

Vista la nuova perimetrazione di vincolo relativa al comune di Favignana contrassegnata dalla lettera «*A*» sub. 1 e 2 trasmessa con la nota sopra indicata dalla Soprintendenza di Trapani, che in adesione a quanto richiesto dal comune esclude l'area cimiteriale esistente ed in ampliamento, «essendo queste opere già contemplate, nell'art. 39 delle norme di attuazione del P.T.P. decaduto, fra le opere ammissibili»;

Ritenuto di dover sostituire la suddetta perimetrazione a quella già descritta nel decreto di vincolo n.5936 del 20 maggio 2002;

Decreta:

Art. 1.

Per le motivazioni in premessa riportate l'art. 1 del D.D.S. n. 5936 del 20 maggio 2002, pubblicato nella Gazzetta ufficiale della Regione siciliana n. 33 del 19 luglio 2002 è sostituito dal seguente: «Al fine di garantire le migliori condizioni di tutela, ai sensi e per gli effetti dell'art. 5 della legge regionale 30 aprile 1999, n. 15, fino all'approvazione del piano territoriale paesistico e comunque non oltre il termine di mesi otto dalla data di pubblicazione del presente decreto nella Gazzetta ufficiale della Regione siciliana, e vietata ogni modificazione dell'assetto del territorio dell'arcipelago delle isole Egadi, nonché qualsiasi opera edilizia, con esclusione degli interventi di manutenzione ordinaria, straordinaria, di consolidamsnto statico, di restauro conservativo e delle opere pubbliche e interventi di pubblico interesse approvati in linea tecnica, anche ai sensi dell'art. 151 del testo unico n. 490/1999, alla data di entrata in vigore del presente decreto, ricadente nel territorio comunale di Favignana costituito dalle isole di Favignana, Levanzo e Marettimo e dagli scogli di Formica e Maraone ad esclusione dei centri abitati e dell'area cimiteriale esistente ed in ampliamento di Favignana, così come descritto e delimitato in premessa e nelle planimetrie "A" *sub*. 1 e 2, "B", "C", "D", "E", "F", "G", "H", "I" ed "L" allegate al presente decreto di cui formano parte integrante e sostanziale».

Art. 2.

La perimetrazione di vincolo relativa al comune di Favignana, già posta a base del decreto di vincolo n. 5936 del 20 maggio 2002, pubblicato nella Gazzetta ufficiale della Regione siciliana n. 33 del 19 luglio 2002, è sostituita dalla nuova perimetrazione descritta dalla Soprintendenza di Trapani nella nota n. 8355 del 19 settembre 2002; pertanto la nuova perimetrazione è la seguente:

Isola di Favignana.

È vincolata tutta l'isola ad esclusione dell'area urbana compresa entro il seguente perimetro: partendo dal mare si prosegue per la via GB. Perasso, si percorre la via Libertà, via Dante, via Simone Corleo, via Francesco Crispi, via Manzoni (area all'interno del foglio di mappa catastale n. 29, allegato n. 4 di Favignana). Si prosegue per la via Matteotti, la via Fardella, via Vittorio Alfieri, via Lungomare Duilio, si segue il profilo della particella 50 che rimane inclusa per intero nel vincolo fino ad intersecare la particella 686 e da qui, perpendicolarmente fino al mare (area all'interno del foglio di mappa catastale n. 28, allegato n. 3 di Favignana). Resta, altresì, esclusa l'area cimiteriale esistente ed in ampliamento così come descritta nelle planimetrie «A» *sub*. 1 e 2 allegate al presente decreto di cui fanno parte integrante e sostanziale.

Art. 3.

Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta ufficiale della Regione siciliana, ai sensi degli articoli 142, comma 1 del testo unico n. 490/1999 e 12 del regio decreto n. 1357/1940.

Una copia della Gazzetta ufficiale della Regione siciliana contenente il presente decreto, sarà trasmessa entro il termine di mesi uno dalla sua pubblicazione, per il tramite della competente Soprintendenza, al comune di Favignana, perché venga affissa per tre mesi naturali e consecutivi all'albo pretorio del comune stesso.

Altra copia della Gazzetta assieme alle planimetrie «A» *sub*. 1 e 2 relative al comune di Favignana saranno contemporaneamente depositate presso gli uffici del comune di Favignana, ove gli interessati potranno prenderne visione.

La Soprintendenza competente comunicherà a questo Dipartimento la data dell'effettiva affissione del numero della Gazzetta sopra citata all'albo del comune di Favignana.

Art. 4.

Avverso il presente decreto è ammesso ricorso giurisdizionale innanzi al T.A.R. entro sessanta giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto nella Gazzetta ufficiale della Regione siciliana, nonché ricorso straordinario al presidente della regione entro centoventi giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto nella Gazzetta ufficiale della Regione siciliana.

Palermo, 14 ottobre 2002

Il dirigente: GELARDI

REPUBBLICA ITALIANA
Regione Siciliana
Assessorato dei Beni Culturali ed Ambientali
e della Pubblica Istruzione
Dipartimento dei Beni Culturali ed E. P.
Servizio Tutela ed Acquisizioni
COMUNE DI FAVIGNANA
VINCOLO DI IMMODIFICABILITA' TEMPORANEA
ART. 5 L.R. 15/91
PLANIMETRIA N° 1 ALLEGATA AL D.D.S. N° 7409
DEL 14/10/2002
IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO
(Dott. Sergio GELARDI)
FAVIGNANA

REGIONE SICILIANA
ASSESSRORATO REGIONALE BB.CC.AA. E P.I.
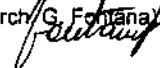
SOPRINTENDENZA PER I BENI CULTURALI ED AMBIENTALI DI TRAPANI
Servizio per i Beni Architettonici, Paesistici, Naturali, Naturalistici, Urbanistici
VINCOLO DI IMMODIFICABILITA' TEMPORANEA EX ART.5 L. R.15/91

ISOLA DI FAVIGNANA (Allegato n.2)
AREA CIMITERIALE

LEGENDA
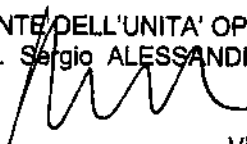
IL DIRIGENTE TECNICO
(arch. G. Fontana)

Perimetro area vincolata

Area esclusa dal vincolo

IL DIRIGENTE DELL'UNITA' OPERATIVA
(Ing. Sergio ALESSANDRO)

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO
(Arch. Silvio MANZO)

Visto: IL SOPRINTENDENTE
(Dott.ssa Carmela Angela DI STEFANO)

REPUBBLICA ITALIANA
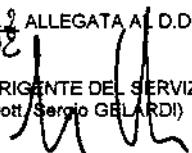
Regione Siciliana
Assessorato dei Beni Culturali ed Ambientali
e della Pubblica Istruzione
Dipartimento dei Beni Culturali ed E. P.
Servizio Tutela ed Acquisizioni

COMUNE DI **FAVIGNANA**

VINCOLO DI IMMODIFICABILITA' TEMPORANEA
ART. 5 L.R. 15/91

PLANIMETRIA "A" all. 2 ALLEGATA AL D.D.S. N° 7409
DEL 14/10/2002

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO
(Dott. Sergio GELARDI)

SCALA 1:2000

F.30 PART. 144

02A13699

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Cambi di riferimento rilevati a titolo indicativo

Tassi giornalieri di riferimento rilevati a titolo indicativo secondo le procedure stabilite nell'ambito del Sistema europeo delle Banche centrali e comunicati dalla Banca d'Italia, adottabili, fra l'altro, dalle Amministrazioni statali per le anticipazioni al Portafoglio dello Stato, ai sensi dell'art. 21 del decreto del Presidente della Repubblica 20 aprile 1994, n. 367.

Cambi del giorno 4 dicembre 2002

Valuta	Cambio
Dollaro USA	1,0018
Yen giapponese	124,75
Corona danese	7,4263
Lira Sterlina	0,63670
Corona svedese	9,0543
Franco svizzero	1,4721
Corona islandese	85,10
Corona norvegese	7,2655
Lev bulgaro	1,9550
Lira cipriota	0,57303
Corona ceca	31,135
Corona estone	15,6466
Fiorino ungherese	237,21
Litas lituano	3,4525
Lat lettone	0,6016
Lira maltese	0,4146
Zloty polacco	3,9910
Leu romeno	33675
Tallero sloveno	229,8615
Corona slovacca	41,854
Lira turca	1553000
Dollaro australiano	1,7854
Dollaro canadese	1,5607
Dollaro di Hong Kong	7,8125
Dollaro neozelandese	2,0012
Dollaro di Singapore	1,7735
Won sudcoreano	1218,64
Rand sudafricano	9,2377

N.B. — Tutte le quotazioni sono determinate in unità di valuta estera contro 1 euro. Si ricorda che il tasso irrevocabile di conversione LIRA/EURO è ***1936,27.***

02A14052

MINISTERO DELLA SALUTE

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Lampoclod»

Estratto decreto n. 513 del 28 ottobre 2002

La titolarità delle autorizzazioni all'immissione in commercio del sotto elencato medicinale fino ad ora registrato a nome della società «Lampugnani farmaceutici S.p.a.», con sede in viale Bianca Maria Visconti, 33 - Milano, con codice fiscale n. 00738630151:

Medicinale: LAMPOCLOD.

Confezione:

A.I.C. n. 035002017 «100 mg/3,3 ml soluzione iniettabile» 12 fiale;

A.I.C. n. 035002029 «300 mg/10 ml soluzione per infusione endovenosa» 6 fiale;

è ora trasferita alla società Mastelli S.r.l., con sede in via Bussana Vecchia n. 32 - Sanremo (Imperia), con codice fiscale n. 00069630085.

I lotti del medicinale a nome del vecchio titolare non possono più essere dispensati al pubblico a partire dal centottantunesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Il presente decreto ha effetto dal giorno della pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

02A13821

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Prepidil»

Estratto provvedimento A.I.C. n. 649 del 4 novembre 2002

Medicinale: PREPIDIL.

Titolare A.I.C.: Pharmacia & Upjohn N.V./S.A., con sede legale e domicilio fiscale in B-2870 Puurs Rijksweg 12, Belgio (BE).

Variazione A.I.C.: modifica standard terms.

Sono autorizzate le modifiche della denominazione delle confezioni, già registrate, di seguito indicate:

A.I.C. n. 028439014 - «0,5 mg gel endocervicale» 1 siringa preriempita da 2,5 ml;

A.I.C. n. 028439026 - «1 mg gel vaginale» 1 siringa preriempita da 2,5 ml;

A.I.C. n. 028439038 - «2 mg gel vaginale» 1 siringa preriempita da 2,5 ml.

I lotti già prodotti potranno essere dispensati al pubblico fino al centottantesimo dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Il presente provvedimento ha effetto dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

02A13825

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Ditanrix»

Estratto provvedimento A.I.C. n. 670 del 7 novembre 2002

Medicinale: DITANRIX.

Titolare A.I.C.: Smithkline Beecham biologicals S.A., con sede legale e domicilio fiscale in Rixensart, rue de l'Institut, 89, cap B-1330, Belgio (BE).

Variazione A.I.C.: adeguamento standard terms.

Sono autorizzate le modifiche delle denominazioni delle confezioni già registrate come di seguito indicate:

da:

A.I.C. n. 020967055 - «adulti» 1 siringa preriempita sosp. iniett. im. 1 dose 0,5 ml;

A.I.C. n. 020967067 - «adulti» 10 siringhe preriempite sosp. iniett. im. 1 dose 0,5 ml (sospesa);

A.I.C. n. 020967079 - «sospensione iniettabile» 1 siringa preriempita da 0,5 ml;

A.I.C. n. 020967081 - «sospensione iniettabile» 10 siringhe preriempite da 0,5 ml,

a:

A.I.C. n. 020967055 - adulti sospensione iniettabile per uso intramuscolare» 1 siringa preriempita da 1 dose da 0,5 ml;

A.I.C. n. 020967067 - adulti sospensione iniettabile per uso intramuscolare» 10 siringhe preriempite da 1 dose da 0,5 ml (sospesa);

A.I.C. n. 020967079 - «bambini sospensione iniettabile per uso intramuscolare» 1 siringa preriempita da 1 dose da 0,5 ml;

A.I.C. n. 020967081 - «bambini sospensione iniettabile per uso intramuscolare» 10 siringhe preriempite da 1 dose da 0,5 ml.

I lotti già prodotti possono essere dispensati al pubblico fino alla data di scadenza indicata in etichetta

02A13823

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio di alcune confezioni della specialità medicinale per uso umano «Infanrix»

Estratto provvedimento A.I.C. n. 671 del 7 novembre 2002

Medicinale: INFANRIX.

Titolare A.I.C.: Glaxosmithkline S.p.a., con sede legale e domicilio fiscale in Verona, via A. Fleming, 2 - cap 37100, Italia, codice fiscale n. 00212840235.

Variazione A.I.C.: adeguamento standard terms.

Sono autorizzate le modifiche delle denominazioni delle confezioni già registrate come di seguito indicate:

da:

A.I.C. n. 029244011 - «sospensione iniettabile uso endovenoso» 1 flaconcino da 0,5 ml contenitore mondose (sospesa);

A.I.C. n. 029244023 - «sospensione iniettabile «1 siringa preriempita da 0,5 ml contenitore monodose;

A.I.C. n. 029244035 - «sospensione iniettabile uso endovenoso» 10 flaconcini da 0,5 ml contenitori monodose (sospesa);

A.I.C. n. 029244047 - «sospensione iniettabile «10 siringhe preriempite da 0,5 ml contenitori monodose;

A.I.C. n. 029244050 - «sospensione iniettabile uso endovenoso» 25 flaconcini da 0,5 ml contenitori monodose (sospesa);

A.I.C. n. 029244062 - «sospensione iniettabile uso endovenoso» 25 siringhe preriempite da 0,5 ml contenitori monodose (sospesa),

a:

A.I.C. n. 029244011 - «bambini sospensione iniettabile per uso intramuscolare» 1 flaconcino da una dose da 0,5 ml (sospesa);

A.I.C. n. 029244023 - «bambini sospensione iniettabile per uso intramuscolare» 1 siringa preriempita da 1 dose da 0,5 ml;

A.I.C. n. 029244035 - «bambini sospensione iniettabile per uso intramuscolare» 10 flaconcini da 1 dose da 0,5 ml (sospesa);

A.I.C. n. 029244047 - «bambini sospensione iniettabile per uso intramuscolare» 10 siringhe preriempite da 1 dose da 0,5 ml;

A.I.C. n. 029244050 - «bambini sospensione iniettabile per uso intramuscolare» 25 flaconcini da 1 dose da 0,5 ml (sospesa);

A.I.C. n. 029244062 - «bambini sospensione iniettabile per uso intramuscolare» 25 siringhe preriempite da 1 dose da 0,5 ml (sospesa).

I lotti già prodotti possono essere dispensati al pubblico fino alla data di scadenza indicata in etichetta.

02A13824

Autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso veterinario «Narketan»

Estratto provvedimento n. 172 del 29 ottobre 2002

Medicinale per uso veterinario NARKETAN soluzione iniettabile - flaconi da 10 e 50 ml, A.I.C. n. 102508013/025.

Titolare A.I.C.: Chassot GmbH - Ravensburg (Germania).

Nuova confezione.

È autorizzata l'immissione in commercio della nuova confezione 5 flaconi da 10 ml - A.I.C. n. 102508037.

Decorrenza ed efficacia del provvedimento dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

02A13813

Autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso veterinario «Flunixin iniettabile»

Estratto provvedimento n. 174 del 29 ottobre 2002

Specialità medicinale per uso veterinario FLUNIXIN INIETTABILE.

Confezione:

flacone da 50 ml - A.I.C. n. 102916018;

flacone da 100 ml - A.I.C. n. 102916020.

Titolare A.I.C.: Norbrook Laboratories Limited - Newry (Irlanda del Nord), rappresentata in Italia dalla VAAS S.r.l. di Capocolle di Bertinoro (Foggia), codice fiscale n. 00876330408.

Oggetto del provvedimento: richiesta nuova confezione da 250 ml e ulteriore fabbricante del principio attivo.

Procedura di mutuo riconoscimento:

n. UK/V/0128/001/W001 (nuova confezione);

n. UK/V/0128/001/W002 (ulteriore fabbricante principio attivo).

Si autorizza, per il prodotto indicato in oggetto, l'immissione in commercio della nuova confezione flacone da 250 ml con il seguente numero di A.I.C.: 102916032.

Si autorizza, altresì, la Norbrook Laboratoires, 105 Armagh Road, Newry Co. Down - Northern Ireland, come ulteriore fabbricante del principio attivo.

Il presente provvedimento entra in vigore dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

02A13815

Autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso veterinario «Zekout»

Estratto provvedimento n. 176 del 7 novembre 2002

Medicinale veterinario ZEKOUT.

Richiesta di immissione in commercio di una nuova confezione: flacone PE da 100 ml più tappo contagocce.

Titolare A.I.C.: I.C.F. S.r.l., via G. B. Benzoni (fraz. Scannabue), Palazzo Pignano.

È autorizzata l'immissione in commercio di una nuova confezione: flacone PE da 100 ml più tappo contagocce - A.I.C. n. 103304073.

La nuova confezione del medicinale veterinario deve essere posta in commercio con stampati conformi ai testi precedentemente approvati da questa Amministrazione fatta salva la modifica riguardante la confezione.

Il presente provvedimento entra in vigore dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

02A13817

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso veterinario «Advantage»

Estratto provvedimento n. 173 del 29 ottobre 2002

Specialità medicinale per uso veterinario ADVANTAGE 40, 100, 250, 400 per cani e ADVANTAGE 40, 80 per gatti - A.I.C. n. 1023976.

Titolare A.I.C.: Bayer S.p.a., con sede legale in Milano, viale Certosa n. 130, codice fiscale n. 05849130157.

Oggetto del provvedimento: richiesta modifica stampati, comprendente tra l'altro l'inserimento dell'indicazione «larvicida».

Procedura mutuo riconoscimento:

n. UK/V/0108/001/W008;

n. UK/V/0109/001/W008;

n. UK/V/0110/001/W008;

n. UK/V/0108/006/W006;

n. UK/V/0111/001/W007;

n. UK/V/0112/001/W007.

È autorizzata la modifica degli stampati comprendente tra l'altro anche l'inserimento della frase: «In recenti studi, in aggiunta all'efficacia adulticida contro le pulci di imidacloprid, è stata dimostrata un'efficacia larvicida nell'ambiente circostante l'animale trattato. Gli stadi larvali vengono uccisi a seguito del contatto del cane/gatto trattato con l'ambiente circostante».

I lotti già prodotti possono rimanere in commercio fino alla data di scadenza indicata in etichetta.

Il presente provvedimento ha effetto dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

02A13814

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso veterinario «Izovac NDV-EDS-IBV».

Estratto provvedimento n. 175 del 31 ottobre 2002

Specialità medicinale per uso veterinario ad azione immunologica IZOVAC NDV-EDS-IBV - flacone da 250 ml (500 dosi), registrazione n. 27999.

Titolare A.I.C.: IZO S.p.a., con sede legale e domicilio fiscale sito in Brescia, via Bianchi, 9 - codice fiscale n. 001291440170.

Oggetto del provvedimento: richiesta variazione denominazione.

Si autorizza, per la specialità medicinale per uso veterinario ad azione immunologica, indicata in oggetto, la variazione della denominazione da «Izovac NDV-EDS-IBDV» a «Izovac ND-EDS-IBD».

Alla confezione sottoindicata viene ora attribuito il seguente numero di A.I.C.:

flacone da 250 ml (500 dosi) - A.I.C. n. 101615019.

I lotti già prodotti possono rimanere in commercio fino alla scadenza indicata in etichetta.

Il presente provvedimento entra in vigore dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

02A13816

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso veterinario «Diuren»

Estratto provvedimento n. 177 dell'8 novembre 2002

Specialità medicinale per uso veterinario DIUREN iniettabile nelle confezioni «Diuren 1%» flaconcino multidose da 10 ml - A.I.C. n. 102243019 e «Diuren 4%» flaconcino multidose da 50 ml - A.I.C. n. 102243021.

Titolare A.I.C.: Teknofarma S.p.a., con sede legale in Torino, strada comunale da Bertolla all'Abbadia di Stura, 14 - codice fiscale n. 00779340017.

Oggetto: richiesta di modifica autorizzazione fabbricazione.

È autorizzata per la specialità medicinale in questione la produzione conto terzi presso l'officina farmaceutica A.F.I. S.r.l., sita in via A. De Gasperi, 47 - 21040 Sumirago (Varese).

Decorrenza ed efficacia del provvedimento dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

02A13818

GIANFRANCO TATOZZI, *direttore* FRANCESCO NOCITA, *redattore*

(5651285/1) Roma, 2002 - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S.

MODALITÀ PER LA VENDITA

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico:
- **— presso l'Agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato in ROMA: piazza G. Verdi, 10 - ☎ 06 85082147;**
- **— presso le Librerie concessionarie indicate nelle pagine precedenti.**

Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Gestione Gazzetta Ufficiale - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 Roma, versando l'importo, maggiorato delle spese di spedizione, a mezzo del c/c postale **n. 16716029.** Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono con pagamento anticipato, presso le agenzie in Roma e presso le librerie concessionarie.

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO - 2002
(Salvo conguaglio)

Gli abbonamenti annuali hanno decorrenza dal 1° gennaio e termine al 31 dicembre 2002
i semestrali dal 1° gennaio al 30 giugno 2002 e dal 1° luglio al 31 dicembre 2002

PARTE PRIMA - SERIE GENERALE E SERIE SPECIALI
Gli abbonamenti tipo A, A1, F, F1 comprendono gli indici mensili

	Euro
Tipo A - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari:	
- annuale	**271,00**
- semestrale	**154,00**
Tipo A1 - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari contenenti i provvedimenti legislativi:	
- annuale	**222,00**
- semestrale	**123,00**
Tipo A2 - Abbonamento ai supplementi ordinari contenenti i provvedimenti non legislativi:	
- annuale	**61,00**
- semestrale	**36,00**
Tipo B - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte costituzionale:	
- annuale	**57,00**
- semestrale	**37,00**
Tipo C - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti delle Comunità europee:	
- annuale	**145,00**
- semestrale	**80,00**
Tipo D - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata alle leggi ed ai regolamenti regionali:	
- annuale	**56,00**
- semestrale	**35,00**
Tipo E - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni:	
- annuale	**142,00**
- semestrale	**77,00**
Tipo F - *Completo.* Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari contenenti i provvedimenti legislativi e non legislativi ed ai fascicoli delle quattro serie speciali (ex tipo F):	
- annuale	**586,00**
- semestrale	**316,00**
Tipo F1 - Abbonamento ai fascicoli della serie generale inclusi i supplementi ordinari contenenti i provvedimenti legislativi ed ai fascicoli delle quattro serie speciali (escluso il tipo A2):	
- annuale	**524,00**
- semestrale	**277,00**

*Integrando con la somma di € **80,00** il versamento relativo al tipo di abbonamento della* Gazzetta Ufficiale - *parte prima - prescelto, si riceverà anche l'Indice repertorio annuale cronologico per materie 2002.*

Prezzo di vendita di un fascicolo separato della *serie generale*	**0,77**
Prezzo di vendita di un fascicolo separato delle *serie speciali I, II e III*, ogni 16 pagine o frazione	**0,80**
Prezzo di vendita di un fascicolo della *IV serie speciale «Concorsi ed esami»*	**1,50**
Prezzo di vendita di un fascicolo *indici mensili*, ogni 16 pagine o frazione	**0,80**
Supplementi ordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	**0,80**
Supplementi straordinari per la vendita a fascicoli, ogni 16 pagine o frazione	**0,80**

Supplemento straordinario «Bollettino delle estrazioni»

Abbonamento annuale	**86,00**
Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione	**0,80**

Supplemento straordinario «Conto riassuntivo del Tesoro»

Abbonamento annuale	**55,00**
Prezzo di vendita di un fascicolo separato	**5,00**

PARTE SECONDA - INSERZIONI

Abbonamento annuale	**253,00**
Abbonamento semestrale	**151,00**
Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione	**0,85**

Raccolta Ufficiale degli Atti Normativi

Abbonamento annuo	**188,00**
Abbonamento annuo per Regioni, Province e Comuni	**175,00**
Volume separato	**17,50**

TARIFFE INSERZIONI
(densità di scrittura, fino a 77 caratteri/riga, nel conteggio si comprendono punteggiature e spazi)

Inserzioni Commerciali per ogni riga, o frazione di riga	**20,24**
Inserzioni Giudiziarie per ogni riga, o frazione di riga	**7,95**

I supplementi straordinari non sono compresi in abbonamento.
I prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, per l'estero*, nonché quelli di vendita dei fascicoli delle* annate arretrate*, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, sono* raddoppiati.
L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 16716029 intestato all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato. L'invio dei fascicoli disguidati, che devono essere richiesti entro 30 giorni dalla data di pubblicazione, è subordinato alla trasmissione dei dati riportati sulla relativa fascetta di abbonamento.

Per informazioni, prenotazioni o reclami attinenti agli abbonamenti oppure alla vendita della *Gazzetta Ufficiale* bisogna rivolgersi direttamente all'Amministrazione, presso l'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 ROMA

Gestione Gazzetta Ufficiale Abbonamenti Vendite	Ufficio inserzioni	Numero verde
☎ 800-864035 - Fax 06-85082520	☎ 800-864035 - Fax 06-85082242	☎ 800-864035